



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI BILANCIO 2017

*Profili di competenza della X Commissione
Attività produttive*

A.C. 4127-bis

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it -  @SR_Bilancio



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 - st_attprod@camera.it -  @CD_attprod

Progetti di legge n. 510/0/X

Il presente dossier è articolato in due parti:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2017-2019 di competenza di ciascuna Commissione.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0096

INDICE

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	3
LA PRIMA SEZIONE.....	5
▪ 1. La disciplina contabile della prima sezione	5
▪ 2. Profili di competenza della X Commissione	7
▪ Tavola riepilogativa delle norme contenute nella Sezione I del DDL di bilancio di interesse della X Commissione	13
 SCHEDE DI LETTURA SEZ. I	
LA SECONDA SEZIONE.....	99
▪ 1. La disciplina contabile della seconda sezione	99
▪ 2. Le previsioni di spesa di competenza della X Commissione nel “nuovo” disegno di legge di bilancio	103
- 2.1. <i>Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tab. 3).....</i>	<i>103</i>
2.1.1. Le previsioni di spesa del MiSE	111
2.1.2. Il bilancio integrato per il MiSE 2017-2019	117
2.1.3 Analisi della spesa per Missioni e Programmi del MiSE	117
- 2.2. <i>Stanziamanti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione.....</i>	<i>132</i>

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità.

La **prima sezione** svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di **stabilità**; la **seconda sezione** assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di **bilancio**.

Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la **seconda sezione**, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di **incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche**, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

LA PRIMA SEZIONE

1. La disciplina contabile della prima sezione

La **prima sezione** - disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

Per quanto concerne il **contenuto** della sezione in esame, tra le **novità** più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà **contenere** anche **norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'**ulteriore divieto** (commi 1-*ter* ed 1-*quinquies* dell'articolo 21) di inserire **norme** che dispongono la **variazione diretta delle previsioni** di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la **modifica** delle **autorizzazioni legislative** sottostanti o dei **parametri** previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, **ovvero** attraverso **nuovi interventi**. Le disposizioni della **prima sezione non** possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una **modifica diretta** dell'ammontare degli **stanziamenti** iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** (di cui all'ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli

importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui** rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell'impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle **tabelle** devono essere esposti – a fini **conoscitivi** – in appositi **allegati** del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Un diverso contenuto caratterizza infine la **relazione tecnica**, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso **estesa alla legge di bilancio** nel suo complesso. Ciò in quanto l'unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all'interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l'obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma **anche con riguardo alla seconda sezione**, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla **Nota tecnico-illustrativa**, già prevista dalla legge n. 196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di **raccordo**, a fini conoscitivi, **tra** il provvedimento di **bilancio** e il **conto economico** delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

2. Profili di competenza della X Commissione

Sotto il profilo degli **interventi fiscali**, si segnala in primo luogo il **rinvio al 2018** degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 - cd. **clausola di salvaguardia** - con la contestuale **eliminazione** degli aumenti di **accise** introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da tali misure il Governo stima che derivi una **riduzione** della **pressione fiscale** per **15.133 milioni** di euro nel **2017**.

E' introdotto un **nuovo aumento** dell'aliquota IVA di **0,9** punti percentuali dal 1° gennaio **2019** (cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).

Oltre agli interventi in materia di **riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e *voluntary disclosure***, già contenuti nel decreto-legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra, si segnalano alcune misure del disegno di legge volte a **rafforzare il contrasto all'evasione fiscale** ovvero a generare **maggiori entrate**:

- **tracciabilità** dei prodotti **sottoposti ad accisa** e requisiti più stringenti per la gestione dei **depositi fiscali** (articolo 67);
- possibilità di emettere la **nota di credito IVA**, nel caso di mancato pagamento connesso a **procedure concorsuali**, solo una volta che dette procedure si siano **concluse infruttuosamente** (articolo 71);
- **quantificazione** in **1.600 milioni** di euro per il **2017** delle maggiori entrate derivanti dalla ***voluntary disclosure*** (articolo 86).

Le risorse complessivamente reperite sono destinate, secondo quanto chiarito dal Governo, al finanziamento dei provvedimenti a **sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica**.

In tale contesto, assume specifica rilevanza **l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa - IRI**, già prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli **imprenditori individuali** ed alle **società** in nome collettivo ed in accomandita semplice **in regime di contabilità ordinaria**, previa **opzione** in tal senso. Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l'impresa mediante applicazione dell'**aliquota unica IRES al 24 per cento**. Contestualmente è modificata anche la disciplina in materia di **aiuto alla crescita economica (ACE)**: da un lato è diminuita l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, in considerazione dell'andamento dei tassi di interesse; dall'altro lato, la misura in questione è

estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (**articolo 68**).

Tra i **numerosi interventi fiscali agevolativi** o, comunque, destinati a **promuovere il rafforzamento della crescita economica**, si segnalano in particolare le seguenti misure:

- **proroga al 31 dicembre 2017 dell'ecobonus**, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**. Con riferimento alle spese per interventi **antisismici**, dal 1° gennaio 2017 al **31 dicembre 2021** viene prevista una detrazione del **50 per cento**, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), che nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico. E' infine prorogata al **31 dicembre 2017** la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di **mobili (articolo 2, commi 1 e 2)**;
- riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del **credito di imposta** per la riqualificazione delle **strutture ricettive** turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche (**articolo 2, commi 3-6**);
- conferma della **maggiorazione del 40% degli ammortamenti** e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al **150%**, per gli ammortamenti su beni **alto contenuto tecnologico (articolo 3)**;
- estensione di un anno, fino al 31 dicembre **2020**, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al **credito d'imposta** per attività di **ricerca e sviluppo**, con elevazione al 50 per cento della misura dell'agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (**articolo 4**);
- introduzione del **principio di cassa** ai fini della tassazione dei redditi delle cd. **imprese minori** assoggettate a contabilità semplificata (**articolo 5**);
- **disciplina del gruppo IVA**, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (**articolo 6**);
- proroga al **31 dicembre 2017** dell'operatività delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie; allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento

degli **immobili ceduti alle imprese** con imposizione agevolata (**articolo 7**);

- innalzamento del limite annuo alla **deducibilità** fiscale dei **canoni per noleggio a lungo termine** degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (**articolo 8**);
- riduzione da 100 a **90 euro** del **canone RAI** per uso privato nel 2017 (**articolo 9**);
- **esenzione** da **Irpef**, per il triennio 2017-2019, dei **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (**articolo 11**);
- **esclusione** delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (**SGR**) dall'applicazione dell'**addizionale IRES** del **3,5 per cento**, (**articolo 12**);
- estensione degli **incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative** (**articolo 14**) e introduzione di una disciplina fiscale per la **cessione delle perdite** prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento (**articolo 16**); introduzione di forme di investimento da parte dell'INAIL in favore delle *start-up* innovative (**articolo 17**);
- **detassazione** per i **redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine** (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle **casse previdenziali o da fondi pensione**, con specifici limiti; soppressione per gli stessi soggetti del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali e introduzione dell'imposta in misura fissa per le operazioni straordinarie (**articolo 18, commi 1-10**);
- **esenzione fiscale** per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche derivanti dagli **investimenti** effettuati in **piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR)**, a specifiche condizioni, tra cui l'obbligo di investire **nel capitale di imprese** italiane e europee, con una **riserva per le PMI** (**articolo 18, commi 11-25**);
- istituzione di un **Fondo per il finanziamento di investimenti** in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica (**articolo 21**).
- **ampliamento** delle **agevolazioni fiscali** per il **rientro** in Italia di **docenti, ricercatori e lavoratori** esteri; al fine di attrarre investimenti esteri, introduzione di una **imposta sostitutiva forfettaria** sui **redditi prodotti all'estero** in favore delle persone fisiche che **trasferiscono** la **residenza fiscale in Italia** (**articolo 22**);

- proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni e per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (**articolo 69**);
- riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini in tema di **assegnazione o cessione di taluni beni ai soci** e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale (**articolo 70**);
- incremento, per il **2019**, del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 3 milioni** di euro e del **Fondo per la crescita sostenibile per 7 milioni** di euro per le politiche a favore delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (**articolo 75**).

Sotto il più specifico profilo degli **interventi diretti** a sostegno delle **piccole e medie imprese**, si segnalano le modifiche allo strumento agevolativo della **cd. Nuova Sabatini** per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Il termine per la concessione dei finanziamenti è **prorogato di due anni** (fino al 31 dicembre **2018**) ed è conseguentemente **incrementato lo stanziamento** per i contributi statali in conto impianti per **28 milioni** di euro per l'anno **2017**, **84 milioni** di euro per l'anno **2018**, **112 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal **2019** al **2021**, **84 milioni** di euro per l'anno **2022** e **28 milioni** di euro per l'anno **2023**. La misura è poi estesa agli **investimenti in tecnologie** per favorire la **manifattura digitale**, prevedendo un contributo statale **maggiorato del 30 per cento**, a cui è **riservato il 20 per cento** delle risorse statali stanziare. L'**importo massimo dei finanziamenti** a valere sul *plafond* presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., è incrementato **fino a 7 miliardi di euro** (**articolo 13**).

Sono inoltre previste **nuove destinazioni di risorse** in ordine alle misure agevolative per l'**autoimprenditorialità** e per le **start-up innovative**: per il **biennio 2017-2018** si autorizza, per il finanziamento delle iniziative relative all'**autoimprenditorialità**, una spesa complessivamente pari a **130 milioni di euro** (70 nel 2017 e 60 nel 2018), e per i **finanziamenti agevolati** per gli interventi per le **start-up innovative** la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di complessivi **100 milioni** (50 per l'anno 2017 e 50 per l'anno 2018). **Ulteriori risorse** potranno poi essere ricavate, nel **2017**, dal **PON "Imprese e competitività"** 2014-2020 (**articolo 15**).

Specifiche misure sono poi volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle **retribuzioni legate a incrementi di produttività**, le somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa** e il **cd. welfare aziendale** (**articolo 23**).

Si segnala, inoltre, nell'ambito della **ricerca**, l'istituzione di una Fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca "*Human Technopole*", e la disciplina dei rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) riferiti al progetto HT (**articolo 19**); inoltre, è stata disposta l'istituzione, a decorrere **dal 2018**, del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, volto ad incentivare, con un **finanziamento quinquennale**, anche le **finalità di ricerca di Industria 4.0** (**articolo 43**).

In materia di **giochi pubblici**, si segnalano le disposizioni per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei **giochi numerici a totalizzatore** (**articolo 73**).

Si prevede poi l'inserimento nello **scontrino fiscale** e nella **ricevuta del codice fiscale del cliente**, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una **lotteria nazionale** collegata agli **scontrini o alle ricevute fiscali** a partire dal 2018 (**articolo 67, commi da 3 a 8**).

Infine, in ordine alle entrate degli **enti territoriali**, al cui capitolo si rinvia, si segnala in questa sede la conferma per l'anno 2017 del **blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali**; è inoltre **confermata**, sempre per il medesimo anno 2017, la **maggiorazione della TASI già disposta per il 2016**, con delibera del consiglio comunale (**articolo 10**).

Si segnalano, infine, specifiche norme relative a taluni settori imprenditoriali, quali l'istituzione di un **piano strategico della mobilità sostenibile**, attraverso un incremento delle risorse del Fondo per l'acquisto, la riqualificazione elettrica o il noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, le quali possono esse destinate anche al finanziamento delle relative **infrastrutture tecnologiche di supporto** e al sostegno del **riposizionamento competitivo** delle imprese **produttrici di beni e servizi** nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei **sistemi intelligenti per il trasporto** (**articolo 77**).

Vi è poi la **riduzione dal 2017** dello sgravio contributivo per le **imprese armatrici** con riferimento al personale componente gli equipaggi (**articolo 61, comma 5**).

Tavola riepilogativa delle norme contenute nella Sezione I del DDL di bilancio di interesse della X Commissione

SETTORE	DDL DI BILANCIO 2017 – SEZ.I -A.C. 4127-bis	
Ambiente ed energia	2, co. 1-2	Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica e energetica e acquisto mobili
	21	Fondo finanziamento investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese, dissesto idrogeologico e rischio sismico
	74, co 6 <i>stralciato</i>	ILVA
Giustizia	75	Strategia nazionale per la valorizzazione beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata
Infrastrutture e trasporti	8	Deducibilità canoni di noleggio autoveicoli agenti o rappresentanti di commercio
	77	Piano strategico mobilità sostenibile
Misure per la crescita e politiche fiscali	2, co. 1-2	Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica e energetica, acquisto mobili
	2, co. 3-6	Credito d'imposta per strutture ricettive
	3	Proroga e rafforzamento ammortamenti
	4	Credito d'imposta per ricerca e sviluppo
	5	Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata
	6	Iva di gruppo
	7	Agevolazioni trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie
	8	Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine
	10	Proroga del blocco aumenti aliquote enti territoriali 2017
	11	Esenzione 2017-2019 IRPEF coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
	12	Esclusione SGR addizionale IRES 3,5 per cento
	13	Nuova Sabatini
	14	Estensione incentivi fiscali <i>start-up</i> e PMI innovative
	15	Autoimprenditorialità e <i>start-up</i> innovative
	16	Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate
	17	Investimenti Inail <i>in start-up</i> innovative
	18, co.1-10	Agevolazione investimenti a lungo termine casse previdenziali e fondi pensioni
	18, co. 11-25	PIR- Piani individuali di risparmio
19	<i>Human Technopole</i>	
21	Fondo investimenti (ricerca e sostegno alle imprese)	

SETTORE	DDL DI BILANCIO 2017 – SEZ.I -A.C. 4127-bis	
	22	Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero
	40	Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori
	61, 5	Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici
	67, 1-2	Misure antielusive e di contrasto all'evasione
	67, co. 3-7	Lotteria collegata agli scontrini fiscali
	68	Imposta sul reddito d'impresa – IRI e Aiuto alla crescita economica – ACE
	69	Rivalutazione terreni, partecipazioni e beni di impresa
	70	Proroga assegnazione o cessione di beni ai soci
	71	Note credito IVA
	73	Gara Superenalotto
	74, co. 1-4	Centri di servizio per il volontariato finanziati dalle Fondazioni Bancarie
	74, co 13 <i>stralciato</i>	Credito sportivo
	74, co 36	Finanziamento enti previdenziali di rifunzionalizzazione immobili pubblici
	75	Fondo Garanzia PMI e fondo crescita sostenibile
	76 <i>stralciato</i>	Norme interpretative sul Fondo di risoluzione nazionale
85	Eliminazione aumenti accise e IVA 2017	
86	Collaborazione volontaria	
Occupazione	23	Premio di produttività e <i>welfare</i> aziendale
	42	Esonero contributivo alternanza scuola lavoro
	61, co. 5	Riduzione sgravio contributivo imprese trasporto
Politiche del lavoro	24	Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata
	33	Salvaguardia dei lavoratori
	61, co. 5	Sgravi contributivi per le imprese armatrici
Ministeri	61, co. 1-7	Concorso Presidenza del Consiglio e Ministeri alla manovra e razionalizzazione della spesa PA
	74, co 7-8	Agenda digitale
Università, ricerca	19	<i>Human Technopole</i>
	21	Fondo investimenti (edilizia scolastica, ricerca)
	22	Rientro ricercatori e docenti
	41	Fondo ordinario MIUR e finanziamento delle attività di ricerca
	42, co. 1-3	Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro
	43-45	Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza
	74, co. 5	Centri di ricerca europei e internazionali

SCHEDE DI LETTURA
SEZ. I

Articolo 2, commi 1-2
(Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili)

L'**articolo 2, commi 1-2**, dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2017**, della misura della **detrazione al 65 per cento** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*).

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a **parti comuni degli edifici condominiali** o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al **31 dicembre 2021**. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (**70 per cento**) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (**75 per cento**). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli **IACP**, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Si dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2017**, della misura della detrazione al **50 per cento** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**.

Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al **31 dicembre 2021** viene prevista una detrazione del **50 per cento**, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del **70 per cento** della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'**80 per cento**.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle **parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del **75 per cento** (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'**85 per cento** (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Si dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2017** della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di **mobili**. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Si dispone la proroga di un anno, **fino al 31 dicembre 2017**, della misura della **detrazione al 65 per cento** per le spese relative ad **interventi di riqualificazione energetica degli edifici** (modifica all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – **comma 1, lettera a), n. 1**).

Per gli **interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari** del singolo condominio la misura della **detrazione al 65 per cento** è prorogata di cinque anni, **fino al 31 dicembre 2021 (lettera a), n. 2)**.

Per gli interventi di **riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali** la misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (**70 per cento**) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (**75 per cento**). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non

superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (**lettera a), n. 3**).

In particolare la lettera *a), n. 3*), estende la disciplina agevolativa per la **riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali**, inserendo all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 i commi dal *2-^{quater}* al *2-^{septies}*.

Si prevede l'aumento della detrazione al 70 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è ulteriormente elevata al 75 per cento per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al [decreto](#) del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 (*2-^{quater}*).

Con il D.M. 26 giugno 2015 sono state adottate le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici le quali definiscono il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari (APE), comprendente i criteri generali, le metodologie per il calcolo, la classificazione degli edifici, le procedure amministrative, i format, nonché le norme per il monitoraggio e i controlli della regolarità tecnica e amministrativa. Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili definito dalle linee guida è volto a favorire una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell'utente finale. L'APE costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell'immobile, della convenienza economica all'acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell'immobile stesso.

La sussistenza delle condizioni tecniche sopra richieste è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato D.M. del 26 giugno 2015. L'ENEA effettua su

tali dichiarazioni controlli, anche a campione. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti (2-*quinquies*).

Per gli interventi sopra descritti, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la **cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi **nonché a soggetti privati**, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Le modalità attuative dell'opzione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni (2-*sexies*).

Tali detrazioni agevolate sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (2-*septies*).

• Le agevolazioni per il risparmio energetico

Le **agevolazioni** fiscali per la **riqualificazione energetica degli edifici** sono state introdotte per la prima volta con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, attualmente del 65 per cento fino al 31 dicembre 2016) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la **riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento**: detrazione massima 100.000 euro;
- il **miglioramento termico dell'edificio** (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
- l'installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda**: detrazione massima 60.000 euro;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.

Successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni e alle proroghe della più alta misura agevolata. In particolare il **D.L. n. 63 del 2013 (articolo 14)**, nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013, ha elevato la misura al **65 per cento** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento).

La portata dell'agevolazione è stata estesa ai seguenti interventi:

- sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria: limite massimo di 30.000 euro (articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011);
- riqualificazione energetica relativi a **parti comuni di edifici condominiali** o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014);
- acquisto e posa in opera delle **schermature solari**, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014);
- acquisto e posa in opera degli **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili**, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014);
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il **controllo a distanza** degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (articolo 1, comma 88, della legge n. 208 del 2015);
- interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli **Istituti autonomi per le case popolari** su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (articolo 1, comma 87, della legge n. 208 del 2015).

La legge di stabilità per il 2016 ha inoltre previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di **parti comuni degli edifici condominiali** le cui spese sono state sostenute nel 2016, la possibilità per i soggetti che si trovano nella *no tax area* (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di **cedere la detrazione** fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le relative modalità attuative sono state definite con il [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2013: la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate; il credito potrà essere utilizzato dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali. Per rendere efficace l'operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline.

Si segnala infine la **guida** dell'Agenzia delle entrate sulle [agevolazioni fiscali per il risparmio energetico](#) (aggiornata a marzo 2016).

In sintesi la normativa al riguardo prevede che:

- la **detrazione** dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55 per cento (ora al 65 per cento) delle spese sostenute, entro il limite massimo che **varia a seconda della tipologia dell'intervento** eseguito;
- l'**agevolazione non è cumulabile** con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dall'Unione europea;

- **non** è necessario effettuare alcuna **comunicazione preventiva** di inizio dei lavori all’Agenzia delle entrate;
- i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante **bonifico bancario o postale** (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);
- è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;
- al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una **ritenuta a titolo di acconto** dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori; la legge di stabilità per il 2015 ha elevato la misura della ritenuta dal 4 all’**8 per cento**;
- per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione **in dieci rate** annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate);
- i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti ad acquisire **l’asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti dal D.M. 19 febbraio 2007 (GU 26 febbraio 2007, n. 47) ed a **trasmettere**, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, all’**ENEA** copia dell’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (di cui all’allegato E del citato D.M.).

Detrazioni fiscali per interventi di adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli edifici, incremento del rendimento energetico e dell’efficienza idrica

Si dispone la proroga di un anno, al **31 dicembre 2017**, del termine entro il quale dovranno essere definiti **misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale**, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica (modifica all’articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – **comma 1, lettera b**)).

Il citato articolo 15 prevede che nelle more della riforma di carattere strutturale, per tali interventi si applicano le disposizioni che prevedono le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (articoli 14 e 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013).

L’articolo 15 prevede inoltre che nella definizione delle misure e degli incentivi suddetti è compresa l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità o da norme

vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. Nella definizione delle misure di carattere strutturale si deve, inoltre, tener conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi, quali ad esempio le schermature solari, la microcogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

Si dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2017**, della misura della **detrazione al 50 per cento** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** (modifica all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – **comma 1, lettera c**)).

Con riferimento agli **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche** a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al **31 dicembre 2021** viene prevista una detrazione del **50 per cento**, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

A differenza della precedente normativa, tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma **anche** agli edifici situati nella **zona sismica 3** (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).

Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una **classe di rischio inferiore**, la detrazione di imposta spetta nella misura del **70 per cento** della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a **due classi di rischio inferiori**, la detrazione spetta nella misura dell'**80 per cento** (nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 16).

Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi effettuati devono essere individuati con **decreto** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle **parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del **75 per cento** (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'**85 per cento** (passaggio di due

classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la **cessione** del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Le modalità attuative sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni (nuovo comma 1-*quinquies*).

Tra le spese **detraibili** per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le **spese per la classificazione e verifica sismica** degli immobili (nuovo comma 1-*sexies*).

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone che **le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici** (recate dai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'articolo 16) **non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti** per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

• **Le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie**

La **detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** è stata introdotta dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, successivamente modificata e prorogata e, infine, **resa stabile** dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. *c*) che ha inserito nel **D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) l'articolo 16-bis**. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l'articolo 11, comma 1, del **D.L. n. 83 del 2012** ha **aumentato** la misura della detrazione dal 36 per cento al **50 per cento** ed ha innalzato il **limite di spesa massima** agevolabile da 48.000 a **96.000 euro** per unità immobiliare.

L'innalzamento della detrazione al 50 per cento e dell'ammontare di spesa di 96.000 euro è stato successivamente **prorogato** annualmente (si segnalano, da ultimo, le **leggi di stabilità** degli ultimi tre anni: (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lett. *d*); legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74). Nel corso della conversione del **D.L. n. 63 del 2013**, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità: una detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), nonché delle apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali; una **detrazione del 65 per cento delle spese per misure antisismiche** su costruzioni che si trovano nelle zone

sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

La legge di stabilità per l'anno **2016** ha previsto un **credito d'imposta** a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di **videosorveglianza o allarme** ovvero stipulano **contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali**, nel limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2016 (articolo 1, comma 982, della legge n. 208 del 2015). Tale agevolazione **non** è stata riproposta.

Da ultimo si evidenzia che l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il **convivente more uxorio** che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato articolo 16-bis, **può fruire della detrazione** alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi ([risoluzione n. 64/E](#) del 28 luglio 2016). La motivazione di tale posizione si basa sulle nuove regole introdotte dalla legge sulle unioni civili (legge n. 76 del 2016): la disponibilità dell'immobile è insita nella stessa convivenza e non deve trovare titolo in un contratto di comodato.

Si segnala, infine, la **guida** dell'Agenzia delle entrate sulle [ristrutturazioni edilizie](#) (aggiornata ad marzo 2016).

Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

Si dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2017** della detrazione al **50 per cento** per le spese relative all'acquisto di **mobili**. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione (articolo 16, nuovo comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – **comma 1, lettera a), n. 4**).

La norma in esame specifica che per gli interventi effettuati nel 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

• Il bonus mobili

Si ricorda che per usufruire della detrazione in oggetto è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione. La norma, infatti, riconosce ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per gli **interventi di ristrutturazione edilizia** una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+; forni di classe non inferiore ad A. Le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In

altri termini, le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

Con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, tra l'altro, ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici.

Si segnala che la legge di stabilità per il 2016 ha previsto un'ulteriore ipotesi di detrazione fiscale per l'acquisto esclusivamente di mobili da adibire ad arredo dell'abitazione principale acquistata da giovani coppie, anche di fatto (c.d. **bonus mobili giovani coppie**). La misura della detrazione è del 50 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2016, ma il limite di spesa è aumentato a 16.000 euro (articolo 1, comma 75, della legge n. 208 del 2015). Tale detrazione **non** è stata **prorogata**.

Si segnalano le **guide** dell'Agenzia delle entrate sul [bonus mobili ed elettrodomestici](#) (aggiornata ad marzo 2016) e sul [bonus mobili giovani coppie](#) (aprile 2016).

Articolo 2, commi 3-6 *(Credito di imposta per le strutture ricettive)*

L'**articolo 2, commi 3-6**, riconosce per ciascuno degli anni **2017 e 2018** il **credito di imposta** per la **riqualificazione** delle **strutture ricettive** turistico alberghiere, già istituito dal D.L. n. 83/2014. L'agevolazione è prevista nella misura del **65 per cento**, è **estesa** anche alle strutture che svolgono **attività agrituristica**, ed opera **a condizione** che gli interventi abbiano anche **finalità** di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.

Il credito di imposta è **ripartito in due quote annuali** di pari importo - utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi - con un **limite massimo di spesa** pari a **60 milioni** di euro nel **2018**, **120 milioni** di euro nel **2019** e **60 milioni** di euro nel **2020**.

Con riferimento al credito d'imposta previsto dal D.L. n. 83/2014 per ciascun anno del periodo 2014-2016, viene **rideterminato il limite massimo di spesa** in misura pari a **41,7 milioni** di euro per gli anni **2017 e 2018** e a **16,7 milioni** di euro per l'anno **2019**.

Il **comma 3** riconosce il **credito d'imposta** previsto dal D.L. n. 83/2014 (c.d. *Tax credit riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere*) anche per i **periodi di imposta 2017 e 2018**, nella misura **del 65 per cento**, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 1, ovvero la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione antisismica, la riqualificazione energetica e l'acquisto mobili.

La norma include tra i beneficiari del credito di imposta anche le strutture che svolgono **attività agrituristica**, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle norme regionali vigenti.

La relazione illustrativa afferma che la misura rappresenta anche un ulteriore strumento di sostegno alla ripresa economica dei territori colpiti dal recente sisma, ove sono presenti numerose strutture ricettive (sia alberghi, sia agriturismo), che necessitano di interventi di recupero e ristrutturazione.

Si ricorda che l'[articolo 10 del D.L. n. 83/2014](#) riconosce un credito di imposta al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.

Più in particolare, il citato articolo 10, commi 1 e 2, riconosce alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito d'imposta nella misura del trenta per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero di incremento dell'efficienza energetica. La misura è estesa ad ulteriori

tipologie di spese quali l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere, come individuate nello stesso articolo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito è riconosciuto alle imprese per spese fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi sopra indicati per gli interventi suddetti e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa previsto, dal citato articolo 10, al comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

Si consideri che il citato comma 7 destina una quota pari al 10 per cento del limite massimo di spesa ivi previsto per spese relative ad interventi diversi da quelli di ristrutturazione edilizia, rimozione barriere architettoniche ed efficienza energetica, compresi quelli di acquisto di mobili e componenti d'arredo esclusivamente finalizzati alle strutture ricettive oggetto degli interventi di ristrutturazione di cui al comma 2.

Il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato di importanza minore, cd. "*de minimis*".

Per ciò che concerne la disciplina sugli **aiuti di Stato**, richiamata dall'articolo in commento, l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica. Fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "*de minimis*", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. *de minimis*, si richiama innanzitutto il [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per gli aiuti cd. *de minimis* nel settore agricolo opera, invece, il [Regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#). Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Ogni Stato membro ha a disposizione un *plafond* nazionale che costituisce l'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell'arco di tre esercizi

finanziari; per l'Italia il *plafond* è pari a 475.080.000 euro (1% del valore della produzione agricola nazionale).

Il comma 4 dell'articolo 10 demanda ad un decreto ministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 281/1997, l'adozione delle disposizioni applicative della misura. In attuazione del comma 4 è stato emanato il [D.M. 7 maggio 2015](#) (*Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere*).

Si richiama inoltre l'articolo 1, comma 320, della legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208), che - integrando l'articolo 10 del D.L. n. 83/2014 con due nuovi commi, *2-bis* e *2-ter* - ha riconosciuto il credito d'imposta anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa: articolo 11 del D.L. n. 112/ 2008) e ha demandato ad un decreto ministeriale l'attuazione della previsione e l'aggiornamento degli *standard* minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche (riproducendo sostanzialmente quanto già previsto nel comma 5 dell'articolo 10 del D.L. n. 83 del 2014).

I dati attuativi della misura dimostrano il buon esito del credito di imposta, che, come chiarito anche dalla Relazione illustrativa, costituisce un valido strumento di incentivo per la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, nonché un concreto sostegno agli investimenti nel settore finalizzato a migliorare la qualità dell'offerta turistica del Paese. In relazione alle spese effettuate nell'anno 2015, infatti, dal 4 al 5 febbraio 2016 sono pervenute al Ministero 3.168 domande, da parte delle imprese ricettive di cui al citato D.M. del 7 maggio 2015, per il riconoscimento del credito d'imposta relativo alle spese sostenute durante l'anno 2015, per un totale di 90.525.113,21 euro su 50.000.000,00 euro messi a disposizione dallo Stato. In attuazione della norma inserita dal citato articolo 1, comma 320, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato emanato il [provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2016](#), pubblicato nel sito *Internet* dell'Agenzia, il quale definisce le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta e la procedura di controllo automatizzato.

Infine, si ricorda che l'attività agrituristica trova la propria disciplina generale nella legge n. 96/2006, che ha interamente abrogato la previgente normativa (L. n. 730/1985). La legge 96/2006 si configura, pertanto, come "legge quadro", sulla base dell'art. 117 Cost., che attribuisce alla competenza regionale le materie dell'agricoltura e del turismo. In particolare, l'attività agrituristica è definita dall'articolo 2, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 come l'attività "di ricezione e ospitalità" esercitata "dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di

connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”. La medesima norma individua, altresì, i requisiti oggettivi dell’attività agrituristica.

Il **comma 4** prevede che il credito d’imposta prorogato e modificato dal comma 3 sia ripartito in **due quote annuali** di pari importo e possa essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di:

- 60 milioni di euro nel 2018;
- 120 milioni di euro nel 2019;
- 60 milioni di euro nel 2020.

Il **comma 5** dispone che, per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi 3 e 4, continuino a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 10 del D.L. n. 83/2014, disponendo, altresì, che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, si provveda all’aggiornamento del decreto attuativo della misura in oggetto (D.M. 7 maggio 2015).

Si evidenzia, a tale riguardo, che l’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, demanda a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **sentita la Conferenza unificata** di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, la definizione delle disposizioni applicative della misura, con riferimento, in particolare: a) alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta; b) alle tipologie di interventi ammessi al beneficio; c) alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo; d) alle soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; e) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo. Si ricorda che, in attuazione di quanto sopra previsto, è stato adottato il citato D.M. 7 maggio 2015.

Il **comma 6**, infine, interviene sul comma 7 dell’articolo 10 del D.L. 83/2014, **rideterminando** il limite massimo di spesa per la concessione del credito di imposta ivi previsto relativo alle spese per riqualificazione delle imprese turistico alberghiere sostenute nei periodi di imposta dal 2014-2016. In particolare, si prevedono i seguenti nuovi limiti:

- **41,7 milioni** di euro per gli anni **2017** e **2018** (in luogo dei 50 milioni previsti per ciascun anno dalla norma vigente);
- **16,7 milioni** di euro per l’anno **2019** (in luogo dei 50 milioni previsti dalla disciplina vigente).

La relazione tecnica afferma che tenuto conto degli attuali livelli di fruizione del credito di imposta (come rappresentati dalla medesima relazione) è possibile operare la corrispondente riduzione dei limiti massimi complessivi indicati nell’articolo 10, comma 7 del D.L. n. 83/2014.

Articolo 3

(Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

L'**articolo 3** proroga le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).

Il **comma 1** proroga l'aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97) a fronte di **investimenti in beni materiali strumentali nuovi**, nonché per quelli in **veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali** nell'attività dell'impresa. L'agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate **entro il 31 dicembre 2017** ovvero **sino al 30 giugno 2018**, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata).

In generale, al fine di circoscrivere la tipologia di beni che beneficiano della misura è utile soffermarsi sulla nozione di bene materiale "strumentale nuovo". Gli investimenti devono riferirsi a beni caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all'attività dell'impresa beneficiaria, in sostanza devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa (cfr. in tal senso la Circolare 5/E del 19 febbraio 2015). Tali beni devono poi essere contraddistinti dall'attributo della novità, inteso come bene mai utilizzato da altri soggetti. In concreto un bene è definibile come nuovo quando viene acquistato dal produttore o dal rivenditore, da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, e il bene non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto. Al riguardo si precisa che il requisito della novità è riconosciuto anche al bene esposto in *show room* e utilizzato dal rivenditore a solo scopo espositivo.

Il **comma 2** introduce un **nuovo beneficio** riconoscendo per i beni materiali strumentali nuovi ad **alto contenuto tecnologico** atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.

Il **comma 3** dispone, nei confronti dei soggetti che beneficiano dell'ammortamento di cui al comma precedente e che investono in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge e riportato di seguito, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40%.

Il **comma 4** stabilisce che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali (comma 2) e immateriali (comma 3) di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In pratica il bene deve "entrare" attivamente nella catena del valore dell'impresa.

La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Il **comma 5** prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte.

Il **comma 6** ribadisce che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016, pertanto, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

Articolo 4 *(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)*

L'**articolo 4** estende di un anno, **fino al 31 dicembre 2020**, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta. A decorrere dal 2017 la misura dell'agevolazione è elevata dal 25 al **50 per cento**.

Il **credito d'imposta può essere utilizzato anche** dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di **soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti** o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

L'**importo massimo annuale** del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a **20 milioni di euro**.

Sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di "personale altamente qualificato".

Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.

Si chiarisce, infine, che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.

L'**articolo 4** interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 con le seguenti modifiche.

La lettera *a*) estende di un anno, **fino al 31 dicembre 2020**, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta. La misura del credito d'imposta è inoltre elevata dal 25 al **50 per cento delle spese incrementali** sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La lettera *b*) stabilisce che il credito d'imposta **può essere utilizzato anche** dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di **soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti** o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella

lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (D.M. n. 220 del 1996).

La lettera *c*) eleva l'**importo massimo annuale** del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario da 5 a **20 milioni di euro**. Rimane la condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro.

La lettera *d*) prevede tra le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta quelle relative a **personale** impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in luogo della precedente formulazione che richiedeva la qualifica di "personale altamente qualificato" nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced o di cui all'allegato 3 della legge di stabilità.

La lettera *e*) abroga la norma che prevedeva un incremento della misura al 50 per cento per determinate spese, dal momento che con la norma in esame la misura del 50 per cento è prevista per tutte le spese ammissibili.

La lettera *f*) chiarisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.

Il **comma 2** stabilisce che le norme introdotte dal comma 1, ad eccezione di quanto previsto alla lettera *f*), hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.

L'articolo 3 del **D.L. n. 145 del 2013** ha istituito un **credito di imposta** a favore delle imprese che investono in attività di **ricerca e sviluppo**. In sintesi, la misura prevedeva un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementalmente sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima di 50 mila euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione.

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 35 e 36) aveva già modificato tale disciplina in più punti:

- l'aliquota dell'agevolazione è ridotta dal 50 al 25 per cento. La **norma in esame** ripristina, a decorrere dal 2017, la misura del **50 per cento** (comma 1, **lett. a**);
- l'aliquota resta al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca e start-up innovative. La **norma in esame**, avendo elevato al 50 per cento la misura per tutte le spese, sopprime tale previsione (comma 1, **lett. e**); per quanto riguarda le spese ammissibili, inoltre, è ritenuto sufficiente l'impiego di personale in attività di ricerca e sviluppo (comma 1, **lett. d**);

- l'importo massimo per impresa è aumentato da 2,5 milioni a 5 milioni di euro per impresa. La **norma in esame** eleva ulteriormente tale importo a **20 milioni** (comma 1, **lett. c**);
- la soglia minima di investimenti agevolabili è ridotta da 50 mila a 30 mila euro;
- per poter beneficiare del credito d'imposta, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. La **norma in esame** prolunga tale periodo **fino al 31 dicembre 2020** (comma 1, **lett. a**);
- non è previsto un limite di fatturato delle imprese;
- non sono contemplate le spese relative alla creazione di nuovi brevetti (anche in considerazione della disciplina sul *patent box*);
- per la fruizione del credito d'imposta non si applica il generale limite annuale di 250.000 euro;
- è eliminata la procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta;
- è eliminato il riferimento al limite massimo di stanziamento di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016.

Il decreto 27 maggio 2015, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha individuato le **disposizioni applicative**, nonché le **modalità di verifica e controllo** dell'effettività delle spese sostenute, le **cause di decadenza e revoca** del beneficio, le **modalità di restituzione** del credito d'imposta indebitamente fruito.

L'Agenzia delle entrate con la **circolare n. 5/E del 2016** ha fornito chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, alle modalità di calcolo e di utilizzo, nonché in ordine alle ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta. Il credito d'imposta è cumulabile con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall'articolo 18 del D.L. n. 91/2014. I costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l'intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da *patent box*. Il bonus è concesso in maniera automatica, a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate.

Si ricorda che in passato l'articolo 1 del D.L. 70/2011 aveva istituito un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che avessero finanziato progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca le quali potessero sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in *joint venture* ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

Articolo 13 *(Nuova Sabatini)*

L'**articolo 13** proroga di due anni, fino al **31 dicembre 2018**, il termine per la **concessione dei finanziamenti** agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (**cd. Nuova Sabatini**). Conseguentemente, sono stanziati **28 milioni** di euro per l'anno **2017**, **84 milioni** di euro per l'anno **2018**, **112 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal **2019** al **2021**, **84 milioni** di euro per l'anno **2022** e **28 milioni** di euro per l'anno **2023** per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei **contributi statali** in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi.

Per favorire la transizione del sistema produttivo alla **manifattura digitale**, sono ammessi alla misura agevolativa gli **investimenti in tecnologie**, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID). Per tali tipologie di investimenti, il **contributo statale** in conto impianti è **maggiorato del 30 per cento** rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti "maggiorati" è riservato dunque il **20 per cento delle risorse statali stanziata** dall'articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del **30 giugno 2018** nell'ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.

Si consente infine un **incremento dell'importo massimo** dei finanziamenti a valere sul *plafond* costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., **fino a 7 miliardi di euro**, dagli attuali 5 miliardi

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2016 **fino al 31 dicembre 2018** il **termine** per la **concessione dei finanziamenti** per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 69/2013 (**cd. Nuova Sabatini**).

*Si osserva che l'articolo 2 del D.L. n. 69/2013 fa specifico riferimento alle **micro, piccole e medie imprese**¹. L'articolo in esame, al comma 1 fa*

¹ Si ricorda che la micro impresa - definita dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese - è quella che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro. Nella citata raccomandazione viene fornita anche una definizione di piccola impresa (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro) e di media impresa (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio

invece riferimento alle sole piccole e medie imprese, mentre, al comma 3, nel delineare l'ambito applicativo delle disposizioni in esso contenute richiama le micro piccole e medie imprese.

Sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo.

Lo strumento agevolativo **cd. "Nuova Sabatini"** - istituito dall'**art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69** (legge n. 98/2013) è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi delle piccole e medie imprese.

La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e prevede l'accesso ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti (anche mediante operazioni di *leasing* finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, *software* ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013).

La normativa del 2013 prevede che i finanziamenti in questione siano concessi da parte di banche e società di *leasing* finanziario, a valere su un *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.a. incrementato (comma 243 dell'art.1 della L.190/2014) fino al limite massimo di 5 miliardi di euro. Dunque, il *plafond* di risorse messo a disposizione da CDP S.p.a. può essere utilizzato dalle banche e dagli intermediari finanziari, aderenti all'apposita convenzione tra MISE ABI e CDP², per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo non superiore a 2 milioni di euro a fronte degli investimenti sopra descritti, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013).

Alle PMI è concesso dal MISE, sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati, un contributo in conto impianti pari all'ammontare degli interessi calcolati nella misura massima e con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: D.M. 27 novembre 2013 e D.M. 25 gennaio 2016 (comma 4). Ai sensi di tale normativa attuativa, il contributo in conto impianti è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale, su un finanziamento quinquennale e di importo pari all'investimento, al tasso del 2,75%.

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" fino al massimo previsto dalla normativa

inferiore a 43 milioni di euro). Le PMI che soddisfano i diversi criteri possono beneficiare sia di programmi comunitari e nazionali di sostegno alle imprese, come i finanziamenti per la ricerca, la competitività e l'innovazione, che altrimenti non sarebbero concessi in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'UE sia di un minor numero di requisiti o costi ridotti per ottemperare alla legislazione dell'UE.

² In attuazione della norma, in data 14 febbraio 2014 è stata stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana e CDP una Convenzione che disciplina le condizioni, i criteri e le modalità di utilizzo da parte delle banche del *plafond* di provvista CDP.

vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo della previsione (comma 6 del D.L. n. 69/2013).

Con il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento, compreso il *leasing* finanziario, non necessariamente erogato a valere sul *plafond* di provvista CDP (articolo 8, comma 1).

Con decreto interministeriale 25 gennaio 2016 è stata conseguentemente ridefinita la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo statale in relazione ai predetti finanziamenti, già contenuta nel D.M. 27 novembre 2013. Il 23 marzo 2016 è stata emanata la nuova circolare attuativa. Come rilevano i [dati attuativi della misura](#)³ pubblicati dal MISE nel sito istituzionale e riportati nella relazione tecnica del provvedimento⁴ (le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per la misura in questione sono state interamente impegnate) la Nuova Sabatini rappresenta uno dei principali strumenti di sostegno ai nuovi investimenti della micro piccola e media impresa.

Con riferimento alle **risorse** statali appostate per la misura in questione, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno **stanziamento iniziale** pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9 *bis*, lett. *b*)) è stata costituita nell'ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un'apposita contabilità speciale n. 5850 denominata "Contributi per investimenti in beni strumentali" nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiari.

Le risorse stanziare dal D.L. n. 69/2013 sono state **successivamente incrementate** dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, un incremento di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l'anno 2021.

Si evidenzia che le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio **7489, pg. 1/MISE** sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di **riduzioni lineari** a copertura di norme sul contenimento della spesa.

La tabella E della legge di stabilità 2016, che non ha apportato variazioni alla legislazione vigente, espone uno stanziamento di **61,8 milioni** per il **2016**, di **76,7 milioni** per **ciascuno degli anni 2017-2018** e un importo complessivo di 130,2 milioni per il periodo 2019-2021.

³ Con decreto direttoriale del 02 settembre 2016 è stata disposta, a partire dal giorno successivo, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi statali, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

⁴ Cfr. anche la [Relazione sulle spese pluriennali e di investimento allegata alla Nota di aggiornamento al DEF 2016](#).

Il **bilancio a legislazione vigente 2017-2019** espone uno stanziamento di 76,7 milioni per il 2017 e per il 2018 e di 69,2 milioni per il 2019. La Sez. II del DDL in esame non interviene su tali stanziamenti.

Posto l'andamento della misura, la [Relazione sulle spese pluriennali e di investimento allegata alla Nota di aggiornamento al DEF 2016](#) evidenzia che la normativa vigente limita la possibilità di concedere contributi solo su finanziamenti deliberati entro il 31 dicembre 2016, rilevando in merito l'opportunità che con il provvedimento di bilancio 2017-2019 si procrastini la data del 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018, e si disponga un ulteriore stanziamento che possa prolungare l'operatività della misura per tutto il 2018⁵.

Conseguentemente alla proroga della fruibilità dei finanziamenti, il **comma 2** stanziava l'importo di **28 milioni** di euro per l'anno **2017**, di **84 milioni** di euro per l'anno **2018**, di **112 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal **2019** al **2021**, di **84 milioni** di euro per l'anno **2022** e di **28 milioni** di euro per l'anno **2023** per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei **contributi statali** in conto impianti rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi ai sensi dello strumento agevolativo in questione (articolo 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013).

Si tratta, in sostanza, di un rifinanziamento della dotazione già prevista a legislazione vigente per i contributi statali in conto impianti dall'articolo 2, commi 4 e 8 del D.L. n. 69/2013 e ss. mod. (per cui si rinvia, *supra*, alla ricostruzione normativa relativa alle risorse statali appostate per la misura in questione).

Al fine di favorire per la transizione del sistema produttivo alla **manifattura digitale** e incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, il **comma 4** ammette ai finanziamenti e ai contributi statali previsti dalla misura agevolativa della "Nuova Sabatini" gli investimenti realizzati dalle micro, piccole, e medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di **investimenti in tecnologie**, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID).

⁵ La citata [Relazione](#) espone un'analisi previsionale dalla quale emerge un fabbisogno complessivo di ulteriori 212 milioni di euro complessivi nel periodo 2017-2023. L'analisi è stata condotta sulla base dell'attuale *trend* di impiego delle risorse e stimando, per effetto della più generale politica di stimolo degli investimenti messa in atto dal Governo (maxiammortamento), un incremento realistico di circa il 20% , anche in ragione dei nuovi soggetti finanziatori non più "vincolati" alla provvista finanziaria di CDP.

Per tali tipologie di investimenti, il **contributo statale** in conto impianti di cui al citato articolo 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013 è concesso, ai sensi del **comma 5**, con una **maggiorazione del 30 per cento** rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina (articolo 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013 e relative disposizioni attuative), fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile in materia di aiuti di Stato.

Per far fronte ai contributi statali in conto impianti “maggiorati” di cui al comma 5 a favore degli investimenti per la manifattura digitale di cui al comma 4, il comma 3 riserva ad essi una quota pari al **20 per cento delle risorse statali stanziare** dall’articolo in esame, disponendo che le risorse non utilizzate alla data del **30 giugno 2018** nell’ambito della predetta riserva, rientrino nella disponibilità della misura.

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall’articolo in commento, l’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l’obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell’articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall’obbligo di notifica⁶.

Opera in tali casi il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (*General Block Exemption Regulations (GBER)*), che ha abrogato, con decorrenza dal primo luglio 2014, il precedente regolamento (CE) della Commissione europea 6 agosto 2008, n. 800/2008 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2020. Il Regolamento in questione si applica, tra l’altro, alle seguenti categorie di aiuti di Stato: **aiuti alle PMI** sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti. Il regolamento definisce soglie di notifica e intensità di aiuto⁷ più alte rispetto al passato.

Fanno poi eccezione all’obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE “*de minimis*”, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. *de minimis*, si richiama innanzitutto il [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) che è

⁶ Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE i progetti (nazionali) diretti a istituire o modificare aiuti sono comunicati alla Commissione europea in tempo utile perché essa presenti le sue osservazioni. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107 TFUE, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2 dello stesso articolo 108. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. Ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 108 del TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109 TFUE, che possono essere dispensate dalla procedura di notifica.

⁷ L’intensità di aiuto è importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri

applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli⁸.

Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per gli aiuti cd. *de minimis* nel settore agricolo opera, invece, il [Regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#). Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Ogni Stato membro ha a disposizione un *plafond* nazionale che costituisce l'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell'arco di tre esercizi finanziari; per l'Italia il *plafond* è pari a 475.080.000 euro (1% del valore della produzione agricola nazionale).

Il **comma 6** consente, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un **incremento dell'importo massimo dei finanziamenti a valere sul suddetto *plafond* dagli attuali 5 miliardi fino a 7 miliardi di euro.**

Quanto all'utilizzo del *plafond*, si segnala che a settembre 2016, risultano erogati, sulla base dei dati forniti da CDP, circa 3,2 miliardi di euro, con una disponibilità residua di circa 1,8 miliardi di euro.

⁸ L'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013, fissa il campo di applicazione disponendo che esso si applichi agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Articolo 14

(Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative)

L'articolo 14 rafforza gli **incentivi fiscali** previsti per i soggetti che investono nel **capitale sociale** delle **start-up innovative** e delle **PMI innovative**.

Si prevede, in primo luogo, che a decorrere **dall'anno 2017** l'investimento massimo detraibile sia **aumentato a euro 1.000.000**, mentre il **termine minimo di mantenimento** dell'investimento detraibile è **aumentato a tre anni**. Inoltre, la percentuale dell'investimento considerata è **aumentata al 30% del totale**.

Con il [decreto-legge n. 179 del 2012](#) (cd. decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla [legge n. 221/2012](#)), in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative viene introdotta per la prima volta nell'ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la **start-up**: per questo tipo di impresa⁹ viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare. In seguito, sono state apportate alcune modifiche significative sul fronte delle *start-up* innovative, di cui sono stati semplificati e ampliati i requisiti d'accesso, al fine di rendere la normativa più efficace nell'incoraggiare l'imprenditorialità innovativa. La normativa a favore delle *start-up* innovative non riguarda un solo settore ma fa riferimento potenzialmente a tutto il mondo produttivo. I contenuti principali della nuova normativa sono:

- **Definizione di start-up.** La normativa si riferisce esplicitamente alle "*start-up* innovative" per evidenziare che destinataria non è qualsiasi nuova impresa ma quelle il cui oggetto sociale è legato all'innovazione e alla tecnologia. Per beneficiare delle misure di sostegno, la *start-up* deve presentare le seguenti caratteristiche: essere operativa da non più di 60 mesi; avere la residenza in Italia ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio

⁹ Dal punto di vista settoriale, la gran parte delle *start-up* innovative (oltre l'80%) opera nel settore dei servizi privati alle famiglie e alle imprese. Se si escludono i comparti del turismo e del commercio, emerge che il 76% delle *start-up* italiane fornisce servizi alle imprese. In particolare, le attività nettamente prevalenti sono quelle relative alla consulenza informatica e alla produzione di software (circa il 42% del totale *start-up*). Seguono le attività di ricerca scientifica e sviluppo e le attività professionali e tecniche (28%). Solo il 18% delle *start-up* innovative opera nei settori dell'industria manifatturiera e delle costruzioni; infine il commercio incide soltanto per il 4% del totale. All'interno del manifatturiero prevalgono le fabbricazioni di computer e prodotti di elettronica e ottica, di macchinari ed apparecchiature e di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche.

economico europeo (in tali casi purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia); avere meno di 5 milioni di euro di fatturato; non deve distribuire utili; avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica; non essere costituita da una fusione o scissione societaria. Inoltre, la *start-up* deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 270/2004; essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

- **Definizione di incubatore certificato.** L'incubatore certificato di imprese *start-up* innovative, è qualificato come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti: dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere *start-up* innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; dispone di attrezzature adeguate all'attività delle *start-up* innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a *start-up* innovative; ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a *start-up* innovative.
- **Sezione speciale del Registro delle imprese.** Le *start-up* e gli incubatori certificati devono registrarsi in una [sezione speciale del Registro delle imprese](#) creata *ad hoc* presso le Camere di Commercio. Questa registrazione permette di dare pubblicità, effettuare controlli e garantire il monitoraggio dell'impatto che la nuova legislazione avrà sulla crescita economica e l'occupazione¹⁰.
- **Abbattimento degli oneri per l'avvio d'impresa.** La *start-up* , a differenza delle altre aziende, non deve pagare gli oneri di costituzione e registrazione presso le Camere di Commercio fino al quinto anno dopo l'iscrizione nella

¹⁰ A fine dicembre 2015 il numero di *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, è pari a 5.143, in aumento di 439 unità rispetto alla fine di settembre (+9,3%). Le *start-up* rappresentano lo 0,33% del milione e mezzo di società di capitali italiane. Il capitale sociale delle *start-up* è pari complessivamente a poco più di 258 milioni di euro, che corrisponde in media a quasi 50 mila euro a impresa (il capitale medio è rimasto stabile rispetto al trimestre precedente).

sezione speciale del registro delle imprese (vi è l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio). Inoltre vengono introdotti alcuni requisiti di forma per l'atto costitutivo e per la domanda di iscrizione nel registro delle imprese; con [D.M. 17 febbraio 2016](#) sono state definite le linee guida per la redazione dell'atto costitutivo delle stesse: si tratta del decreto che ha introdotto, per la prima volta, la possibilità di costituire una *start-up* senza l'obbligo di andare dal notaio.

- **Disciplina in materia di lavoro applicabile alle *start-up*.** La *start-up* può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto può essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore può continuare a lavorare in *start-up* solo con un contratto a tempo indeterminato. Con il [decreto-legge n. 145 del 2013](#) (convertito in [legge 21 febbraio 2014, n. 9](#)) è stata introdotta una disposizione per facilitare i visti di ingresso e permesso di soggiorno per lavoratori extracomunitari nelle *start-up* innovative.
- **Credito d'imposta: è previsto un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle *start-up* innovative e negli incubatori certificati.** Il decreto attuativo prevede a favore delle *start-up* innovative e degli incubatori certificati un'apposita riserva del valore di 2 milioni a valere sulla dotazione generale a disposizione di tutte le imprese.
- **Remunerazione con strumenti finanziari della *start-up* innovativa e dell'incubatore certificato.** Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli simili ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese *start-up* innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l'assegnazione di *stock options* al personale dipendente o ai collaboratori di un'impresa *start-up*.
- **Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali *online*.** Viene introdotta un'apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese *start-up* innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (*crowdfunding*). Per quanto riguarda l'accesso al credito, le *start-up* potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.
- **Accesso semplificato**, gratuito e diretto per le *start-up* al Fondo Centrale di Garanzia, il fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la

concessione di garanzie sui prestiti bancari. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle *start-up*.

- **Sostegno all'internazionalizzazione.** Vengono *incluse* anche le imprese *start-up* innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia.
- **Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in *start-up*** provenienti da aziende e privati per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in *start-up*, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in *start-up*. L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche il 19% dell'importo investito nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, oppure, se l'investitore è una società, di dedurre dal reddito il 20% di quanto versato nella *start-up*. Tali percentuali crescono rispettivamente al 25 e al 27% se l'azienda prescelta sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico o è a vocazione sociale, cioè se si tratta di imprese che operano esclusivamente nei settori indicati dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 155/2006 (tra gli altri assistenza sociale, educazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale). Le disposizioni sono state attuate con [D.M. 30 gennaio 2014](#) e con [D.M. 25/02/2016](#): a quest'ultimo rinvia, in quanto applicabile, la norma in esame, per le modalità applicative delle nuove agevolazioni ivi previste.

All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si prevedeva che - nel quadriennio 2013/2016 - **l'investimento massimo detraibile dall'IRPEF** - per le persone fisiche che avessero riversato somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative - fosse un'aliquota pari al 19% del totale, non potesse eccedere l'importo di euro 500.000 (in ciascun periodo d'imposta) e dovesse essere mantenuto per almeno due anni.

Il **comma 1** prevede invece che, a decorrere **dall'anno 2017**, l'investimento massimo detraibile sia **aumentato a euro 1.000.000** per le somme "di cui al comma 3". Il **termine minimo di mantenimento** dell'investimento detraibile è poi **aumentato a tre anni**.

Al citato articolo 29 si prevedeva anche che - nel quadriennio 2013/2016 - **l'investimento massimo deducibile dall'IRES** - per somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati

direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative - fosse un'aliquota pari al 20% del totale, non potesse eccedere l'importo di euro 1.800.000 (in ciascun periodo d'imposta) e dovesse essere mantenuto per almeno due anni.

Qui il comma 1 si limita a prevedere che il **termine minimo di mantenimento** dell'investimento detraibile sia **umentato a tre anni**. Si prevede poi che la percentuale dell'investimento considerata (sia ai fini delle detrazioni che per le deduzioni) sia **umentata al 30% del totale**, a decorrere **dal 2017**: ciò vale anche per le *start-up* a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (che già godono di una disciplina speciale, per la quale la detrazione è pari al 25% e la deduzione è pari al 27%).

Benché il **comma 2** limiti l'efficacia condizionata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE a due sole fattispecie agevolative introdotte al comma 1 (l'incremento del tetto della detrazione a 1.000.000 euro e l'aumento delle aliquote al 30 per cento del totale dell'investimento), il comma 1 è tutto innestato nell'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012 con la tecnica della novella: pertanto presumibilmente è tutto interessato dal comma 9 della norma citata, secondo cui "l'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico".

Ai sensi del **comma 3**, poi, **viene meno la limitazione** che consentiva alle **piccole e medie imprese (PMI) innovative** - che operavano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale - di valersi delle agevolazioni fiscali di cui al predetto articolo 29 **solo qualora** fossero "in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico". Pertanto, all'articolo 4 del [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la novella introdotta fa sì che le agevolazioni di cui all'articolo 29 citato **si applichino a tutte le PMI innovative**.

La disciplina vigente già collega la definizione di “**piccole e medie imprese innovative**” all'accesso ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle *start-up* innovative dalla legislazione vigente. Si tratta di una definizione che rinvia a quella contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, ossia le imprese che: occupano meno di 250 persone; il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro; oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Occorre poi - per il [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 - che: siano società di capitali, costituite anche in forma cooperativa; siano residenti in Italia o in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; abbiano l'ultimo bilancio certificato e l'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; non siano in possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato; non siano iscritte al registro speciale previsto per le *start-up* innovative e l'incubatore certificato.

Con riguardo all'individuazione del contenuto innovativo dell'impresa, è inoltre necessaria la presenza di almeno due dei seguenti requisiti: volume di spesa in ricerca e sviluppo; personale qualificato; titolarità di privative industriali. Nello specifico i requisiti richiesti sono:

1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa, escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative alla sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale, ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso; Si ricorda che anche la disciplina delle *start-up* innovative prevede, accanto ad alcuni requisiti attinenti alle caratteristiche generali delle imprese, anche il possesso di almeno due dei tre requisiti attinenti all'innovatività relativi alla spesa in ricerca e sviluppo, personale qualificato e titolarità di brevetti. In particolare per le *start-up* innovative il volume di spesa (in ricerca, sviluppo ed innovazione) deve esser uguale o superiore al 15 per cento;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei

diritti relativi a programmi per elaboratore (software), purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Tale requisito relativo al possesso di brevetti, marchi, modelli, oltre che in relazione a invenzioni industriali, biotecnologiche, nuove varietà vegetali, anche a programmi per elaboratore (*software*) è identico a quello richiesto alle *start-up* innovative (articolo 25, comma 2, lett. h), n. 3) del DL 178/2012).

La clausola di salvaguardia della disciplina europea, in proposito, è anch'essa variata, non consistendo più "nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014"¹¹, bensì “**nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio** (2014/C 19/04)”.

Si tratta del documento recante gli **indirizzi** in base ai quali la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato, destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene che lo sviluppo del mercato del finanziamento del rischio e il miglioramento dell'accesso a tale mercato da parte delle piccole e medie imprese («PMI»), le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative siano di grande importanza per l'economia dell'Unione nel suo complesso e, pertanto, meritino la declaratoria di compatibilità con la disciplina di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le restanti modifiche sono di **coordinamento formale**, in conseguenza dell'abrogazione della norma recante la predetta limitazione.

¹¹ Tale regolamento dichiarava alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. In particolare, l'articolo 21 riguarda le condizioni di compatibilità dei regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI.

Articolo 15 ***(Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative)***

L'articolo 15 reca, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le *start-up* innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON; si prevede il coinvolgimento di Invitalia, del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni.

Il comma 1 autorizza nel biennio la spesa di **130 milioni di euro (70 nel 2017 e 60 nel 2018)** per il finanziamento delle iniziative relative all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I, Capo 01, del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185](#)).

Esse costituiscono un **complesso di incentivi**, destinati prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali: si prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti della disciplina unionale sugli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*"). L'articolo 2 (delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive) della legge [10 dicembre 2014 n. 183](#) ne prevedeva una razionalizzazione. Il regolamento adottato con [decreto 8 luglio 2015, n. 140](#) del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 2015, individua criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in questione, volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile: vi si demanda ad un apposito provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del MiSE la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa.

Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del MiSE per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (detta Invitalia)** ed all'uopo dedicato.

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia) S.p.A., è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Si ricorda che la legge finanziaria

per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri in riferimento al suo operato: nell'esercizio di tali poteri, con la [Circolare del 9 ottobre 2015](#) il MiSE ha avallato il programma "Nuove imprese a tasso zero", che include incentivi che finanziano progetti d'impresa con spese fino a **1,5 milioni** di euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento *de minimis* e consistono in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della **durata massima di 8 anni**, che può coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento. Lo stanziamento iniziale è di circa **50 milioni** di euro.

Nel conto infruttifero confluiranno **anche un terzo delle disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo**, istituito ai sensi dell'articolo 4 del [decreto](#) del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004¹², **nonché i rientri dei finanziamenti erogati** dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185¹³.

All'erogazione dei **finanziamenti agevolati** per gli interventi per le **start-up innovative**, ai sensi del **comma 2**, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di **50 milioni di euro per l'anno 2017** e di **50 milioni di euro per l'anno 2018**: essa andrà destinata al sostegno alla nascita e allo sviluppo delle predette imprese, di cui al [decreto](#) 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico¹⁴.

¹² L'articolo 4 citato è relativo all'istituzione di un apposito fondo rotativo per la gestione dei mutui agevolati concessi ad Invitalia, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 185/2000, con il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni ivi previste a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego; si rammenta che le misure relative all'autoimpiego (di cui al medesimo [D.Lgs. n. 185 del 2000](#), ma al titolo II non richiamato dalla norma in commento) rappresentano un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai soggetti privi di occupazione residenti nelle aree depresse, ai fini della creazione di attività di lavoro autonomo o della costituzione di microimprese o della creazione di iniziative di autoimpiego in forma di *franchising*.

¹³ I rientri quindi potrebbero anche derivare da esiti patologici delle misure previste dal capo III del medesimo titolo I del citato decreto legislativo n. 185/2000: si tratta delle iniziative **dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito**.

¹⁴ In riferimento agli impieghi del Fondo per la crescita sostenibile, si rammenta che, già a partire dal D.M. 20 giugno 2013, essi hanno finanziato interventi, volti al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo - finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al significativo miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti - di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese. In questo quadro, il MiSe ha emanato decreti di concessione di agevolazioni per programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, attuati da imprese *start-up*.

Esso destina risorse ai piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. I piani di impresa in questione possono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di investimento e/o il sostenimento dei costi di esercizio; i programmi di investimento considerati sono quelli aventi ad oggetto l'acquisizione di: a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto; b) componenti hardware e software funzionali al progetto; c) brevetti e licenze; d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi. I costi d'esercizio finanziabili includono: interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa; quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, necessari all'attività di impresa, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l'agevolazione delle spese di acquisizione; canoni di *leasing* ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature; costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti di legge; licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà industriale; licenze relative all'utilizzo di *software*; servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, con particolare riferimento a quelli forniti dagli incubatori certificati.

Le citate misure agevolative sono poi oggetto di un'ulteriore facoltà di finanziamento, accordata dal **comma 3** al Ministero dello sviluppo economico ed alle Regioni: **nell'anno 2017, 120 milioni aggiuntivi possono essere ricavati** (70 per l'autoimprenditorialità e 50 per le *start-up* innovative) dalle risorse del programma operativo nazionale "Imprese e competitività", sui Programmi Operativi Regionali e sulla connessa Programmazione nazionale 2014-2020.

Il [PON Imprese e Competitività](#) rende disponibili 45,5 milioni di euro per gli interventi Smart & Start Italia per la nascita e lo sviluppo di startup innovative e nuove imprese a tasso zero per il sostegno alla nuova imprenditorialità. È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2016, il decreto ministeriale 9 agosto 2016 di assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale.

Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuoverà specifici accordi con le Regioni.

Articolo 16 *(Perdite fiscali di start-up partecipate da società quotate)*

L'**articolo 16** consente la **cessione delle perdite** prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende **a favore di società quotate** che detengano una **partecipazione** nell'impresa cessionaria pari almeno al **20 per cento**.

Il **comma 1** permette alle società quotate la possibilità di **acquisire le perdite fiscali**, utilizzabili in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile e per l'intero importo (articolo 84 del TUIR), da parte di **società start-up partecipate per almeno il 20 per cento**.

La cessione può avvenire con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta, ovvero tramite notifica all'ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al competente concessionario del servizio della riscossione (articolo 43-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973).

Sono previste le seguenti **condizioni**:

- le **azioni** della società cessionaria o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, devono essere **negoziare in un mercato regolamentato** o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;
- il rapporto di partecipazione deve prevedere una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al **20 per cento**;
- la società cedente **non** deve svolgere in via prevalente **attività immobiliare**;
- la cessione deve riguardare l'**intero ammontare delle perdite** fiscali.

Il **comma 2** elenca le seguenti ulteriori **condizioni**:

- a) la società cedente e la società cessionaria devono avere un esercizio sociale coincidente;
- b) il requisito partecipativo del 20 per cento deve sussistere al termine del periodo d'imposta relativamente al quale avviene la cessione delle perdite fiscali;

c) la cessione deve essere perfezionata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il **comma 3** stabilisce che le perdite oggetto di cessione sono **compute** dalla società cessionaria **in diminuzione** del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e per la differenza nei successivi **entro il limite del reddito imponibile** di ciascuno di essi e **per l'intero importo** che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una **nuova attività produttiva**.

Tale disciplina ricalca quanto previsto dall'articolo 84, comma 2, del TUIR (come modificato da ultimo dal decreto-legge n. 98 del 2011), il quale consente di riportare le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione senza vincoli temporali e per l'intero importo a condizione che esse si riferiscano a una nuova attività produttiva.

Il **comma 4** stabilisce l'obbligo per la società cessionaria di **remunerare la società cedente** del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione all'ammontare delle perdite acquisite dell'aliquota IRES relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Le somme percepite o versate tra le società non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Il **comma 5** dispone che la società cedente non può optare per i regimi di trasparenza fiscale, consolidato nazionale e mondiale (articoli 115, 117 e 130 del TUIR) in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute.

La relazione illustrativa afferma che per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in *start-up* da parte di società quotate. A tal fine la norma attribuisce alle società quotate la possibilità di essere "sponsor" di *start-up*, consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende. La quotazione sul mercato dello "sponsor" garantisce il miglior controllo anti abusi, venendo il giudizio sulla quotata stessa dal mercato finanziario.

Articolo 17 ***(Investimenti in start-up da parte dell'INAIL)***

L'articolo 17 prevede forme di investimento da parte dell'INAIL in favore del settore delle imprese *start-up* innovative.

In particolare, si prevede che l'INAIL, previa adozione di un apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso¹⁵, dedicati all'attivazione di *start-up* innovative (come disciplinate dagli artt. da 25 a 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni), ovvero costituire e partecipare - anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri - a *start-up* di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici. I singoli atti di sottoscrizione di quote dei fondi suddetti o di costituzione e partecipazione alle società summenzionate sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per lo svolgimento delle attività in esame, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

¹⁵ Nei fondi comuni di investimento di tipo chiuso il rimborso delle quote è ammesso solo in periodi predeterminati (cfr. l'art. 1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni).

Articolo 18, commi 1-10
(Agevolazioni per investimenti a lungo termine)

L'**articolo 18, commi 1-10**, prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro *asset*. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali.

Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.

I **commi 1 e 2** consentono agli enti di previdenza obbligatoria (**Casse di previdenza private**) di effettuare **investimenti**, fino al **5 per cento** del loro **attivo** patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, in:

- a) **azioni o quote di imprese** residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo;
- b) **azioni o quote di OICR** (organismi di investimento collettivo del risparmio: ovvero Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile - Sicav, Società di investimento a capitale fisso - Sicaf, Fondi di investimento alternativi - FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo che investono prevalentemente negli strumenti finanziati indicati dalla lettera a).

La relazione governativa precisa che il predetto limite del 5 per cento ha valore limitatamente all'applicabilità delle disposizioni in commento, non ponendo alcun vincolo quantitativo alle attività di investimento che le casse previdenziali possono effettuare.

Si osserva al riguardo che la precisazione che il limite del 5 per cento ha valore limitatamente all'applicabilità dell'agevolazione in esame dovrebbe essere resa esplicita nel testo della norma.

Si evidenzia, inoltre, che a differenza di quanto affermato nella relazione, non è precisato nella norma il requisito della stabile organizzazione nel territorio italiano delle imprese residenti nella Ue o nel See

Il **comma 3** stabilisce che i **redditi** generati dai suddetti **investimenti** sono **esenti** da imposizione, sempre che non si tratti di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ovvero quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero

una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni – articolo 67, comma 1, lett. c) del TUIR).

Il **comma 4** prevede che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 1 siano **detenuti per almeno cinque anni**. **In caso di cessione prima** dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento **sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie**, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento va effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite vanno reinvestite negli strumenti finanziari individuati dal comma 2 entro 90 giorni.

Il **comma 5** consente alle **forme di previdenza complementare (fondi pensione)** di destinare somme, fino al **5 per cento** dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, negli investimenti qualificati indicati nel comma 2. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno **cinque anni (comma 6)**.

Il **comma 7** prevede che i redditi generati dai suddetti investimenti sono **esenti** e pertanto non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 20 per cento (prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005) sempre che non si tratti di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pensione, i redditi derivanti dai predetti investimenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. **In caso di cessione** degli strumenti finanziari oggetto di investimento **prima dei cinque anni** i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del periodo precedente durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti ad **imposta sostitutiva del 20 per cento**, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento, unitamente agli interessi, va effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari individuati dal comma 2 entro 90 giorni dal rimborso.

Il **comma 8** prevede che **la ritenuta sui dividendi** (articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973) e **l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato** preso la Monte Titoli S.p.A. (27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973) **non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione** istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo **derivanti dagli**

investimenti qualificati di cui al comma 2 **fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale** risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente detenuti per cinque anni.

A tal fine il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione in esame, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati ai predetti articoli 27 e 27-ter che corrispondono utili ai fondi pensione sono obbligati a comunicare annualmente all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.

Il **comma 9** dispone la **soppressione del credito d'imposta** per le casse previdenziali e i fondi pensione per **investimenti infrastrutturali**, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 91 a 94).

La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto, a decorrere dal 2015, due crediti d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria e dei fondi pensione, rispettivamente nella misura del 6 e del 9 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 91-95).

Tali agevolazioni hanno inteso compensare l'incremento dell'aliquota impositiva sui redditi di natura finanziaria, dall'11,5 al 20 per cento per gli investimenti dei fondi pensione (commi 621 e 622) e dal 20 al 26 per le casse di previdenza private (D.L. n. 66 del 2014).

Il D.M. 19 giugno 2015 ha regolamentato le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della medesima, individuando in particolare le tipologie di "attività di carattere finanziario a medio o lungo termine" per le quali è possibile beneficiare dell'agevolazione:

- azioni o quote di società ed enti, residenti fiscalmente, in Italia o in uno degli Stati membri UE o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;
- azioni o quote di OICR di durata non inferiore ai cinque anni che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a

favore di tali società, residenti, fiscalmente, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

Con [risoluzione n. 92/E](#) del 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri per l'individuazione degli investimenti che danno diritto ai crediti d'imposta previsti a favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare.

Il comma 10 stabilisce che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (nuovo comma 9-bis, dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005).

Articolo 18, commi 11-25
(Piani individuali di risparmio a lungo termine - PIR)

L'**articolo 18, commi 11-25**, stabilisce un regime di **esenzione** fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli **investimenti** effettuati in **piani di risparmio a lungo termine**. I piani individuali di risparmio (c.d. **PIR**) per beneficiare dell'esenzione devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le Pmi, nei limiti di 30mila euro all'anno e di 150mila euro nel quinquennio. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.

Il **comma 11 esenta da imposizione** i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli **investimenti** effettuati da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, in un **piano di risparmio a lungo termine**.

In particolare, sono esenti i redditi di capitale (art. 44 del TUIR) e i redditi diversi (art. 67, comma 1, dalla lett. *c-bis* alla lett. *c-quinquies* del TUIR) di natura finanziaria derivanti dagli investimenti effettuati da persone fisiche, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, in un piano di risparmio a lungo termine.

Per beneficiare dell'esenzione non deve trattarsi di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ovvero quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni - articolo 67, comma 1, lett. *c*) del TUIR). Nell'ambito delle partecipazioni qualificate si deve tener conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria: numeri 1 e 2 dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile).

Il **comma 12** contiene la definizione di **piano di risparmio a lungo termine**: tali piani si costituiscono mediante la destinazione di somme o

valori con lo scopo di effettuare **investimenti qualificati** (indicati nel comma 13) mediante l'apertura di un **rapporto di custodia o di amministrazione**, anche fiduciaria, o di gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, con opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali.

Gli operatori professionali presso i quali possono essere costituiti i PIR sono gli intermediari abilitati e le imprese di assicurazioni residenti, ovvero soggetti non residenti che operano in Italia tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina in Italia di un rappresentante fiscale scelto tra i predetti soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano è considerato cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le modalità indicate dalla norma che disciplina l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato (articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997).

La relazione governativa sottolinea che la sussistenza di un rapporto stabile e continuativo con l'intermediario consente l'attribuzione della responsabilità della gestione degli aspetti fiscali connessi con il PIR all'operatore professionale presso il quale il PIR è costituito. Tale attribuzione appare necessaria alla luce della rischiosità degli investimenti che possono essere oggetto del piano e per le esigenze di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria connesse con la concessione di un'esenzione, pertanto, nel caso di investimenti effettuati mediante PIR deve trovare applicazione il regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'esistenza di uno stabile rapporto è riscontrabile, anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, ad es. un "deposito virtuale" o una "rubrica fondi", o quando si tratti di titoli, quote o certificati che non possono formare oggetto di autonoma circolazione senza l'intervento dell'intermediario, ad es. nel caso di titoli non cartolarizzati.

Il **comma 13** prevede che **in ciascun anno solare** di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere **investiti per almeno il 70 per cento** del valore complessivo **in strumenti finanziari**, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, **emessi** o stipulati con **imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare**, fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per **almeno il 30 per cento** del valore complessivo in strumenti finanziari di **imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB** di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Il FTSE MIB è il principale indice di *benchmark* dei mercati azionari italiani: raccoglie circa l'80 per cento della capitalizzazione di mercato interna ed è

composto da società di primaria importanza e a liquidità elevata nei diversi settori industriali italiani.

Al fine di individuare le società che svolgono attività diversa da quella immobiliare, senza possibilità di prova contraria, si considera impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa, e che si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.

Il **comma 14** dispone che **non più del 10 per cento** delle somme o valori destinati nel piano **può essere investito** in strumenti finanziari emessi o stipulati **con lo stesso soggetto**, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, **oppure in depositi e conti correnti**.

Il **comma 15** prevede che le somme conferite nel piano possano essere investite **anche in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)** residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo **che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati** nel comma 13 **e che rispettano le condizioni** poste al comma 14.

Il **comma 16** stabilisce che le somme o valori destinate nel piano non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un **adeguato scambio di informazioni**.

Il **comma 17** richiede che gli **strumenti finanziari** in cui è investito il piano siano **detenuti per almeno cinque anni**. In caso di **cessione prima** dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti ad **imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni**: il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti gestori entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti gestori recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari ammessi entro 30 giorni dal rimborso.

Il **comma 18** stabilisce che **il mancato rispetto dei limiti di investimento** (previsti dai commi 13, 14 e 15) **comporta la decadenza dal beneficio fiscale** relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 17, e

l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 17.

Il **comma 19** prevede che le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute, fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti gestori provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Il **comma 20** prevede che **le minusvalenze**, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano **sono deducibili dalle plusvalenze**, differenziali positivi o **proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell'ambito del piano stesso** sottoposte a tassazione secondo quanto stabilito ai precedenti commi 17 e 18 a partire dal medesimo periodo d'imposta e non oltre il quarto. **Alla chiusura del piano le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo nell'ambito di un altro rapporto**, di cui sia titolare la medesima persona fisica, con opzione per il regime del risparmio amministrato, ovvero possono essere portati in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate (articolo 68, comma 5, del TUIR).

Il **comma 21** stabilisce, inoltre, che, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla stessa categoria, si considerano ceduti prima gli strumenti acquistati per primi, e che si considera come costo d'acquisto il costo medio ponderato dell'anno di acquisto.

Il **comma 22** prevede che **il trasferimento** di un piano di risparmio a lungo termine **da un intermediario ad un altro** non rileva ai fini del computo del periodo minimo di detenzione.

Il **comma 23** prevede che **ciascuna persona fisica non può aprire più di un piano di risparmio a lungo termine** e che **ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare**. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano, all'atto dell'incarico, devono acquisire un'autocertificazione, da

parte del titolare, con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

Il **comma 24** dispone che l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio deve tenere separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.

Il **comma 25** prevede l'**esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni** per il trasferimento *mortis causa* degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

La relazione governativa afferma che l'intervento normativo in esame nasce dall'esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano. L'obiettivo è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario.

Per veicolare il suddetto risparmio verso investimenti produttivi in modo professionale è previsto il coinvolgimento degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione come soggetti deputati alla gestione della fiscalità degli investimenti stessi. Ciò permette anche una diversificazione del portafoglio tale da contenere il rischio insito nello stesso ad un livello adeguato alle esigenze del cliente *retail* mediante l'utilizzo di qualsiasi tipo di strumento finanziario. Il particolare profilo di investimento del cliente *retail* non consente, infatti, una eccessiva esposizione al rischio insito in investimenti meno liquidi.

Il bilanciamento tra gli obiettivi di politica economica e quelli di tutela del risparmiatore viene realizzata subordinando l'incentivo fiscale alla creazione di un "contenitore" fiscale, denominato piano, idoneo ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato *retail* purché l'insieme di tali strumenti sia posseduto per un determinato periodo di tempo e sia "assemblato" seguendo criteri predeterminati. In particolare viene previsto che almeno una parte delle risorse investite sia destinato a società italiane ed europee con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle rilevanti ai fini del FTSE MIB o altri indici equivalenti. Il riferimento a tali indici ha lo scopo di focalizzare l'agevolazione fiscale sul risparmio che confluisce negli strumenti finanziari meno liquidi.

Articolo 19 **(Fondazione Human Technopole)**

L'articolo 19 istituisce una nuova Fondazione per la creazione di un'infrastruttura di interesse nazionale, a carattere scientifico e di ricerca applicata alle scienze per la vita, diretta a realizzare uno specifico progetto denominato "*Human Technopole*", all'interno dell'area Expo Milano 2015.

Il **comma 1** dispone l'istituzione di una Fondazione per la creazione di una **infrastruttura scientifica e di ricerca**, di interesse nazionale, a carattere multidisciplinare ed integrato nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, volta altresì alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca denominato "*Human Technopole*" (di seguito HT).

La finalità specificamente prevista è quella di incrementare gli **investimenti pubblici e privati** nei settori della ricerca applicata alla prevenzione e alla salute.

In proposito la norma cita la fonte normativa del progetto, l'art. 5 del D.L. 185/2015 (L. 9/2016), ed il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ([D.P.C.M. 16 settembre 2016](#)) [di approvazione del progetto esecutivo](#)¹⁶.

Si ricorda che l'art. 5, comma 2, del citato DL. 185/2015 ha previsto, per il 2015, l'attribuzione all'[Istituto Italiano di Tecnologia \(IIT\)](#) di un primo contributo di 80 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. (da riadattare, se necessario), sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate. Peraltro, il comma 1 del predetto art. 5 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per il 2015, diretta all'attuazione di iniziative che prevedono la partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse.

Si ricorda come la disposizione dell'articolo 5 del citato D.L. 185/2015, al comma 1, faccia genericamente riferimento ad "iniziative relative alla

¹⁶ Il D.P.C.M. dispone l'approvazione di un progetto esecutivo, allegato al decreto, che si presenta come un *Masterplan* redatto in lingua inglese, riferito a differenti e distinti piani di intervento. L'articolo 2, co. 1 del decreto dispone che l'IIT deve provvedere, entro trenta giorni dalla data del medesimo decreto (16 settembre 2016), ad avviare il progetto e a rendere operativo un "apposito ente" indicato in premessa, da costituire entro 24 mesi dalla medesima data.

partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.A.”.

La norma precisa che, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero.

Si dispone, inoltre, che **membri fondatori** siano il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione (**comma 2**).

In proposito si ricorda che il soggetto incaricato della realizzazione del progetto, [l'IIT](#), è un organismo pubblico già sottoposto alla vigilanza del MEF e del MIUR. Peraltro, nella conclusione alla determinazione e [relazione della Corte dei conti del 17 novembre 2015, n.108](#) sull'esercizio finanziario 2014 dell'IIT, così si sottolinea: “Sebbene ente di diritto privato, la struttura ordinamentale dell'IIT ha una decisa configurazione pubblicistica in ragione degli obiettivi perseguiti e di una dotazione finanziaria derivante prevalentemente dai contributi dello Stato”.

Il **comma 3** stabilisce la predisposizione, da parte del **Comitato di coordinamento** già previsto al D.P.C.M. del 16 settembre 2016, di uno schema di **statuto della Fondazione**, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, di concerto con il MIUR.

Al riguardo si segnala che il citato D.P.C.M., all'art. 2, co. 2, istituisce presso l'IIT, a valere sulle risorse destinate al progetto HT, un Comitato di coordinamento per l'avvio del medesimo progetto composto da 2 soggetti designati, rispettivamente, dal MEF e dal MIUR; da 3 scienziati di reputazione internazionale indicati di comune accordo dagli stessi Ministeri; dai rettori delle università pubbliche di Milano; dal presidente dell'Istituto superiore di sanità; dal presidente del CNR; dal presidente e dal direttore scientifico dello stesso IIT.

Lo statuto dovrà stabilire la denominazione della Fondazione e disciplinare, tra gli altri compiti, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, oltre alle modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico HT.

• *L'indagine parlamentare sul progetto Human Technopole*

Durante un'audizione del 20 ottobre scorso presso le Commissioni riunite 7a e 12a del Senato (v. [Resoconto del 20/10/2016](#)), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha, in particolare, sottolineato che a fine agosto 2016 è stato approvato il piano scientifico e finanziario del progetto e a settembre è stato firmato il decreto che ha autorizzato, ai sensi del sopra citato art. 5 del D.L.

185/2015 i primi 80 milioni di euro per la prima fase di realizzazione, in aggiunta al primo finanziamento di 50 milioni di euro.

In base alla documentazione depositata al Senato da rappresentanti dell'IIT per l'esame assegnato alle Commissioni riunite 7a e 12a [dell'Affare n. 827 relativo alla questione in corso d'esame, il](#) nuovo polo di didattica, ricerca e innovazione, denominato "Italia 2040 *Human Technopole*" (v. qui i [documenti acquisiti nell'ultima seduta n. 398 del 26 Ottobre 2016](#)), sarà costituito, tra l'altro, insieme alle Università pubbliche milanesi, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all'Istituto superiore di sanità (ISS), nell'area dell'Expo Milano 2015. Come osservato in sede di esame dell'Affare n. 287 al Senato, il progetto HT non risulta inserito nel Programma nazionale della ricerca (PNR).

A costituire il patrimonio della Fondazione (**comma 4**) saranno gli apporti dei Ministeri fondatori, oltre che risorse aggiuntive provenienti da ulteriori apporti dello Stato e da soggetti pubblici e privati. Si prevede in proposito che le **attività** previste possono essere **finanziate**, oltre che con mezzi propri della Fondazione, anche con i contributi di enti pubblici e di privati. La Fondazione potrà inoltre ricevere in comodato beni immobili rientranti nel demanio e nel patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

Viene anche prevista la possibilità di **affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico** alla Fondazione da parte dell'amministrazione competente, d'intesa con il MiBACT. In proposito, rimane fermo il regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto agli articoli 823 e 829, primo comma, del c.c. (rispettivamente in materia inalienabilità dei beni del demanio pubblico e passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato).

Si ricorda che l'art. 822 c.c. elenca, tra gli immobili che appartengono al demanio pubblico, gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia. Al riguardo, la dottrina prevalente parla di "demanio culturale", suggerendo la necessità che intervenga un atto di riconoscimento dell'interesse culturale (v. [qui l'approfondimento](#) sul sito del MiBACT) per la riconducibilità dei beni al particolare tipo di demanio, sia se si tratti di immobili statali o territoriali, ovvero di immobili appartenenti a privati; in ogni caso, tale riconoscimento presuppone la inalienabilità del bene medesimo, e pertanto esso non potrà formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia. In proposito, l'art. 12 del codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) disciplina la verifica dell'interesse culturale di un determinato bene, che comunque deve avvenire sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni culturali, al fine di assicurare uniformità di valutazione.

La Fondazione, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, messo appositamente a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai

rispettivi ordinamenti, da enti ed altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 196/2009.

Si tratta in particolare degli enti ed istituzioni che rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione, rientranti soggetti nell'elenco ISTAT.

La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca (**comma 5**).

Il **comma 6** fissa l'**autorizzazione di spesa** per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto HT, da erogare in base allo **stato di avanzamento** del progetto, pari a 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni per il 2018, 136,5 milioni per il 2019, 112,1 milioni per il 2020, 122,1 milioni per il 2021, 133,6 milioni per il 2022, 140,3 milioni a decorrere dal 2023.

Viene inoltre prevista una clausola di **neutralità fiscale** per tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, che sono pertanto esclusi da ogni tributo e diritto (**comma 7**).

Infine, si stabilisce che i criteri e le modalità da prevedere in attuazione delle disposizioni in esame, compresa la disciplina dei **rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia** (IIT) riferiti al progetto HT, oltre che il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui al sopra richiamato art. 5, comma 2, del DL. 185/2015 (v. *ante*) sono stabiliti con D.P.C.M., su proposta del MEF, di concerto con il MIUR (**comma 8**).

Articolo 21 *(Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)*

L'**articolo 21** istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica.

Il **comma 1** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo** con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Il Fondo generalmente è destinato a finanziare interventi nei seguenti settori:

- trasporti e viabilità;

I Fondi con le più ingenti risorse finanziarie destinate al settore dei trasporti diversi da quello stradale, - a legislazione vigente - hanno come destinazione principale trasferimenti e sono fundamentalmente riferiti al trasporto ferroviario. Sono in particolare rilevanti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Missione 8 del programma 13, Sostegno allo sviluppo del trasporto, con una dotazione per il 2017 pari a 3.737,18 milioni di euro destinati all'erogazione di somme a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti sulla rete tradizionale e per il sistema alta velocità, nonché a trasferimenti correnti per i contratti di servizio per il trasporto passeggeri e merci e alle spese per il concorso statale al pagamento degli interessi derivanti da mutui dei comuni per la ricostruzione dei sistemi ferroviari passanti. Si ricorda che gli investimenti sulla rete ferroviaria sono regolati (anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 2015) sulla base di un contratto di programma, di durata quinquennale, articolato in una parte servizi (nella quale sono disciplinate le spese relative alle manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, oltre ad ulteriori spese quali quelle attinenti alla *safety* e alla *security* del trasporto ferroviario) e in una parte investimenti.

L'altro programma di riferimento è il 13.6 destinato allo "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" (MIT), con una dotazione per il 2017 di 5.622,78 milioni di euro, al quale afferiscono le risorse destinate a finanziare il Fondo per il trasporto pubblico locale, gestite dalle regioni.

- infrastrutture;

La disposizione fa generico riferimento agli investimenti in infrastrutture. In tale ambito, merita ricordare che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, ha previsto

l'abrogazione dei commi da 1 a 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. "legge obiettivo") e della disciplina speciale che ha regolato la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006). Il nuovo Codice provvede a definire una nuova disciplina per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (artt. 200-203). Sono individuati due strumenti per la pianificazione e la programmazione: il piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP). Per una disamina delle disposizioni in materia di infrastrutture strategiche adottate nel corso della legislatura si rinvia al relativo tema.

Si ricorda, inoltre, che il regolamento di cui al D.P.R. n. 194 del 2016 (pubblicato nella G.U. del 27 ottobre 2016) reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.

- ricerca;
- difesa del suolo e dissesto idrogeologico;
 Le [norme adottate](#) nel corso della legislatura hanno riguardato, da un lato, la disciplina della *governance*, il coordinamento e la gestione degli interventi, dall'altro, le risorse finanziarie. È stata istituita la [struttura di missione contro il dissesto idrogeologico](#) con funzioni di coordinamento in ordine alla programmazione, progettazione e realizzazione di tali interventi. La tabella E della legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha disposto un rifinanziamento di 1.950 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 150 milioni di euro per il 2018 e 1.700 milioni di euro per gli anni 2019 e successivi) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), utilizzata per la copertura delle esigenze della programmazione antecedente al 2015 nonché della nuova programmazione 2015-2020.
- edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
- attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
 La disposizione fa generico riferimento ad interventi in attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni. Si ricorda che lo scorso 5 ottobre, nell'ambito dell'[audizione](#) del Ministro dello Sviluppo economico sulle linee programmatiche del dicastero, svolta dinanzi alle Commissioni congiunte 10^a Senato - X Camera, sono stati esposti gli obiettivi di politica industriale, volti a dare attuazione al [Piano nazionale Industria 4.0](#), presentato il 21 settembre 2016, che prevede investimenti innovativi per incentivare lo sviluppo e l'adozione di tecnologie abilitanti, attraverso investimenti privati su tecnologie e beni Industria 4.0, l'aumento della spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione e il rafforzamento della finanza a supporto di Industria 4.0, Venture Capital e start-up. Le politiche industriali maggiormente focalizzate su

settori altamente tecnologici opereranno nel settore spaziale e in materia di *life sciences*. Con riguardo all'internazionalizzazione delle imprese, il Ministro ha altresì evidenziato gli obiettivi e le correlate iniziative da assumere a supporto del *Made in Italy*, delle esportazioni, incluse quelle nei settori ad alto potenziale, e dell'*e-commerce*. In ambito parlamentare, si evidenzia l'attività conoscitiva condotta dalla X Commissione Attività produttive della Camera sul tema "Industria 4.0", nell'ambito dell'indagine conoscitiva conclusa il 30 giugno 2016, i cui risultati ([Doc. XVII, n. 16](#)) rappresentano, sostanzialmente, la base da cui sono state sviluppate le proposte contenute nel citato Piano governativo.

▪ informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

Le risorse stanziare per l'informatizzazione dei servizi della giustizia si ricollegano essenzialmente all'avvio del processo telematico che ha, per ora, trovato principale attuazione nel settore civile.

Un Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia da attuare entro 18 mesi era stato presentato nel marzo 2011. Tale intervento si inquadra nel Piano e-Gov 2012 che individua nella digitalizzazione della Giustizia un obiettivo prioritario. Le risorse stanziare (rilasciate per stadi di avanzamento) ammontavano a 50 milioni di euro messi a disposizione dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, tramite il Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica.

Nel bilancio 2016 - nella nota integrativa al bilancio del Ministero della giustizia - venivano indicate risorse per 22,5 mln nel 2016 per l'accelerazione del processo telematico, 17,8 mln nel 2017 e 16,4 mln nel 2018. Nello stesso bilancio 2016, sul cap. 1536 (Fondo interventi strategici finalizzati al recupero efficienza sistema giudiziario e al completamento del processo telematico) erano previsti complessivi 76,6 mln.

L'atto di indirizzo del Ministro della giustizia per il 2017 indica, tra le priorità politiche, la diffusione dei progetti di innovazione per gli uffici giudiziari. In tale ambito si prevede di attingere in modo organico dalle risorse provenienti dai fondi europei per il finanziamento, tra l'altro, dell'estensione del processo civile telematico agli uffici del giudice di pace e dello sviluppo del processo penale telematico.

Nel bilancio 2017, sul cap. 1536, sono stanziati complessivi 81,5 mln per il 2017, 82,5 mln per il 2018 e 82,5 mln per il 2019. La nota integrativa indica i seguenti stanziamenti per il processo telematico:

- processo civile telematico, 10,9 mln nel 2017, 8 mln nel 2018 e 4,5 mln nel 2019;
- processo penale telematico, 9,9 mln nel 2017, 10 mln nel 2018 e 7,2 mln nel 2019;
- infrastrutture per il processo telematico, 8,1 mln nel 2017, 8 mln nel 2018 e 8,1 mln nel 2019.

Nell'attuale legislatura, in relazione al processo civile, la legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012, art. 1, comma 19) - per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti

di trasmissione dati, per la manutenzione dei relativi servizi nonché per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico - ha autorizzato la spesa di 1,32 mln di euro per l'anno 2012, di 5 mln. per il 2013 e di 3,6 mln. a decorrere dall'anno 2014. L'onere è finanziato con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato nel processo civile previsto dall'art. 28, comma 2, della legge di stabilità 2012 (Legge. n. 183 del 2011).

Per quanto riguarda la digitalizzazione del processo amministrativo e del processo contabile, rispettivamente, l'art. 13 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) e l'art. 20-*bis* del D.L. n. 179/2012, non hanno previsto specifici stanziamenti, stabilendo che si dovesse provvedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, per l'attuazione del processo tributario telematico, prevista dal D.L. n. 98/2011 (art. 39, comma 8) e già operativo in alcune regioni, non risultano previste specifiche risorse.

- prevenzione del rischio sismico

Per una disamina delle principali norme vigenti in materia di prevenzione sismica, si rinvia al [relativo paragrafo](#) del tema web terremoti. In tale ambito, si ricorda che l'articolo 11 del D.L. 39/2009 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico. L'VIII Commissione (Ambiente) della Camera sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016.

L'operatività del Fondo sarà disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con tali decreti devono essere individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.

La norma prevede, inoltre, che i predetti provvedimenti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con **oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato**, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Si segnala come **tale modalità di utilizzo dei contributi**, che ne prevede l'impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia **già stata prevista in altre disposizioni** legislative, quali in particolare:

- il recente decreto-legge n. 189 del 2016 (A.S. 2567, in corso d'esame) sul sisma dello scorso mese di agosto, il cui articolo 14 prevede che il commissario straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima

venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato - pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato- con i medesimi soggetti finanziatori previsti dall'articolo 21 in esame;

- l'articolo 10 del decreto-legge n.104 del 2013 (L. n. 128/2013) ove, anche in tal caso, si fa riferimento ai soggetti finanziatori previsti dall'articolo 21 in questione, e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.

I criteri e le modalità di erogazione sono definiti, ai sensi del comma 11, da provvedimenti adottati dal commissario straordinario, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze

Il **comma 2** dispone che gli **interventi** finanziati con le risorse del Fondo siano **monitorati** ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Si ricorda che il citato decreto ha dato attuazione all'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

L'art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Articolo 23 *(Premio di produttività e welfare aziendale)*

L'**articolo 23**, al **comma 1** reca, in primo luogo, alcune modifiche alla disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. In secondo luogo, il **comma 1** reca norme su alcuni valori, somme o servizi, percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato - cosiddetto *welfare* aziendale -. Sempre in tema di *welfare* aziendale, i **commi 2 e 3** concernono l'esclusione di alcune fattispecie dalla base imponibile IRPEF del lavoratore dipendente.

Il **comma 1** reca alcune novelle alla disciplina tributaria specifica - attualmente stabilita dall'art. 1, commi da 182 a 189, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e dal D.M. 25 marzo 2016 - per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Si ricorda che tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinuncia al medesimo da parte del lavoratore) consiste in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Le novelle di cui alla **lettere a)** ed **e)** del **comma 1** elevano i limiti di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto. Gli attuali limiti - pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro - sono elevati, rispettivamente, a 3.000 ed a 4.000 euro (lordi).

La novella di cui alla **lettera d)** amplia l'ambito soggettivo dei lavoratori dipendenti privati ammessi al regime in esame. Secondo la norma vigente, vi rientrano i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non

superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 50.000 euro; la novella eleva quest'ultimo parametro a 80.000 euro.

La novella di cui alla **lettera b)** specifica che i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati, in base alle norme fiscali ivi richiamate, come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF rientrano nell'imposizione IRPEF ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato.

La novella di cui alla **lettera c)** prevede che alcuni valori, somme o servizi, qualora siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato, siano esclusi da ogni forma di imposizione tributaria (sia ordinaria sia agevolata). Tali fattispecie sono le seguenti: i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini IRPEF) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali ivi richiamate¹⁷); i contributi di assistenza sanitaria (destinati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione dall'IRPEF; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore (nel periodo d'imposta) a quello escluso (in base alla relativa norma generale) dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF¹⁸.

Il successivo **comma 2** esclude dalla base imponibile IRPEF i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.

Riguardo alla prima tipologia di rischio, con il richiamo normativo posto dal **comma 2**, si fa riferimento alle seguenti prestazioni: prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, da garantire alle persone non autosufficienti, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto

¹⁷ Secondo queste ultime, non concorrono a formare la parte imponibile i redditi già assoggettati ad imposta.

¹⁸ Si ricorda che, ai fini di quest'esenzione, le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro né comunque essere cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione.

domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera; prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base all'intensità, complessità e durata dell'assistenza.

Il **comma 3** pone una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'IRPEF, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari¹⁹ per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si chiarisce che rientrano in tale nozione anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.

¹⁹ Per la nozione di familiari, cfr. l'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Articoli 43-45 *(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)*

Gli **articoli da 43 a 45** istituiscono, a decorrere **dal 2018**, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (**FFO**), una sezione destinata a **finanziare i dipartimenti universitari di eccellenza**, sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (**VQR**) effettuata dall'ANVUR e della valutazione dei **progetti dipartimentali di sviluppo**, presentati dalle università.

Il Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza

La nuova sezione del FFO – che ha una dotazione annua di **271 milioni di euro**, a decorrere **dal 2018** – è volta ad incentivare, con un **finanziamento quinquennale**, l'attività dei dipartimenti universitari che si caratterizzano per l'eccellenza nella **qualità della ricerca** e nella **progettualità scientifica**, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di [Industria 4.0](#).

Nelle istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale il riferimento compiuto ai dipartimenti, si intende sostituito con il riferimento alle classi²⁰.

Le somme eventualmente **non utilizzate** confluiscono, nello stesso esercizio finanziario, nel **FFO**.

Il procedimento per l'attribuzione del finanziamento

La Commissione incaricata della valutazione

Con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si procede alla nomina della **Commissione** incaricata della valutazione delle domande presentate dalle università, che si compone di **7 membri**, di cui:

- 2 designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui, uno con funzioni di presidente;
- 4 designati dallo stesso Ministro nell'ambito di 2 rose, ciascuna con 3 soggetti, indicate rispettivamente dall'[ANVUR](#) e dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca²¹;

²⁰ Si veda, a titolo di esempio, lo [Statuto](#) della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa.

- 1 indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di nomina della Commissione è emanato, per il **quinquennio 2018-2022**, entro il **30 aprile 2017** e, a **regime**, entro il **31 dicembre** del **quarto** anno di erogazione del (precedente) finanziamento.

Per la partecipazione alle riunioni della Commissione **non sono dovuti compensi**, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi relativi a spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie del MIUR disponibili a legislazione vigente.

Anche le **attività di supporto** alla Commissione da parte della competente Direzione generale del MIUR si svolgono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La prima graduatoria sulla base dei risultati della VQR

Entro la stessa data indicata per il decreto di nomina della Commissione (dunque, entro il **30 aprile 2017** per il **quinquennio 2018-2022** e, a **regime**, entro il **31 dicembre** del **quarto** anno di erogazione del precedente finanziamento) il MIUR richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti nell'**ultima VQR** dai **docenti** appartenenti a ciascun dipartimento, la definizione di un apposito **Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD)**, che tenga conto della posizione dei dipartimenti nell'ambito della distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifici disciplinari, nonché l'attribuzione ad ogni dipartimento del relativo indice.

La **VQR 2004-2010** – il cui progetto è stato formalizzato con DM 15 luglio 2011 – è stata avviata dall'ANVUR con [bando](#) del 7 novembre 2011 ed è stata articolata sulle [14 aree disciplinari](#) individuate dal [D.M. 4 ottobre 2000, n. 175](#)²² (poi divenute 16, nel corso della valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dai Gruppi di esperti, per la suddivisione delle aree 8 e 11 in due sub-aree).

La valutazione riguardava obbligatoriamente le università e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, e consentiva ad altri enti di ricerca di sottoporsi volontariamente alla valutazione con una partecipazione ai costi.

²¹ Da ultimo, la designazione dei componenti del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca - previsto dall'art. 21 della L. 240/2010 - è stata operata con [DM 3 novembre 2015, n. 861](#).

²² Si tratta di: Area 01 - Scienze matematiche e informatiche; Area 02 - Scienze fisiche; Area 03 - Scienze chimiche; Area 04 - Scienze della terra; Area 05 - Scienze biologiche; Area 06 - Scienze mediche; Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie; Area 08 - Ingegneria civile e Architettura; Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione; Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Area 12 - Scienze giuridiche; Area 13 - Scienze economiche e statistiche; Area 14 - Scienze politiche e sociali.

Per le università, la VQR aveva, tra i suoi compiti, anche quello di fornire agli atenei una graduatoria dei dipartimenti universitari che potesse essere utilizzata come informazione e in piena autonomia dagli organi decisionali delle strutture per la distribuzione interna delle risorse.

I soggetti valutati sono stati ricercatori, assistenti, professori associati e professori ordinari (a tempo indeterminato e a tempo determinato).

Il [rapporto finale](#) della VQR 2004-2010 è stato presentato dall'ANVUR nel giugno 2013. Successivamente, a seguito di varie segnalazioni, i risultati della valutazione sono stati aggiornati, secondo quanto indicato dall'ANVUR nella [news del 30 gennaio 2014](#).

Con riferimento alla **VQR 2011–2014**, il 27 giugno 2015 è stato emanato il [DM 458/2015](#), recante le linee guida, il cui art. 2, in particolare, ha disposto che il processo di valutazione sarebbe stato avviato con l'emissione di apposito bando del Presidente dell'ANVUR e si sarebbe dovuto concludere con la pubblicazione dei risultati entro il termine del 31 ottobre 2016.

Il bando è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 30 luglio 2015, e modificato il [3 settembre 2015](#) e l'[11 novembre 2015](#).

[Qui](#) una sintesi sulle caratteristiche della VQR 2011-2014.

Successivamente, il MIUR compila la **graduatoria** per ISPD decrescente dei singoli dipartimenti, e la rende pubblica sul proprio sito internet.

Per il **primo quinquennio**, tali operazioni devono **concludersi entro la stessa data del 30 aprile 2017**.

Occorre disallineare la data prevista per la richiesta all'ANVUR e la data prevista per la disponibilità della prima graduatoria.

Per quanto riguarda la disciplina a **regime**, invece, non è indicato il termine entro cui deve essere pubblicata la graduatoria dei dipartimenti in base ai risultati della VQR.

Al riguardo, occorrerebbe valutare la possibilità di indicare il termine stesso.

Le domande di finanziamento e il progetto dipartimentale di sviluppo

La **domanda** per ottenere il finanziamento può essere presentata, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito del MIUR, dalle università statali cui afferiscono i dipartimenti collocati nelle **prime 350 posizioni della graduatoria**.

Il **numero massimo di domande** ammissibili per dipartimenti appartenenti alla stessa università statale è pari a **15**. Nel caso in cui i dipartimenti in posizione utile di graduatoria siano **più di 15**, l'università procede ad una **selezione**, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito e di ulteriori criteri che possono essere stabiliti dal singolo ateneo.

La domanda contiene un **progetto dipartimentale di sviluppo**, avente durata **quinquennale**, e relativo a:

- obiettivi di carattere scientifico;
- utilizzo del finanziamento per il reclutamento di professori e ricercatori (*ex artt.* 18 e 24, L. 240/2010, e art. 1, co. 9, L. 230/2005), nonché di personale tecnico ed amministrativo;
- premialità (*ex art.* 9, L. 240/2010: v. *infra*);
- investimento in infrastrutture per la ricerca;
- svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione;
- presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto.

Per ciascun dipartimento, può essere presentata domanda per **una sola delle 14 aree disciplinari**. Qualora, al medesimo dipartimento afferiscono docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto dipartimentale di sviluppo deve dare preminenza all'area disciplinare che ha ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati.

Per il **primo quinquennio**, il **termine finale** per la presentazione delle domande è fissato al **31 luglio 2017**.

Non è, invece, indicato il termine iniziale per la presentazione delle domande.

A **regime**, invece, le domande possono essere presentate **dal 1° maggio al 31 luglio** del **quinto** anno di erogazione del (precedente) finanziamento.

I dipartimenti finanziabili

Il **numero complessivo** dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è pari a **180**, di cui non meno di 5 e non più di 20 per ogni area disciplinare.

La **suddivisione** del numero dei **dipartimenti finanziati** per ogni area disciplinare è stabilita con il medesimo **decreto ministeriale** di nomina della Commissione valutatrice, tenuto conto della numerosità della singola area disciplinare – in termini di dipartimenti ad essa riferibili – e di criteri che hanno come obiettivo la crescita e il miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

Valutazione delle domande e assegnazione delle risorse

La valutazione delle domande si articola in **due fasi**.

Nella **prima fase**, la Commissione procede a valutare i **progetti dipartimentali di sviluppo** presentati da ciascuna università in relazione solo al dipartimento collocato nella posizione migliore in graduatoria. In caso di esito positivo, il dipartimento consegue il finanziamento, fermo restando il rispetto dei “**limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate** a ciascuna delle 14 aree disciplinari”.

Si evidenzia che, in base all'art. 44, co. 7, il decreto ministeriale provvede alla suddivisione per area disciplinare del “numero dei dipartimenti finanziati” e non delle risorse.

Nella **seconda fase**, la commissione, tenuto conto del numero dei dipartimenti già ammessi al finanziamento nella prima fase, valuta le **rimanenti domande** assegnando ad ognuna un **punteggio da 1 a 100**. In particolare, fino a 70 punti sono attribuiti in base all'ISPD, mentre fino a 30 punti sono attribuiti al progetto dipartimentale di sviluppo, in relazione a coerenza e fattibilità dello stesso progetto. I dipartimenti sono poi suddivisi in base all'area disciplinare di appartenenza. Il finanziamento è assegnato ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo (rimanente) stabilito per ciascuna area, sono utilmente posizionati in graduatoria.

L'elenco dei **dipartimenti assegnatari** del finanziamento è pubblicato dalla Commissione sul **sito dell'ANVUR** (e non anche del MIUR).

Per il **primo quinquennio**, ciò avviene entro il **31 dicembre 2017**; a **regime**, entro il **31 dicembre** del **quinto** anno di erogazione del (precedente) finanziamento.

Entro il **31 marzo** di ognuno dei cinque anni successivi alla pubblicazione del predetto elenco, il **MIUR** trasferisce il finanziamento alle **università** cui appartengono i dipartimenti, con vincolo di utilizzo a favore dei medesimi dipartimenti assegnatari.

In caso di **mutamento di denominazione** del dipartimento assegnatario o della sua **cessazione**, l'erogazione del finanziamento è **interrotta**.

Importo del finanziamento e sua utilizzazione

L'importo annuo del finanziamento per ciascun dipartimento assegnatario dipende innanzitutto dalla **consistenza dell'organico** del dipartimento, rapportata alla consistenza organica a livello nazionale.

Più nello specifico, l'**importo annuale base** – pari a **1.350.000 euro** – è attribuito ai dipartimenti risultati assegnatari del finanziamento che si trovano nel **terzo quintile**²³;

Lo stesso importo:

- è **ridotto del 20%** per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel **primo quintile**;
- è **ridotto del 10%** per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel **secondo quintile**;

²³ In statistica, i **quantili** sono le n parti uguali in cui si suddivide l'intera distribuzione di frequenza, dopo aver ordinato i valori. Quando la distribuzione si suddivide in 4 parti uguali, si parla di quartili; in 5 parti uguali, si parla di quintili; in 10 parti uguali, si parla di decili; in 100 parti uguali, si parla di percentili.

- è **aumentato del 10%** per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel **quarto quintile**;
- è **aumentato del 20%** per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel **quinto quintile**²⁴.

All'art. 45, co. 2, occorre verificare, in tutti i capoversi, se il riferimento corretto non sia all'art. 44, co. 11. Infatti, il riferimento all'art. 44, co. 10, escluderebbe i dipartimenti ai quali il finanziamento sia stato assegnato ai sensi dello stesso art. 44, co. 9.

Per i dipartimenti appartenenti alle **aree disciplinari da 1 a 9**, l'importo è aumentato di **250.000 euro**, da utilizzare esclusivamente per **investimenti in infrastrutture per la ricerca**.

L'importo complessivo del finanziamento quinquennale è assoggettato a determinati **vincoli di utilizzo**.

*Si segnala che nell'alinea dell'art. 45, co. 4, nel riferirsi all'**importo complessivo** del finanziamento quinquennale, si richiama sia l'art. 43 (nel quale è indicato proprio lo stanziamento annuale complessivo del Fondo), sia il comma 1 dello stesso art. 45 che, come si è visto, non include, per l'importo annuale del finanziamento dipartimentale, né gli incrementi né i decrementi previsti dai co. 2 e 3 dello stesso art. 45.*

Innanzitutto, si dispone che **non più del 70%** dell'importo complessivo del finanziamento può essere utilizzato per il **reclutamento di professori e di ricercatori**, nonché di **personale tecnico e amministrativo**, “tenuto conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

L'art. 18, co. 3, della L. 240/2010 prevede che gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e dalla stipula di contratti per ricercatore possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di **importo non inferiore al costo quindicennale** per i posti di **professore** di ruolo e di **ricercatore di tipo B** (ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di tipo A) (v. *infra*).

Al riguardo, la **relazione tecnica** evidenzia che il riferimento è al principio che dovrà essere tenuto in considerazione dagli atenei per calcolare il numero di docenti da reclutare con il finanziamento attribuito, ossia la garanzia della **copertura del costo quindicennale** del posto. Dunque, il finanziamento attribuito nei 5 anni dovrà essere diviso per il costo stipendiale dei 15 anni della figura che si vuole reclutare (professore o ricercatore di tipo B).

Inoltre, fermo restando tale primo vincolo, si stabilisce che il finanziamento deve essere impiegato:

²⁴ La relazione tecnica evidenzia che detti aumenti e riduzioni non comportano incrementi alla stima della spesa complessiva fatta sull'importo base, in quanto il numero dei dipartimenti che riceve una maggiorazione (del 10% o del 20%) è identico al numero di dipartimenti che riceve una decurtazione della stessa entità.

- per **almeno il 25%**, per le **chiamate di professori esterni** all'università cui appartiene il dipartimento, ai sensi dell'art. 18, co. 4, della L. 240/2010;

La norma citata prevede che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno **un quinto** dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'**ultimo triennio** non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

- per **almeno il 25%**, per il reclutamento di **ricercatori di tipo B**.

L'art. 24, co. 3, della L. 240/2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (lett. *a*)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. La seconda (**lett. b**)) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a*), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere – nonché a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005 – e consiste in **contratti triennali non rinnovabili**.

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come **professore associato**.

- per le **chiamate dirette** di professori (*ex art. 1, co. 9, L. 230/2005*). Per tale tipologia, non è definita una quota minima.

L'art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 209, della L. 208/2015 - dispone che le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante **chiamata diretta** di:

- **studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio** in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere;
- studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell'ambito del "**programma di rientro dei cervelli**", un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;

- studiosi che siano risultati **vincitori** nell'ambito di **specifici programmi di ricerca di alta qualificazione**, finanziati dall'Unione europea o dallo stesso MIUR²⁵;
- studiosi italiani e stranieri di **elevato e riconosciuto merito scientifico**, previamente selezionati mediante procedure nazionali (il riferimento è proprio alle procedure di cui ai commi 208-212 della L. 208/2015, c.d. "Cattedre Natta").

Le università possono procedere, altresì, alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di **studiosi di chiara fama**.

A tali fini, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere – ad eccezione del caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro tre anni dalla vincita del programma e di chiamate di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati attraverso le procedure nazionali – della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base delle eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Relazione finale

Entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di erogazione del (precedente) finanziamento l'Università deve presentare alla Commissione incaricata della valutazione, per ogni dipartimento, una **relazione** contenente il rendiconto dell'**utilizzo delle risorse** e i **risultati** ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto.

Entro tre mesi dalla presentazione della relazione, la Commissione esprime il proprio **motivato giudizio** circa la corrispondenza tra utilizzo delle risorse e obiettivi del progetto, nonché il rispetto dei vincoli di utilizzo di cui sopra.

In caso di **giudizio negativo**, l'Università non può presentare, per il quinquennio successivo, la domanda di finanziamento per lo stesso dipartimento.

Si segnala che nell'art. 45, co. 6 si fa riferimento al finanziamento di cui al co. 1 che, tuttavia, non considera le riduzioni e gli aumenti di cui al co. 2, nonché la maggiorazione di cui al co. 3.

Disposizioni specifiche inerenti la VQR

Si stabilisce che la **VQR** – che interviene, come già previsto a legislazione vigente, con **cadenza quinquennale** (art. 60, co. 01, del D.L.

²⁵ I programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'UE o dal MIUR, sono stati individuati, da ultimo, con [DM 28 dicembre 2015](#).

69/2013 –L. 98/2013) – è effettuata dall’ANVUR sulla base di un apposito **decreto** del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – che deve essere emanato entro il **31 marzo** dell’anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione – che individua le **linee-guida** e le **risorse economiche** necessarie al suo svolgimento. Si stabilisce, inoltre, che la VQR si deve concludere entro il **31 dicembre dell’anno successivo** a quello di emanazione del DM.

A tal fine, si novella l’art. 3, co. 1, del Regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, di cui al D.P.R. 76/2010, che elenca i compiti affidati all’Agenzia.

Tra i compiti esplicitamente affidati all’ANVUR dall’art. 3, co. 1, del D.P.R. 76/2010 rientrano attualmente:

- la **valutazione** della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle **università** e degli **enti di ricerca**, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti. Tali valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni;
- la **valutazione** dell’efficienza e dell’efficacia dei **programmi pubblici di finanziamento** e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;
- lo svolgimento, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di **ulteriori attività di valutazione**, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.

La disciplina del Fondo di ateneo per la premialità

Si modifica la disciplina inerente il **Fondo di ateneo per la premialità**, previsto dall’art. 9 della L. 240/2010, estendendo la possibilità di concedere **compensi aggiuntivi** al personale docente e al personale tecnico amministrativo anche al caso in cui tale personale contribuisca all’**acquisizione di finanziamenti pubblici**, ed eliminando il divieto di concedere tali compensi aggiuntivi a valere sulle risorse del Fondo derivanti da finanziamenti pubblici.

In base all’art. 9 della L. 240/2010, il Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori è alimentato innanzitutto con le somme relative agli scatti stipendiali non attribuite a causa di valutazione negativa.

Sono previsti anche altri possibili canali per alimentare il Fondo: il MIUR può attribuire ulteriori somme ad ogni università, in proporzione alla valutazione dei risultati effettuata dall’ANVUR; inoltre, ogni ateneo può integrare il Fondo con una quota dei proventi delle attività svolte in conto terzi o con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, l’ateneo può prevedere **compensi aggiuntivi** per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all’acquisizione di

commesse conto terzi o di finanziamenti **privati, nei limiti delle risorse** che non derivano da finanziamenti pubblici.

Articolo 68
***(Imposta sul reddito d'impresa – IRI e razionalizzazione
dell'Aiuto alla crescita economica – ACE)***

L'**articolo 68** reca la disciplina della nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).

Contestualmente viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l'ambito applicativo. Tra le modifiche apportate dalle norme in esame si segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.

Si estende l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Obiettivo delle norme in esame è di **incentivare il reinvestimento** degli utili all'interno delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive. In tale ottica, quindi, la tassazione sarà quella ordinaria allorquando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti saranno prelevati dall'imprenditore individuale o distribuiti dalle società beneficiarie del nuovo regime agevolativo.

Nella relazione illustrativa si legge che la revisione dell'imposizione così illustrata va nella direzione dell'uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più **neutrale** il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese.

Si ricorda, al riguardo, che una riforma in tal senso della tassazione del reddito d'impresa era prevista **dall'articolo 11, comma 1, lettera a)** della **legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 23 del 2014)**. Il termine per l'esercizio della delega è infatti scaduto il 27 giugno 2015 senza che tali previsioni siano state attuate. Il richiamato articolo 11 delegava il Governo ad emanare norme volte all'assimilazione al regime IRES dell'imposizione sui redditi d'impresa, compresi

quelli prodotti in forma associata, dai soggetti passivi IRPEF, assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale – IRI – con un'aliquota proporzionale allineata all'IRPEF. Le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci avrebbero concorso alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF dell'imprenditore e dei soci e sarebbero state deducibili dalla predetta imposta sul reddito imprenditoriale.

Il **comma 1** dell'articolo 68 novella in più parti il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR):

- con una prima modifica contenuta nella lettera *a*), si novella l'articolo 23, comma 1, lettera *g*) del TUIR al fine di coordinarlo con le nuove disposizioni in materia di imposta sul reddito d'impresa (IRI);
- con la seconda modifica contenuta nella lettera *b*), si disciplina la nuova **imposta sul reddito d'impresa (IRI)** mediante inserimento del nuovo articolo 55-*bis* del TUIR. Il nuovo articolo prevede che:
 - **il reddito d'impresa** degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è **assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI)** con l'aliquota prevista dall'articolo 77 del TUIR (Ires), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata **al 24%** (articolo 1, comma 61 della L. n. 28/12/2015, n. 208). Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci (comma 1).

• **Contabilità ordinaria**

La contabilità ordinaria, obbligatoria per i soggetti in questione se superano determinati limiti di ricavi (400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività), prevede la tenuta dei seguenti libri contabili:

- libro giornale: contiene l'annotazione di tutte le operazioni in ordine cronologico;
- libro inventari: dove si riporta la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore;
- registri IVA: composti dal registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e dal registro degli acquisti;
- registro dei beni ammortizzabili: evidenzia i beni a fecondità ripetuta;
- scritture ausiliarie: conti di mastri e scritture di magazzino.

- in deroga al vigente regime fiscale (articolo 8, comma 3 del TUIR) delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, le **perdite maturate** nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni relative all'IRI **sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo** che trova capienza in essi. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandata semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (comma 2);
- la **tassazione sarà quella ordinaria** allorquando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell'IRI saranno prelevati dall'imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone (comma 3);
- gli imprenditori e le società di persone potranno **optare per l'applicazione della nuova IRI a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale** e quindi il **nuovo regime** è fruibile anche da soggetti che, per loro natura, sono ammessi al **regime di contabilità semplificata**; l'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi (comma 4);
- per gli imprenditori individuali e per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 5 del TUIR limitatamente all'imputazione per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione (comma 5);
- le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell'IRI (comma 6).

Con la modifica contenuta nella lettera c), si novella l'articolo 116 del TUIR in materia di trasparenza fiscale delle **società a ristretta base proprietaria**; in particolare viene eliminato il riferimento alla sola trasparenza fiscale quale regime opzionale per dette società e viene quindi **esteso ad esse il regime fiscale contenuto nel presente articolo 55-bis, che disciplina la nuova IRI**. Si specifica che gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che optano per l'IRI si considerano equiparati alle somme di cui al precedente comma 3 del nuovo articolo 55-bis; pertanto tali tipologie di redditi perdono la natura di redditi di capitale e concorrono invece alla formazione del reddito del percettore quale reddito d'impresa.

• *Trasparenza fiscale*

La tassazione per trasparenza fiscale, consiste nella possibilità di imputare ai soci il reddito prodotto dalle società di capitali in proporzione alla quota di partecipazione di ogni socio agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi. L'opzione per il regime della trasparenza può aversi in due casi:

- trasparenza ex art. 115 del TUIR che riguarda le società di capitali interamente partecipate da altre società di capitali;
- trasparenza ex art. 116 del TUIR concernente l'opzione da parte delle società a responsabilità limitata costituite da persone fisiche, a ristretta base societaria con volume di ricavi dichiarati nell'anno precedente non superiore al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore (euro 5.164.569) il cui capitale sia interamente posseduto da soci persone fisiche di numero non superiore a 10 (20 in caso di società cooperative a responsabilità limitata). L'opzione può essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi di opzione.

Optando per tale regime si hanno i seguenti effetti.

- in capo alla società non si verifica alcuna tassazione IRES in quanto il reddito è assoggettato a tassazione in capo ai soci;
- i soci dovranno dichiarare il reddito di propria spettanza anche se non è stato effettivamente percepito.

L'opzione per il regime o il suo rinnovo è irrevocabile per tre esercizi e va esercitata sia dalla società partecipata sia dai soci, è rinnovabile ed ha effetto dall'inizio dell'anno nel quale è manifestata.

Il **comma 2** dispone che, per i soggetti che optano per il regime dell'IRI, il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – titolari, coadiuvanti e coadiutori – è determinato senza tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI.

Anche il **comma 3** novella in più parti il TUIR; in particolare:

- con la modifica contenuta nella **lettera a)** si inserisce un nuovo periodo dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 84, in materia di utilizzo delle perdite nei casi di trasferimento del controllo aziendale. In tale ambito, a particolari condizioni, si **esclude il riporto delle perdite** nel caso in cui la **maggioranza delle partecipazioni** venga **acquisita da terzi** ed inoltre, entro un determinato periodo di tempo (due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento), si modifichi l'attività effettivamente esercitata. La modifica in argomento estende la limitazione dell'utilizzo delle perdite anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, di cui al comma 4 dell'articolo 96 del TUIR, relativamente agli interessi in deducibili, nonché alle eccedenze del

rendimento nozionale posto a base del calcolo della deduzione dal reddito a titolo di aiuto alla crescita economica (ACE);

• **Aiuto alla crescita economica (ACE)**

Con l'articolo 1 del DL 201/2011 è stato introdotto, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, un trattamento fiscale agevolato (ACE: aiuto alla crescita economica) alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Tale regime agevolato introduce una deduzione dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, commisurata al rendimento nozionale del capitale proprio. Per gli esercizi 2011/2013 il rendimento nozionale è fissato al 3%; per potenziare gli effetti della deduzione ACE l'articolo 1, commi 137 e 138 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto un innalzamento del rendimento portandolo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 al 4%, per il periodo in corso al 31 dicembre 2015 al 4,5% e per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 al 4,75%.

- con la modifica contenuta nella **lettera b)** si sostituisce il secondo periodo del comma 4-ter dell'articolo 88 in materia di sopravvenienze attive. In particolare si prevede nell'ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell'impresa che la **riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva** non solo per la parte di deduzione che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del TUIR, ma **anche per l'eccedenza relativa all'ACE** e per gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili di cui al comma 4 dell'articolo 96 del TUIR;
- con la modifica contenuta nella **lettera c)** si sostituisce il quinto periodo del comma 7 dell'articolo 172 del TUIR; in materia di fusione di società per tener conto - nel caso della portabilità in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, delle perdite delle società che partecipano alla fusione - delle citate modifiche apportate in materia di ACE;

• **Riportabilità delle perdite nelle operazioni di fusione**

Secondo le vigenti disposizioni il passaggio alla società incorporante o risultante dalla fusione delle quote di interessi passivi (ai sensi del comma 4 dell'articolo 96) non dedotte nei periodi antecedenti dalle società partecipanti alla fusione è limitato, subordinandolo di fatto alle stesse condizioni previste per il recupero delle perdite di cui al comma 7 in argomento. La modifica interviene per dichiarare la limitazione del passaggio alla società incorporante o risultante dalla fusione, delle eventuali eccedenze di ACE, in quanto a legislazione vigente tale portabilità è ammessa.

- con la modifica contenuta nella **lettera d)** si aggiunge al comma 10 dell'articolo 173 del TUIR - in materia di scissione di società – il riferimento agli interessi indeducibili di cui al comma 4 dell'articolo 96, nonché l'eccedenza relativa all'ACE, al fine di coordinare la vigente disciplina con le nuove disposizioni finora viste (lettera c));

• **Riportabilità delle perdite nelle operazioni di scissione**

Nello specifico il regime fiscale vigente prevede per la scissione il rinvio alle disposizioni contenute nel citato articolo 172, comma 7 (peraltro novellato come precedentemente evidenziato) in materia di fusione di società al fine di rendere omogenea la disciplina nell'ambito delle operazioni straordinarie di gestione.

- con la modifica contenuta nella **lettera e)** si estendono le novelle disposte con le precedenti lettere c) e d) anche alle fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi. Si integrano le vigenti disposizioni contenute nell'articolo 181, comma 1 in materia di perdite fiscali che fanno rinvio alla citata disciplina prevista per i casi di fusione di cui al comma 7 dell'articolo 172, come modificato dalla lettera c) del presente comma, al fine di tener conto della disciplina concernente gli interessi indeducibili di cui al comma 4 dell'articolo 96 del TUIR e l'eccedenza relativa all'ACE.

Il **comma 4** modifica in più parti il citato articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di **ACE**:

- con la modifica contenuta nella **lettera a)** si elimina la disposizione che prevede, con rinvio al comma 3 del medesimo articolo 1 del decreto-legge 201/2011, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (a decorrere dal settimo periodo di imposta) sia determinata l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale;
- con la modifica contenuta nella **lettera b)** si **abroga** il vigente comma 2-*bis*, che disciplina la variazione in aumento del capitale proprio per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell'Unione europea (UE) o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). La disciplina qui abrogata si riferisce al c.d. **regime di super-ACE, rivolto alle società quotate**, regime **che non ha avuto concreta esecuzione** perché soggetto all'acquisizione preventiva dell'autorizzazione della Commissione europea.
- con la modifica contenuta nella lettera c) si definisce, dall'ottavo periodo di imposta, l'aliquota del 2,7% utilizzata per il calcolo del rendimento

nozionale del nuovo capitale proprio ai fini dell'ACE; sono invece confermate le aliquote previste in via transitoria per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2016, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 l'aliquota si riduce al 2,3%;

- con la modifica contenuta nella **lettera d)** si aggiunge il comma 6-*bis* con cui si prevede, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010;
- con la modifica contenuta nella lettera *e)* si sostituisce il comma 7 al fine di consentire automaticamente l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, così come invece previsto a legislazione vigente.

Il **comma 5** dispone, in deroga allo statuto del contribuente, che le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, lettere *d)* ed *e)* si **applicano** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dal **2016**.

Il **comma 6** dispone che per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria **rileva**, come **incremento del capitale proprio** (ai fini del calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell'ACE), la **differenza** tra il **patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010**.

Il **comma 7** definisce **le modalità di determinazione dell'acconto per l'anno d'imposta 2017**; ai fini dell'imposta sul reddito delle società il calcolo dell'acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 4 in argomento.

Articolo 75 *(Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata)*

L'**articolo 75** prevede l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, con specifico incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, attraverso il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016.

La norma in commento attribuisce all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di predisporre, entro 120 giorni, la **strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate** alla criminalità organizzata (**comma 1**).

Tale strategia, elaborata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano nazionale di riforma contenuto nel DEF 2015 e 2016, dovrà essere sottoposta all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Come evidenziato anche dalla Relazione illustrativa, nei documenti di economia e finanza del 2015 e del 2016 (Sezione III – Piano nazionale di riforma) è stata prevista l'adozione di tale strategia, finalizzata al miglioramento della capacità di gestione istituzionale e amministrativa, all'adozione delle buone pratiche fino ad allora realizzate, alla transizione verso la legalità delle aziende confiscate.

Sono poi disciplinate le attività dei **titolari di programmi cofinanziati da fondi** strutturali e di investimento **europei** 2014-2020, in coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE. Tali soggetti dovranno **pianificare specifiche azioni** per la valorizzazione dei beni e delle aziende e, a tal fine, dovranno seguire le modalità di cui all'articolo 1, comma 194, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015).

IL comma 194 si limita peraltro solo a stabilire che nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea indicati nella delibera CIPE n. 10/2015 a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni.

L'Agenzia nazionale, entro il 30 settembre di ogni anno, presenterà al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale, nella quale darà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate.

È poi **previsto che il Fondo** di garanzia per le piccole e medie imprese e **il Fondo** per la crescita sostenibile - già destinatari di risorse, ai sensi del comma 196 della citata L. n. 208/2015, specificamente finalizzate alle aziende confiscate - **possano essere incrementati** con ulteriori risorse previste dai Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) attuativi dei fondi di investimento europei cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 10/2015, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con priorità e obiettivi riportati in tali strumenti.

La norma sembra riferirsi al complesso delle risorse destinate alla politica di coesione, comprensive delle **risorse comunitarie** assegnate all'Italia a titolo dei due Fondi strutturali per la politica di coesione 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo sociale europeo (FSE) - pari a circa **32,2 miliardi** euro, cui si affiancano le risorse provenienti dal **cofinanziamento nazionale**, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, nell'importo di oltre **24,5 miliardi** di euro, di cui 7,4 miliardi destinati dalla **programmazione complementare** con la delibera Cipe n. 10/2015. , nonché le risorse del **Fondo Sviluppo e Coesione**, il cui rifinanziamento per il periodo 2014-2020 è previsto (dall'art. 1, commi 6-10, legge n. 147/2013) nell'importo complessivo di **54,8 miliardi** di euro, la cui programmazione attraverso i piani operativi e i Patti per il sud è stata definita con delibera CIPE di agosto 2016.

Andrebbe chiarito, peraltro, se la norma intenda far riferimento al complesso delle risorse destinate alla politica di coesione ovvero soltanto a quelle che, nell'ambito dei programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali o dei piani operativi e Patti per il Sud del Fondo Sviluppo e Coesione, sia espressamente destinato alle finalità di cui alla norma in esame (sicurezza, legalità ecc.).

Si ricorda che l'articolo 1, **comma 195**, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata: la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo; il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale; la tutela dei livelli occupazionali; la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare; la tutela della salute e della sicurezza del lavoro; il sostegno ad alcune tipologie di cooperative. Il supporto ha luogo nell'ambito dei procedimenti penali per una serie di gravi delitti e in procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Ai sensi del **comma 196**, i dieci milioni di euro complessivamente stanziati per ciascun anno del triennio 2016-2018 confluiscono direttamente:

- nella misura di **3 milioni di euro** annui, in **un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** (art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996), destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195);
- nella misura di **7 milioni di euro** annui, in **un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile**, di cui all'art. 23 del D.L. 83/2012 per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

Si ricorda che ulteriori risorse a favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e del Fondo per la crescita sostenibile sono previste dal Programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2010", a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico, approvato dalla Commissione europea il 23 giugno 2015 e successivamente modificato il 24 novembre 2015, il quale intende sostenere un processo di riposizionamento competitivo del sistema produttivo del Mezzogiorno, nell'ottica di una politica industriale sul riequilibrio territoriale e sulla convergenza Mezzogiorno-Centro-Nord.

Per garantire il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, il **comma 2** provvede poi a **rifinanziare** direttamente, nella misura di **10 milioni di euro per l'anno 2019**, **l'autorizzazione di spesa** già prevista dalla legge di stabilità 2016 nel sopra citato articolo 1, comma 195, disponendo che l'incremento confluisca nelle apposite sezioni dei Fondi sopra richiamati, con le modalità e i medesimi criteri di ripartizione indicati nel sopra citato articolo 1, comma 196, e dunque:

- per **3 milioni di euro** in un'apposita sezione del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195;
- per **7 milioni di euro** in un'apposita sezione del **Fondo per la crescita sostenibile**, di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

Si ricorda che il disegno di legge S. 2134, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, nel modificare in più parti il codice antimafia, interviene anche (art. 25) sui compiti, l'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

• **Fondo di garanzia a favore delle PMI (L. n. 662/1996)**

L'art. 2, co. 100, lett. a) della legge finanziaria per il 1997 ([legge n. 662 del 1996](#)) ha istituito un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Con l'intervento del fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo stesso.

Dal punto di vista operativo, il Fondo rilascia garanzie alle banche (garanzia diretta) e a consorzi di garanzia collettiva fidi - Confidi (controgaranzia) o altro fondo di garanzia allo scopo di agevolare l'accesso al credito delle PMI.

L'articolo 15 della [legge n. 266/1997](#) ha disciplinato - contestualmente ad una razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia al tempo esistenti le cui risorse sono confluite in quelle originarie del Fondo di garanzia PMI - le modalità operative di quest'ultimo Fondo, individuando i soggetti che possono concedere la relativa garanzia, a fronte di finanziamenti a PMI, compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB.

L'articolo 39 del [D.L. n. 201/2011](#) ha operato una sostanziale riforma dello strumento, disponendo che con D.M. non regolamentare venisse fissata: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche (comma 1); per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio (comma 2). Inoltre, è stato elevato l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo a 2,5 milioni di euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con D.M. non regolamentare, disponendo che una quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa. Il comma 7-bis dell'articolo 39 riserva una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111 del TUB, da destinare alla micro imprenditorialità. In attuazione delle previsioni suddette, è stato adottato il D.M. 26 giugno 2012, successivamente modificato dal D.M. 27 dicembre 2013. Il D.M. 24 aprile 2013 ha fissato le modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a PMI.

Le risorse del Fondo di garanzia per le PMI sono iscritte al bilancio dello Stato (capitolo 7342/pg.20/MISE) per essere successivamente riassegnate alla

contabilità speciale (conto corrente di Tesoreria n. 223034) intestata al gestore del Fondo (Mediocredito Centrale Spa).

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha disposto una riserva di almeno il 20 per cento delle risorse disponibili del Fondo alle imprese e agli investimenti localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

• **Fondo per la crescita sostenibile (D.L. n. 83/2012; L. n. 46/1982)**

Al fine di favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, l'[art. 23 del D.L. n. 83/2012](#) ha ridenominato il “Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica” ([art. 14, legge n. 46/1982](#)), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, in “Fondo per la crescita sostenibile”, facendovi confluire una serie di risorse stanziata da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente abrogati.

Con l’istituzione del Fondo in questione è stata dunque operata una razionalizzazione del sistema di agevolazione alle imprese.

Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo ad una serie di finalità:

- la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese
- il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (tra cui quelli di cui alla legge n. 181/1989)
- la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il Fondo per la crescita sostenibile opera come fondo rotativo, infatti il comma 8 dell’articolo 23 dispone che i provvedimenti di revoca a valere sui finanziamenti del Fondo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo stesso, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati (contabilità n. 1201). Il Fondo, peraltro, si alimenta anche con i rientri dei finanziamenti già erogati.

Il D.M. 8 marzo 2013 ha definito priorità, forme e intensità massime di aiuto concedibili dal Fondo. In particolare sono state individuate specifiche tipologie di interventi: sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo; rafforzamento della struttura produttiva del Paese; internazionalizzazione delle imprese e attrazione di investimenti dall'estero; progetti speciali per la riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-produttive strategiche per la competitività del Paese.

LA SECONDA SEZIONE

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La riforma ha apportato **significative innovazioni** alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la **parte contabile** del provvedimento.

Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare²⁶, la seconda sezione viene ora ad assumere un **contenuto sostanziale**, **potendo incidere** direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - **sugli stanziamenti** previsti a legislazione vigente, ed **integrando** nelle sue **poste contabili** gli effetti delle disposizioni della **prima sezione**.

Sulla base di quanto detto, nella **seconda sezione** le **previsioni** di spesa del bilancio, formate sulla **base della legislazione vigente**, tengono conto:

- dell'**aggiornamento** delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
- delle **rimodulazioni compensative** tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a);
- dei **rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni** delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai **fattori legislativi**, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b).

Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, così determinate, **si aggiungono**, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella **prima sezione**, formandosi in tal modo il **dato di bilancio "integrato"**, che costituirà **l'unità di voto**.

L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

²⁶ Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.

Le unità di voto

Le **unità di voto**, per le spese, sono individuate con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Con il **D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90** – attuativo della delega contenuta all'articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all'**introduzione delle azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva²⁷, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

Fino all'introduzione delle azioni, le unità elementari di bilancio **continueranno ad essere rappresentati dai capitoli**, secondo l'oggetto della spesa; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in **macroaggregati** per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno comunque presentati suddivisi in "azioni"; tale suddivisione riveste carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione di quella per capitoli.

La classificazione delle spese

La **dotazione finanziaria** dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d'investimento.

Con la riforma, è stata **superata** la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "**rimodulabili**" e "**non rimodulabili**", in favore di una più puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa.

La spesa di ciascun programma è ora **articolata** nelle seguenti tre categorie: **oneri inderogabili** (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), **fattori legislativi** (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e **spese di adeguamento al fabbisogno** (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e

²⁷ Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base alle Relazioni relative all'efficacia dell'introduzione delle azioni che saranno predisposte dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Corte dei conti, a partire dall'esercizio 2017 in sede di rendiconto 2017.

dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La programmazione e la flessibilità degli stanziamenti di bilancio

Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

Si ricorda innanzitutto che gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con **apposito D.P.C.M.**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il **31 maggio** di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo *22-bis*, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016)²⁸.

I **Ministri**, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, **indicano le risorse** necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali anche mediante **proposte di rimodulazione** delle stesse risorse.

Ai fini della formazione delle previsioni di competenza e di cassa, il D.Lgs. n. 93/2016 ha inoltre introdotto **l'obbligo** per le Amministrazioni di predisporre un **piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma)**, il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, è stato ampliato l'ambito applicativo della c.d. **flessibilità** di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi**, con l'obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:

²⁸ In questo contesto, sono state ridefinite le procedure per il monitoraggio del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi **accordi triennali** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente. In relazione alla nuova procedura di programmazione finanziaria, è stato soppresso il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009, da considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.

- la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all'interno di ciascuno **stato di previsione**, **senza più il vincolo** della compensatività all'interno di uno **stesso programma** o di una **stessa missione** (c.d. rimodulazione verticale);
- la previsione di una **ulteriore** fattispecie di **rimodulazione** delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (**Cronoprogramma**);
- l'introduzione della possibilità di **apportare variazioni**, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai **fattori legislativi**, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità, attraverso le tabelle C, D e E²⁹.

Per un'analisi più dettagliata della disciplina, si rinvia al *Dossier generale sulla Legge di bilancio 2017 - A.C. 4127-bis – Sezione II – Contabile*.

²⁹ Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

2. Le previsioni di spesa di competenza della X Commissione nel “nuovo” disegno di legge di bilancio

Nel presente capitolo si dà conto delle parti della II Sezione del **disegno di legge di Bilancio 2017** (A.C. 4127-*bis*) di interesse della X Commissione Attività Produttive.

Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del **Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3)**, ma occorre considerare anche altri tre Ministeri nei cui stati di previsione sono ricompresi programmi di interesse della X Commissione: il **Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)**, il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7)** e il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13)**.

In conseguenza del valore sostanziale e unitario del disegno di legge di bilancio, l'analisi per stato di previsione è comunque condotta dando conto nel testo anche degli effetti conseguenti alle misure di cui alla I sezione e, dunque, della proposta di legge integrata di bilancio nel suo complesso.

2.1. Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tab. 3)

Il ruolo e le funzioni del Ministero dello sviluppo economico hanno subito, negli ultimi anni, varie modifiche³⁰. La relativa struttura è stata conseguentemente oggetto, come anche ricorda la Corte dei Conti ([Giudizio di parificazione sul Rendiconto 2015, di giugno 2016](#)), di una serie di riorganizzazioni.

Con [D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158](#) è stata ridefinita l'organizzazione del Ministero, prevedendo **15 Uffici di livello dirigenziale generale** che costituiscono autonomi centri di responsabilità, coordinati da un **Segretario generale**, in luogo della precedente struttura organizzata per dipartimenti. A seguito di tale riorganizzazione si è dunque proceduto a riallocare le risorse del Ministero, allocandole in **17 centri di responsabilità amministrativa (CDR)**, rappresentati dai 15 uffici di livello dirigenziale generale, dal Segretariato generale e dal Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro, coinvolti nella definizione degli obiettivi del Ministero.

³⁰ La più rilevante di tali riorganizzazioni attiene allo scorporo del Dipartimento delle politiche di coesione a seguito della creazione dell'apposita Agenzia per la gestione dei fondi per lo sviluppo e la coesione (Agenzia per la coesione territoriale) sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**D.L. n. 101/2013**, articolo 10, commi 5 e 8 e relativo successivo D.P.C.M. attuativo del 15 dicembre 2014). Lo **scorporo delle competenze dell'ex Dipartimento delle politiche di coesione** e la creazione dell'Agenzia ha avuto un sensibile effetto sullo stato di previsione della spesa del MISE, che, **dall'esercizio 2015**, non reca più al suo interno le risorse relative alla Missione 28 "Sviluppo e riequilibrio della finanza territoriale", missione che gestisce i fondi per lo sviluppo e la coesione attraverso il capitolo Fondo sviluppo e coesione (ex FAS, ora sul capitolo 8000/MEF) e che si qualificava per essere la missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero.

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (**A.C. 4127-bis - Tab.3**) si articola in **7 missioni** e **17 programmi**.

Nel **disegno di legge di bilancio 2017-2019**, il numero e la denominazione dei **programmi di spesa** iscritti nello stato di previsione del MiSE dunque **varia** rispetto allo scorso anno.

In particolare, la **Missione** “Fondi da ripartire”(33³¹), con il relativo **Programma “Fondi da assegnare”** (33.1) **non trova più allocazione** all’interno dello stato di previsione del MiSE.

In proposito, la Relazione illustrativa al Disegno di legge rileva che il programma Fondi da assegnare (33.1) – che fino all’anno 2016 era presente in tutti gli stati di previsione della spesa - a partire dalla legge di bilancio 2017-2019 diviene invece esclusivo del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il programma in questione scompare dunque dallo stato di previsione del MiSE, ma le risorse un tempo iscritte sotto di esso sono ora riallocate interamente nel programma “*Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*” (32.3).

Inoltre, per ciò che in linea più generale attiene alla riorganizzazione delle dotazioni del Ministero all’interno dello stato di previsione del MiSE, si segnala che il Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico per l’attivazione di una *social card* nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi è ora collocato nel Programma “*Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico*” (10.6) (cap. 3593), mentre in precedenza esso era incluso nel Programma “*Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo*” (10.8).

Si segnalano poi le seguenti modifiche nella denominazione dei programmi:

il **programma (10.6)**, che a bilancio 2016 era nominato “Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas, e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico” ora viene **ridenominato** “*Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni **comunitarie** ed internazionali nel settore energetico*”;

il **programma (10.8)**, che a bilancio 2016 era nominato “Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche” ora viene **ridenominato** “*Innovazione, regolamentazione **tecnica**, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo*”.

³¹ Il numero tra parentesi afferisce alla numerazione generale che la Missione assume nell’ambito del bilancio dello Stato nel suo complesso.

Infine, **esce dalla gestione del Ministero** un capitolo di spesa concernente trasferimenti alla regione Friuli-Venezia Giulia per interventi in favore delle manifestazioni fieristiche (in precedenza attribuito al programma “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori” (12.4) per ricollocarsi nel 2017 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 2821) nel programma “Rapporti finanziari con Enti territoriali” (3.7).

Ciascun programma è gestito da un unico **centro di responsabilità amministrativa**.

I programmi rappresentano le **unità di voto parlamentare**, ai quali sono complessivamente riconducibili **circa 125 obiettivi** da conseguire (rispetto ai 120 dello scorso anno). Di essi, **24 obiettivi** sono esplicitamente indicati come **strategici** (in luogo dei **19** del **2016** e dei **21** obiettivi del **2015**).

Il c.d. **Piano degli obiettivi** del Ministero - intesi come risultati che l’amministrazione intende conseguire - è riportato nella **Sezione I della Nota Integrativa** al Disegno di Legge di Bilancio, in una apposita Tabella (pagg. 11 e ss. dell’A.C 4127-*bis* – Tabella 3), in cui sono indicati, per il triennio 2017-2019, le **risorse attribuite** - in termini sia di stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (*budget*) - ai predetti **obiettivi** iscritti in ciascuna missione e in **ciascun programma**, facenti capo ai diversi **CDR**.

Sono inoltre riportate le singole **schede obiettivo** che rendono conto della natura dell’obiettivo stesso - **se strategico o meno** - e dei corrispondenti **indicatori di risultato**. Si rammenta che tali indicatori - previsti dagli articoli 21, 35 e 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009 - costituiscono lo strumento di **misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano**, necessari sia per la trasparenza che per la valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna amministrazione.

Essi appaiono assumere rilievo anche avendo riguardo alla programmazione finanziaria generale che, come accennato in premessa, trova ora disciplina nell’articolo 22-*bis* della legge n. 196/2009, ed opera per obiettivi (cfr. *infra*, Capitolo primo).

Nella **Sezione II della Nota integrativa** sono inoltre riportate le **schede illustrative dei programmi** - che, come sopra detto, rappresentano le unità di voto parlamentare. Nelle schede si dà conto delle **attività** sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse **categorie economiche di spesa** (pagg. 59 e ss. dell’A.C 4127-*bis* – Tabella 3).

Infine, per quel che attiene gli [organismi vigilati dal Ministero](#) si ricorda che trattasi di 15 soggetti giuridici tra enti di diritto pubblico e privato, agenzie, società direttamente partecipate (alcune delle quali *in house*).

I trasferimenti legislativamente previsti a favore degli enti ed organismi vigilati hanno evidenza contabile nello stato di previsione del Ministero (nella categoria di trasferimenti ad amministrazioni pubbliche).

Obiettivi strategici ed indicatori di risultato del MiSE

Nella parte preliminare della Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio relativa allo stato di previsione del MiSE, ad illustrazione del Piano degli obiettivi (cfr. pag. 4 dell'A.C 4127-*bis* – Tabella 3), si afferma che gli **assi portanti** cui tenderanno le politiche del MiSE riguarderanno:

- il consolidamento del ciclo degli investimenti privati, per assicurare le **necessarie risorse** finanziarie, tese a rafforzare in via prioritaria gli **investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione**;
- la promozione della **concorrenza e competitività**, attraverso la semplificazione del quadro regolatorio ed il sostegno a percorsi di **aggregazione delle imprese**.

Dunque, le **principali linee di attività** - come anche emerge dalle misure di sostegno contenute nella parte prima del disegno di legge in esame, cui si rinvia (cfr. *supra*, Sez. I del presente dossier) - sono così individuate:

- definizione di *policy* principalmente nell'ambito di macro aree ritenute strategiche, quali quelle riconducibili ad "**Industry 4.0**", alle **Bioeconomie** e all'**economia circolare**, alla *space economy*, alle **industrie energivore**, alle **industrie culturali** e creative
- azioni mirate alla semplificazione amministrative per le imprese e alla promozione della concorrenza;
- interventi di difesa della proprietà industriale (nell'ambito della lotta alla contraffazione);
- ulteriori interventi nell'ambito dell'accesso al credito ed implementazione dei quelli esistenti, quali il Fondo centrale di garanzia per le PMI e la cd. "Nuova Sabatini";
- implementazione delle misure volte alla riduzione dei costi energetici, anche favorendo una diversificazione delle fonti energetiche;
- gestione delle vertenze delle aziende in crisi, per garantire appropriate politiche di sviluppo e di settore, e la messa a punto di piani di intervento aventi impatto su ambiente e occupazione;
- promozione delle eccellenze produttive italiane sui mercati internazionali, ivi inclusa la completa attuazione del Piano straordinario per il *Made in Italy* e attrazione degli investimenti esteri in Italia;
- stimolo alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione legati all'attuazione del Piano strategico per la Banda ultra larga;

- avvio delle procedure per il recepimento del regolamento sulle radiocomunicazioni e monitoraggio e controllo dello spettro radioelettrico, con studio delle reti di ultima generazione;
- riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento e attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nella P.A.

Nella Tabella che segue si dà indicazione degli **obiettivi strategici** perseguiti dal MiSE, con i relativi **indicatori di risultato**, come indicati nelle **Schede obiettivo** relative ai programmi di spesa, contenute nella Nota integrativa.

Si rileva che una **parte degli obiettivi strategici** esposti per il MiSE nel Disegno di legge di bilancio in esame, sono **nuovi** rispetto allo scorso anno, e, conseguentemente sono previsti per essi **nuovi indicatori** di risultato.

Come sopra accennato, si tratta di **24 obiettivi strategici**, dei quali la metà allocati sulla *Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese*.

Con specifico riferimento al *Programma 11.5*, si osserva che esso contiene la maggior parte degli stanziamenti della Missione 11 (circa 3,4 miliardi per il 2017 rispetto ai circa 3,9 miliardi dell'intera Missione), in prevalenza destinati all'obiettivo 133 "*Partecipazione al Patto atlantico e ai programmi europei aeronautici, navali, aerospaziali e di elettronica professionale*". L'obiettivo reca un importo pari a 3,3 miliardi per il 2017, che però non risulta, dalle schede obiettivo, strategico per il MiSE (in quanto sostanzialmente gestito dal Ministero della difesa³²).

Si segnala che gli indicatori di risultato non esauriscono il novero degli indicatori utilizzati dall'Amministrazione per la valutazione del grado di attuazione delle politiche pubbliche. Le schede obiettivo espongono infatti i seguenti indicatori:

- **indicatori di risultato** (*output*), che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa;
- **indicatori di realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta;
- **indicatori di impatto** (*outcome*) che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento. La relazione illustrativa al disegno di legge afferma che questi sono gli indicatori più significativi, ma anche quelli di più difficile misurazione, in quanto caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all'azione dell'Amministrazione.

³² Cfr. le considerazioni della Corte dei Conti espresse nel [Giudizio di parificazione sul Rendiconto 2015, di giugno 2016](#).

Tabella riepilogativa degli obiettivi strategici e dei relativi indicatori del MiSE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI				
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Obiettivo strategico	Indicatori
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese	274 - Iniziative per il sostegno delle PMI e per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo	Variazione degli indicatori di attuazione dello <i>Small Business Act</i> (indicatore di risultato)
			328 - Definizione di un Programma nazionale di politica industriale	Definizione di interventi di policy (indicatore di risultato)
			343-Politiche di sostegno ai territori colpiti da grave crisi produttiva	Numero di atti/iniziativa emessi Numero crisi d'impresa gestite (indicatori di realizzazione fisica)
	Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)	Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali	418 – Miglioramento della qualità del servizio ispettivo per le società cooperative attraverso l'attivazione di un sistema di formazione permanente dei revisori e degli ispettori	Documento di analisi e programmazione (Portale per la formazione professionale Realizzazione modello per l'assegnazione degli incarichi (indicatori di realizzazione fisica) miglioramento qualitativo dell'attività degli ispettori (indicatore di impatto)
			441 – Misure in materia di anticorruzione e trasparenza sulle procedure concorsuali	proposta di direttive Realizzazione modello per la standardizzazione delle procedure istruttorie (indicatori di realizzazione fisica)
			432 - Attuazione interventi in ricerca e sviluppo con risorse FRI (Fondo rotativo per le imprese) e PON (Programma Operativo Nazionale nell'ambito della programmazione 2014-2020)	Decreti di concessione adottati rispetto a quelli adottabili (indicatore di risultato)
	Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	Direzione generale per gli incentivi alle imprese	433 – Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il paese agevolati tramite accordi di programma	Proposte valutate e oggetto di negoziazione rispetto a quelle presentate(indicatore

			con le regioni	di risultato)
			434 - Attuazione nuove modalità di intervento in aree di crisi tramite la legge n. 181/1989 anche con risorse PON	Accordi di programma sottoscritti(indicatore di risultato)i Atto convenzionale sottoscritto(indicatore di risultato)
			435- Attuazione della riforma del Fondo di garanzia per le PMI attraverso l'applicazione del nuovo modello di valutazione delle imprese per la concessione della garanzia basato sulla probabilità di inadempimento	Decreto ministeriale adottato(indicatore di risultato)
			436- Attuazione della misura di accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento patrimoniale e la crescita dimensionale dei confidi	Decreto direttoriale adottato(indicatore di risultato)
			438-Piena operatività del registro nazionale aiuti di Stato	Funzionalità di registrazione aiuti disponibile in esercizio(indicatore di risultato)
				Funzionalità di rilascio visure aiuti disponibile in esercizio(indicatore di risultato)
				Misure DGAI censite rispetto a DGAI attive(indicatore di risultato)
	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	Direzione generale per la lotta alla contraffazione - ufficio italiano brevetti e marchi	416 - Diffusione della cultura della proprietà industriale ed interventi per il contrasto alla contraffazione	Numero deposito titoli proprietà industriale (indicatore di risultato)
Regolazione dei mercati (12)	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	344- Promozione della concorrenza anche attraverso interventi di semplificazione , di regolazione dei mercati , di tutela dei consumatori e di riordino del sistema delle camere di commercio	Numero di proposte di interventi normativi relativi a concorrenza, semplificazione e camere di commercio(indicatore di risultato)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	Direzione generale per la politica commerciale internazionale	263-Sostenere la competitività del sistema produttivo italiano, anche valorizzando le opportunità di rilancio presenti negli accordi bilaterali conclusi dall'UE in ambito internazionale	Aumento del valore dell' <i>export</i> verso i Paesi firmatari degli accordi di libero scambio con l'UE (indicatori di impatto)

	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy (16.5)	Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	270-Sviluppare l' internazionalizzazione delle imprese italiane aggiornando le strategie di supporto e sostenendo progetti innovativi per la promozione del Made in Italy nei mercati internazionali	Tasso di crescita delle esportazioni italiane Saldo normalizzato Import/Export (indicatori di impatto)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)	Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	417 - Aumentare sicurezza approvvigionamenti gas, mediante diversificazione fonti e sviluppare mercato gas e rotte e promozione produzione nazionale idrocarburi e sviluppare mercato gas e prodotti petroliferi , anche attraverso relazioni comunitarie ed internazionali	Percentuale di incremento rete di trasporto gas tramite metanodotti (Km autorizzati su richiesta degli operatori (indicatore di risultato)
	Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare	400 - Sviluppo mercato interno e sicurezza sistema elettrico . diminuire prezzi energia e dare sostenibilità alla crescita, raggiungere gli obiettivi della strategia nazionale 2020 in materia di energia e ambiente	Variazione dell'incidenza dei combustibili fossili sul consumo primario energetico Riduzione del gap di prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica rispetto ai Paesi UE (indicatori di impatto)
	Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)	Direzione generale per la sicurezza, anche ambientale, delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le risorse energetiche	413 - Migliorare la sicurezza delle attività estrattive per lavoratori ed ambiente e contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici per le risorse del sottosuolo e le materie prime strategiche	Adozione di parametri misurabili per la valutazione delle variazioni di sicurezza degli impianti rispetto allo stato attuale (indicatore di risultato)
Comunicazioni (15)	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)	Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	392 - Valutazione dell'impatto delle risultanze della WRC-15 sull'ordinamento nazionale ed avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella legislazione nazionale (PNRF).	Nr. riunioni indette N. documenti di sintesi Pianificazioni e regolamentazione del PNRF (indicatori di realizzazione fisica)
	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	421- Nuova infrastrutturazione per la Banda Ultralarga e i Servizi di connettività	Copertura BUL a 30 Mbps Copertura BUL a 100 Mbps (indicatori di impatto)

			428-Ottimizzazione delle fasi gestionali dei principali capitoli di entrata e di spesa di competenza della Direzione	Incidenza positiva sui saldi di finanza pubblica Sostegno al pluralismo e all'innovazione (indicatori di impatto)
	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	Direzione generale per le attività territoriali	427 - Creazione e gestione di una rete nazionale automatica di <i>radiomonitoring</i> operativa attraverso gli Ispettorati territoriali.	Numero complessivo di stazioni automatiche aperte sul territorio nazionale (indicatore di risultato)
Ricerca e innovazione (17)	Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	411 - Supporto allo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione; potenziamento della sicurezza informatica ai fini della prevenzione e protezione dei sistemi e delle reti ICT a beneficio di imprese e cittadini- CERT Nazionale.	<i>Report</i> tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche (indicatore di risultato)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio	414 - Sviluppo e ottimizzazione delle risorse umane, dei processi e razionalizzazione della spesa	Impatto sulla spesa per le singole categorie(indicatore di risultato)

2.1.1. Le previsioni di spesa del MiSE

Come già accennato nel Capitolo I, la riforma del bilancio ha determinato il passaggio da due disegni di legge: DDL stabilità e DDL bilancio, ad un unico disegno di legge, DDL di bilancio, articolato in due sezioni. I contenuti un tempo distribuiti tra i due disegni di legge sono stati dunque riorganizzati e redistribuiti nella Sezione I e nella Sezione II del nuovo disegno di legge, in considerazione del fatto che il DDL di bilancio ha, secondo la Costituzione (art. 81³³ e conseguenti disposizioni di contabilità nazionale), valenza di provvedimento di legge sostanziale e non più solo formale, e, quindi, **modifiche quantitativo-legislative** che fino al precedente esercizio finanziario venivano proposte con il disegno di legge di stabilità (si richiamano in particolare le Tabelle C, D ed E della *ex* legge di stabilità³⁴), **si propongono ora nella Sezione II** del disegno di legge di

³³ In particolare, il comma terzo dell'articolo 81 dispone ora che "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte". L'articolo 81 riformato non contiene dunque più la previsione secondo la quale con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

³⁴ Le Tabelle C, D, ed E, prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa di natura permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte

bilancio, sotto forma di **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni**, per un periodo temporale anche pluriennale, delle **dotazioni di parte corrente e di conto capitale** previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi (FL) (**art. 23, co. 3, lett. b**) L. 196/2009), all'interno di ciascuno stato di previsione.

Le operazioni proposte trovano esposizione in un apposito **allegato conoscitivo** (cfr. A.C 4127-bis – Volume III, pagg. 327 e ss.).

Si segnala che nei definanziamenti della sez. II relativi al MISE sono inclusi anche gli effetti contabili derivanti dalla previsione di cui all'articolo 61, comma 1 del disegno di legge -Sez. I.

Il citato articolo 61, comma 1 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i **Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019**. L'entità dei **risparmi**, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata per il bilancio dello Stato in generale, è definita nella relazione tecnica, per un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente. La relazione tecnica riporta nel dettaglio il contributo al miglioramento dei saldi da parte di **ciascun Ministero** e della Presidenza del Consiglio, sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, in una **tabella** riepilogativa. Per il **MISE** si tratta di **risparmi** pari a **40 milioni** per ciascun anno del **triennio 2016-2019**.

Le **ulteriori modifiche** alla legislazione vigente che, ai sensi della legge di contabilità, possono essere proposte nella Sez. II del DDL di bilancio - sotto forma di rimodulazioni compensative, all'interno di ciascuno stato di previsione, delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi (cd. rimodulazioni verticali), ovvero relative ad autorizzazioni di spesa per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti, cd. cronoprogramma (cd. rimodulazioni orizzontali di adeguamento al cronoprogramma) (**art. 23, co. 3, lett. a**) e **30, co. 1**, L. n. 196/2009) - **non trovano applicazione nel DDL in esame per lo stato di previsione del MiSE**.

Gli stati di previsione della spesa, ed i relativi prospetti informativi e allegati, sono dunque anch'essi, conseguentemente riorganizzati in modo da rappresentare, per ciascun programma e ciascun capitolo ad esso sotteso:

- il bilancio a legislazione vigente (BLV);
- le variazioni al bilancio a legislazione vigente che si propongono con la Sezione II (e dunque, l'esposizione del Disegno di legge come modificato da Sez. II);

corrente, nonché le variazioni (rifinanziamenti, definanziamenti, rimodulazioni ora chiamate riprogrammazioni) delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

- gli effetti finanziari della Sezione I del disegno di legge di bilancio (che, come già detto, contiene l'articolato della *ex lege* di stabilità);
- l'esposizione del DLB Bilancio integrato (BLV+ variazioni Sez. II + effetti Sez. I).

La descrizione dello stato di previsione della spesa del MiSE seguirà dunque questa linea illustrativa.

Infine, appare opportuno ricordare che l'**articolo 90** del Disegno di legge reca l'approvazione dello stato di previsione del Mise integrato dagli effetti della manovra.

Le previsioni di competenza

Lo stato di previsione della spesa del MiSE (Tabella 3 del DDL), espone, **a legislazione vigente (BLV)**, una **dotazione complessiva di competenza per l'anno 2017 di 4.331,2 milioni** di euro.

Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari nel 2017 a 269,8 milioni di euro, le **spese finali** del MiSE sono pari **nel 2017 a 4.061,4 milioni** di euro, in riduzione del 23,1 per cento rispetto alle previsioni assestate 2016.

L'incidenza della spesa finale del MiSE **rispetto al totale delle spese finali dello Stato**³⁵ si colloca dunque a legislazione vigente intorno allo **0,7 per cento**, ad un livello inferiore rispetto alle previsioni assestate 2016 (0,9% circa).

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2016	2017				
	ASSESTATO	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ. II (A+B)	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO (C+D)
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Spese correnti	627,6	504,9	20,0	524,9		524,9
Spese in c/capitale	4.655	3.556,5	115,0	3.671,5	148,0	3.819,5
SPESE FINALI	5.282,6	4.061,4	135,0	4.196,4	148,0	4.344,4
<i>Rimborso del debito pubblico</i>	259,6	269,8		269,8		269,8
SPESE COMPLESSIVE	5.542,1	4.331,2	135,0	4.466,2	148,0	4.614,2
<i>Spese finali MiSE in % spese finali STATO</i>	0,9	0,7	-	-	-	0,7

³⁵ Nel bilancio statale, in termini di competenza, le spese finali dello Stato a legislazione vigente per il 2017 sono pari a 597.142 milioni di euro, e pari a 605.775 milioni di euro, nelle previsioni assestate 2016 (*cf.* Dossier generale sulla legge di bilancio 2017 A.C. 4127-bis – Sezione II - Contabile).

- La colonna (B) sulle modifiche derivanti dalla sezione II contiene i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, ai sensi dell'art 23, comma 3 della legge di contabilità.

- La colonna (C) corrisponde alla somma del BLV (colonna A) e delle variazioni della Sez. II (colonna B). La colonna (E) corrisponde dunque alla somma delle colonne (C) e (D).

Con le modifiche in aumento proposte alla legislazione vigente **dalla Sezione II (+135 milioni di euro)** le spese finali del MiSE, ammontano a **4.196,4 milioni di euro**. Mentre, gli effetti contabili complessivi della manovra apportati dall'articolato della Sezione I consistono in un aumento di spesa pari a **148,0 milioni di euro**.

Il DDL di bilancio - integrato degli effetti della I Sezione e delle modifiche della II Sezione sopra indicate - propone, dunque, stanziamenti per il MiSE pari a **4.344,4** per il **2017**, in **aumento di complessivi 283 milioni** rispetto al BLV.

Gli stanziamenti per il MiSE proposti dal disegno di legge di bilancio integrato si mantengono pari al **0,7 %** della spesa finale **del bilancio statale**.

Le previsioni di cassa

Per ciò che attiene alle previsioni di pagamento, **la legislazione vigente (BLV)**, per lo stato di previsione della spesa del MiSE, espone una **previsione complessiva per l'anno 2017 di 5.145,6 milioni di euro**. In tale importo, vengono incluse le somme relative al **rimborso delle passività finanziarie**, pari nel 2017 a 269,8 milioni di euro.

Al netto del rimborso delle passività finanziarie, le **spese finali di cassa a legislazione vigente** del MiSE sono pari **nel 2017 a 4.875,8 milioni di euro**, in riduzione del 15,2 per cento rispetto alle previsioni assestate 2016.

L'incidenza della spesa finale del MiSE **rispetto al totale delle spese finali dello Stato**³⁶ si mantiene, dunque, a legislazione vigente intorno allo **0,8 per cento** (0,9 % nel 2016).

³⁶ Nel bilancio statale, in termini di cassa, le spese finali dello Stato a legislazione vigente per il 2017 sono pari a 617.034 milioni di euro, e pari a 629.173 milioni di euro, nelle previsioni assestate 2016(*cf.* Dossier generale sulla legge di bilancio 2017 A.C. 4127-*bis* – Sezione II – Contabile).

(dati di cassa, valori in milioni di euro)

	2016	2017				
	ASSESTATO	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ. II (A+B)	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO (C+D)
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Spese correnti	798,5	731,3	20,0	751,3		751,3
Spese in c/capitale	4.948,8	4.144,5	115,0	4.259,5	148,0	4.407,5
SPESE FINALI	5.747,3	4.875,8	135,0	5.010,8	148,0	5.158,8
<i>Rimborso del debito pubblico</i>	259,6	269,8		269,8		269,8
SPESE COMPLESSIVE	6.006,9	5.145,6	135,0	5.280,6	148,0	5.428,6
<i>Spese finali MiSE in % spese finali STATO</i>	0,9	0,8				0,8

- La colonna (B) sulle modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell'art 23, comma 3 della legge di contabilità
- La colonna (C) corrisponde alla somma del BLV (colonna A) e delle variazioni della Sez. II (colonna B). La colonna (E) corrisponde dunque alla somma delle colonne (C) e (D).

Le spese finali del MiSE, **con le modifiche in aumento apportate dalla Sezione II**, ammontano a **5.010,8 milioni di euro**. Mentre, considerando anche **gli effetti contabili apportati dall'articolato della Sezione I**, il disegno di legge di bilancio integrato propone, dunque, stanziamenti di cassa per il MiSE pari a **5.158,8 milioni** per il **2017**, che in percentuale alla spesa finale del bilancio statale nel suo complesso si confermano intorno allo 0,8 %.

Analisi per categorie economiche delle previsioni di competenza

La Tabella che segue dà indicazione per il 2017 degli stanziamenti di competenza a legislazione vigente del MiSE, ripartiti per categorie economiche di spesa, **delle modifiche** determinate su ciascuna categoria economica dalla **Sezione I del disegno di bilancio e dalla Sezione II del disegno di legge (A.C. 4127-bis)**, delle **previsioni di spesa c.d. integrate** del nuovo disegno di legge di bilancio.

stanziamenti di competenza - dati in milioni di euro

	2016	2017				
	ASSESTATO	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ. II (A+B)	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO (C+D)
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Spese correnti , di cui:	627,6	504,9	20,0	524,9		524,9
- <i>funzionamento</i>	184,6	184,0		184,0		184,0
- <i>interventi</i>	360,0	267,9	20	287,9		287,9
Spese conto capitale , di cui:	4.655,0	3.556,5	115,0 ³⁷	3.671,5	148,0	3.819,5
<i>Investimenti</i>	4.633,0	3.512,3	155,0	3.667,3	148	3.815,3
Spese finali	5.282,6	4.061,4	135,0	4.196,4	148,0	4.344,4
Spese complessive	5.542,1	4.331,2	135,0	4.466,2	148,0	4.614,2

- La colonna (B) sulle modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanzeamenti e riprogrammazioni ai sensi dell'art 23, comma 3 della legge di contabilità;

- La colonna (C) corrisponde alla somma del BLV (colonna A) e delle variazioni della Sez. II (colonna B). La colonna (E) corrisponde dunque alla somma delle colonne (C) e (D).

Dalla Tabella si evince che nelle spese finali a **legislazione vigente** per l'anno 2017 del Ministero (pari, come già detto a 4.061,4 milioni di euro), vi è una netta prevalenza delle spese in conto capitale, pari a circa l'**87,6%** delle spese finali del Ministero.

Il **disegno di legge integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della sezione II conferma per il 2017 la netta prevalenza delle spese in conto capitale, che **assorbono l'87,6 % delle spese finali del Ministero**. Le spese di conto capitale consistono in prevalenza in spese per investimenti allocate nel programma 11. 5 (*cf.* successivo capitolo “*Analisi della spesa per Missioni e programmi del MiSE*”).

Le **spese correnti** costituiscono - a legislazione vigente - il 12,4 % degli stanziamenti finali del MiSE.

La **rilevanza percentuale** di queste ultime nel disegno di legge di bilancio **integrato** per il **2017** si conferma sostanzialmente sullo stesso livello (12,1% delle spese finali del Ministero). Buona parte delle spese correnti del Ministero - 6,6 % - viene assorbita dagli **interventi**.

Le **modifiche** apportate dalla I e dalla II Sezione incidono soprattutto sulla spesa in conto capitale. Sul punto, si rinvia più diffusamente al paragrafo “*Analisi delle modifiche della seconda sezione*”.

³⁷ Le modifiche apportate all'anno 2017 dalla Sez. II, consistono come emerge dalla Tabella in un incremento di spesa pari a 155 milioni per investimenti e ad una riduzione di spesa pari a 40 milioni per oneri comuni di conto capitale.

2.1.2. Il bilancio integrato per il MiSE 2017-2019

Come si evince dalla tabella che segue, **rispetto alle previsioni assestate relative all'anno 2016**, il bilancio integrato degli effetti della manovra contenuta nel disegno di legge in esame espone, per il MiSE, **per ciascun anno del triennio 2017-2019**, un **andamento progressivamente decrescente** delle spese. In particolare, il disegno di legge integrato propone spese finali per il **2017 per 4.344,4 milioni di euro**, in **riduzione del 17,8 %** rispetto alle previsioni assestate (in termini assoluti, la riduzione è di 938,2 milioni di euro).

Rispetto al bilancio a legislazione vigente per l'anno 2017, il DLB integrato degli effetti della manovra contenuta nella Sezione I e nella Sezione II, propone per il MISE **spese finali in aumento** del 7 % (in termini assoluti l'aumento è di 283 milioni di euro).

Gli stanziamenti per il MiSE proposti dal disegno di legge di bilancio integrato per il 2017 si mantengono pari al **0,7 %** della spesa finale **del bilancio statale**.

stanziamenti di competenza - dati in milioni di euro

	BILANCIO 2016	ASSESTATO 2016	BLV 2017	DLB INTEGRATO 2017	DIFF. % BIL. INT.2017/ ASS.2016	DIFF. % BIL. INT.2017/ BLV.2017	DLB INTEGRATO 2018	DLB INTEGRATO 2019
Spese correnti	597,0	627,6	504,9	524,9	-16,4	4,0	509,3	494,2
Spese conto capitale	3.948,0	4.655	3.556,5	3.819,5	-18,0	7,4	3.095,5	2.734,1
Spese finali	4.545,0	5.282,6	4.061,4	4.344,4	-17,8	7,0	3.604,8	3.228,3
Spese finali MiSE in % spese finali STATO	0,8	0,9	0,7	0,7			0,6	0,5

2.1.3 Analisi della spesa per Missioni e Programmi del MiSE

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio** per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero dello sviluppo economico, per il **2017**, poste **a raffronto** con i dati dell'assestamento dell'esercizio **2016**. La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio in esame ha apportato alla **legislazione vigente 2017**, con interventi sia di I che di II Sezione, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa c.d. integrate** proposte dal provvedimento.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Missione/Programma	CDR	2016	2017					
		ASSESTATO	BLV (A)	MODIFICHE SEZ. II (B)		DDL SEZ.II (C=A+B)	EFFETTI SEZ. I (D)	DLB INTEGRATO +SEZII (E=C+D)
				RIMODUL ART.23,CO.3, LETT.A)	RIMODUL ART.23,CO.3, LETT.B)			
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)								
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese	3.099,0	3.326,1		45,0	3.371,1		3.371,1
<i>In % su spesa complessiva MiSE</i>		56,0	76,9					73,2
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)	Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali	609,8	215,3			215,3		215,3
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	Direzione generale per gli incentivi alle imprese	1.040,8	118,0			118,0	148,0	266,0
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	Direzione generale per la lotta alla contraffazione - ufficio italiano brevetti e marchi	68,8	50,4			50,4		50,4
1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	Segretariato generale	0,6	0,6			0,6		0,6
SPESA COMPLESSIVA MISSIONE 11		4.819,0	3.710,4		45,0	3.755,4	148,0	3.903,4
<i>In % spesa su totale MISE</i>		<i>87</i>	<i>86</i>					<i>85</i>
SPESA FINALE MISSIONE 11 (spesa complessiva-rimborso passività)		4.559,5	3.440,6		45,0	3.485,6	148,0	3.633,6
3. Regolazione dei mercati (12)								
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	35,1	15,6			15,6		15,6
SPESA FINALE MISSIONE 12		35,1	15,6			15,6		15,6
<i>In % su totale MISE</i>		<i>1</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)								
Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6,2	6,4			6,4		6,4
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy (16.5)	Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	213,5	153,7		110,0	263,7		263,7

SPESA FINALE MISSIONE 16		219,7	160,1		110,0	270,1		270,1
<i>In % spesa su totale MISE</i>		4	4					6
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)								
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)	Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	63,5	48,6			48,6		48,6
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare	163,7	163,1			163,1		163,1
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)	Direzione generale per la sicurezza, anche ambientale, delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le risorse energetiche	14,3	14,5			14,5		14,5
SPESA FINALE MISSIONE 10		241,4	226,2			226,2		226,2
<i>In % spesa su totale MISE</i>		4	5					5
Comunicazioni (15)								
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)	Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	11,5	11,8			11,8		11,8
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	72,1	60,8		20,0	80,8		80,8
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	Direzione generale per le attività territoriali	41,5	40,0			40,0		40,0
SPESA FINALE MISSIONE 15		125,1	112,6	0,0	20,0	132,6	0,0	132,6
<i>In % spesa su totale MISE</i>		2	3					3
7. Ricerca e innovazione (17)								
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	8,9	8,5			8,5		8,5
SPESA FINALE MISSIONE 17		8,9	8,5			8,5		8,5
<i>In % spesa su totale MISE</i>		0	0					0

9. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)								
Indirizzo politico (32.2)	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	18,4	18,7			18,7		18,7
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio	74,4	79,0		-40,0	39,0		39,0
SPESA FINALE MISSIONE 17		92,8	97,7		-40,0	57,7		57,7
<i>In % spesa su totale MISE</i>		<i>2</i>	<i>2</i>			<i>1</i>		<i>1</i>
SPESA COMPLESSIVA MISE		5.542,1	4.331,1	0,0	135,0	4.466,1	148,0	4.614,1
SPESA FINALE MISE		5.282,6	4.061,4	0,0	135,0	4.196,3	148,0	4.344,4

- si riporta tra parentesi la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nel Bilancio generale dello Stato

La **Missione “Competitività e sviluppo delle imprese”** (n. **11** secondo classificazione generale del bilancio) condivisa con il Ministero dell'economia e finanze (cfr. *infra*, Capitolo *Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione*), è la **Missione più consistente**, dal punto di vista finanziario, iscritta sul bilancio del MiSE. A legislazione vigente **2017** tale Missione espone stanziamenti complessivi pari a **3.710,4 milioni di euro** (pari a circa all'86 % della spesa complessiva del MiSE).

Al netto del rimborso delle passività finanziarie le **spese finali** della Missione (11) ammontano a **3.440,6 milioni di euro**.

Le **modifiche** apportate dalla **II Sezione** del Disegno di legge di bilancio **2017** (A.C. 4127-*bis*) incidono sulla Missione (11) per + **45 milioni** di euro per il 2017, mentre le modifiche apportate dalle misure contenute nella I Sezione hanno effetti finanziari complessivi per + **148 milioni** per il 2017.

Dunque, considerando gli effetti della I e della II sezione le risorse relative alla Missione (11), a DLB integrato, divengono pari a **3.903,4 milioni di euro per il 2017** (l'85% della spesa totale del MISE), che – nettizzate del rimborso delle passività finanziarie del Ministero, interamente iscritte sulla Missione in questione (in particolare sul programma 11.5) – divengono pari a **3.633,6 milioni di euro** per il medesimo anno.

Come già accennato nell'analisi per categorie economiche, la **spesa in conto capitale** del Ministero - quasi del tutto contribuiti agli **investimenti** – ed è principalmente allocata nella **Missione “Competitività e sviluppo delle imprese” (11)**.

Nell'ambito della Missione (11), il **programma (11.5) Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo** è quello più consistente (76,9 % sul totale MISE a BLV 2017, che per il medesimo anno scende al 73,2 % secondo quanto proposto dal DLB integrato in esame).

Il **programma (11.5) *Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo***, espone a legislazione vigente stanziamenti pari a **3.326,1 milioni** nel **2017**, a 2.887,9 nel 2018 e a 2.521,5 milioni nel 2019. Il DLB in esame, **Sezione II**, apporta **variazioni** alle dotazioni a legislazione vigente per **+ 45 milioni di euro** per il **2017**, a + 30 milioni di euro per il 2018, e a + 33,3 milioni per il 2019. Dunque, a **DLB integrato**, il programma espone una dotazione di **3.371,1 milioni** per il **2017**, di 2.917,9 milioni per il 2018 e di 2.554,8 per il 2019.

Nel **programma (11.5)** sono espone prevalentemente spese per **investimenti**. Il bilancio a legislazione vigente per l'anno 2017 espone investimenti per 3.007,9 milioni.

Le modifiche in aumento proposte al programma (11.5) dal **disegno di legge integrato** - ascrivibili come detto tutte alla Sez. II - sono pari a **+ 45 milioni di euro**, e si tratta di un incremento delle spese per investimenti (cfr. *infra* “*Analisi delle modifiche della seconda sezione*”).

Pertanto a DLB integrato, le spese in conto capitale iscritte sul programma 11.5 divengono pari a **3.052,9** per il 2017 (il 90,5 per cento degli stanziamenti dell'intero programma).

La gran parte dei **contributi agli investimenti** alle imprese **iscritti nel programma (11.5)** è destinata alle **imprese del settore aeronautico** (cfr. anche *supra*, “*Obiettivi strategici ed indicatori di risultato del MiSE ed infra, analisi per capitoli*”).

Al riguardo, si segnalano i principali stanziamenti:

- gli **interventi agevolativi per il settore aeronautico**, iscritti sul cap. **7421**. Si segnala in proposito che l'autorizzazione di spesa relativa alla **legge n. 808/1985**, concernente gli interventi per la competitività delle industrie nel settore aeronautico non costituisce più un piano di gestione del capitolo in questione, ma è ora allocata sul cap. 7423 “*Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia*” pg.10 (cui si rinvia, cfr. *infra*). Il capitolo 7421 in questione è stato dunque oggetto di riorganizzazione dal punto di vista gestionale interno del Ministero anche alla luce dell'adozione in via sperimentale per l'anno 2017 delle azioni (quali future unità gestionali del bilancio riorganizzate per omogeneità).

Il capitolo 7421, come dunque riorganizzato, reca a BLV uno stanziamento di 1.128,7 milioni di euro per il 2017, di 890 milioni per 2018 e di 862 milioni di euro nel 2019. Il DLB in esame **non apporta variazioni** alle dotazioni a legislazione vigente iscritte sul capitolo.

- Il capitolo **7423** “*Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia*” – sul quale, come già detto, ora insiste **anche** lo stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa della **legge n. 808/1985** – espone a legislazione

vigente una dotazione di 261,7 milioni per il 2017, di 286,7 milioni per il 2018 e di 311,7 milioni per il 2019.

La **Sezione II** apporta modifiche agli stanziamenti a legislazione vigente, che si consustanziano in una **riprogrammazione** degli interventi relativi alla citata **legge n. 808/1985**, con un anticipo **25 milioni** di euro all'anno **2017** e una conseguente riduzione di pari importo dello stanziamento previsto per gli anni 2020 e ss.

- **gli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali FREMM** e delle relative dotazioni operative iscritti sul **cap. 7485**, che a **BLV** reca uno stanziamento di **590 milioni** per il **2017**, di 248 milioni per il 2018 e di 176 milioni nel 2019.

Sulle dotazioni a legislazione vigente **incide, in aumento**, il disegno di legge di bilancio 2017, Sezione II (*cfr. meglio infra, capitolo Analisi delle modifiche della seconda sezione*). Dunque, il **disegno di legge integrato** con gli effetti della Sez. II espone uno stanziamento di **610 milioni** per il **2017**, di 268 per il 2018 e 194,3 per il 2019.

- le risorse relative al **Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese** esposte sul **cap. 7420** sono pari, a legislazione vigente, a 335 milioni per il 2017, a 395 milioni per il 2018 e di 304 milioni per il 2019. Sulle dotazioni a legislazione vigente **incide, in aumento**, il disegno di legge di bilancio 2017, Sezione II (*cfr. meglio infra, Analisi delle modifiche della seconda sezione*). Dunque, il **disegno di legge integrato** con gli effetti della Sez. II espone uno stanziamento di **335 milioni** per il **2017**, di **405** per il **2018** e **319,0 milioni** per il 2019.
- Infine, si ricordano i contributi per gli **interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale** i quali sono esposti sul **cap.7419** che a **BLV** reca una dotazione di **692,2 milioni** di euro nel **2017**, di 749,9 milioni nel 2017 e di 649,4 milioni nel 2019. Il **DLB** in esame **non apporta variazioni** alle dotazioni a legislazione vigente iscritte sul capitolo.

Il **programma (11.6) Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali**, espone a legislazione vigente stanziamenti pari a **215,3 milioni** nel **2017**, a 15,1 nel 2018 e a 14,8 milioni nel 2019. Il **DLB** in esame non apporta variazioni alle dotazioni a legislazione vigente.

Gli stanziamenti del programma sono nella quasi totalità in conto capitale, relativi al capitolo **cap. 7400** concernente i finanziamenti statali a favore del gruppo **ILVA** per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie, su cui sono iscritti **200 milioni** per il **2017**.

Si ricorda, in proposito, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del D.L. n. 191/2015, i commissari del Gruppo **ILVA**, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria sono autorizzati a contrarre **finanziamenti statali**, nel rispetto della normativa dell'Unione

europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a **200 milioni di euro nel 2017**³⁸.

Si segnala inoltre il **capitolo 2302** relativo agli **interventi in favore dell'ente nazionale per il micro credito** con **2,2 milioni a legislazione vigente** per ciascun anno del biennio **2017-2018** ed **1,8 milioni per il 2019**.

Nel programma qui in esame, la restante parte costituisce spesa di conto corrente, *in primis* redditi da lavoro dipendente e consumi intermedi per le attività espletate in materia di vigilanza sul sistema cooperativo e gli enti commissariali.

Nel **programma (11.7) Incentivazione al sistema produttivo**, il bilancio a legislazione vigente per l'anno 2017 espone una dotazione pari a **118,0 milioni** di euro per il **2017**, di 117,7 milioni per il 2018 e 90,2 milioni per il 2019. Si tratta, anche in questo caso, in via prevalente, di spese investimenti.

Le **modifiche** proposte alla legislazione vigente dal **disegno di legge integrato** in esame sono pari a + **148 milioni** di euro per il **2017**, a + 194 milioni per il 2018, a + 122 milioni per il 2019, ed esse sono tutte ascrivibili agli interventi in Sez. I e tutti relativi a spese per investimenti (*cf. infra*).

Pertanto a DLB integrato, gli stanziamenti iscritti sul **programma (11.7)** sono pari a **266,0** per il **2017** (di cui, per investimenti, il **93,2%** degli stanziamenti dell'intero programma), a 311,7 milioni per il 2018, ed a 212,2 milioni per il 2019.

A tale riguardo, nel **programma (11.7)** si segnalano i seguenti stanziamenti:

- somme da destinare al **Fondo per la competitività e lo sviluppo** iscritte sul **capitolo 7342** che reca a legislazione vigente uno stanziamento di 3,3 milioni per il 2017, di 3,2 milioni per il 2018 e di 3,3 milioni per il 2019. Il DLB in esame non apporta variazioni allo stanziamento in questione;
- somme da assegnare al **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** (*ex cap. 7342/pg.20* che ora nel nuovo bilancio è il **capitolo 7345**) il quale espone uno stanziamento a BLV per ciascun anno del biennio 2017-2018 di 3 milioni. Tali somme a LV sono tutte ascrivibili al finanziamento di un'apposita sezione del Fondo (previsto dall'articolo 1, commi 195 e 196 della legge di stabilità 2016) pari appunto a 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, destinato alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.

La **Sezione I** del Disegno di legge (articolo 75) **rifinanzia** la predetta sezione di ulteriori **3 milioni** di euro per il **2019**. Dunque, per effetto di tale

³⁸ Relativamente alle previsioni assestate per l'anno 2016, esse includono il finanziamento di 600 milioni all'ILVA per quell'anno disposto alla norma sopra citata.

rifinanziamento, il capitolo 7345 espone a DLB integrato, uno **stanziamento** pari a **3 milioni per ciascun anno** del triennio **2017-2019**³⁹.

- **Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti – capitolo 7487** che reca uno stanziamento di 10 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018, ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità dello scorso anno (legge n. 208/2015).
- Contributi per l'acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo a favore di PMI, la cd. **Nuova legge Sabatini** (art. 2, D.L. n. 69/2013 e ss. mod.), iscritta sul **cap. 7489** che a BLV espone uno stanziamento 76,7 milioni per il 2017 e per il 2018 e 69,2 milioni per il 2019). Tali stanziamenti hanno subito **modifiche** con la **I Sezione** del DDL in esame che, all'articolo 13, stanziava **28 milioni** di euro per l'anno **2017**, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, nonché 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi statali sui finanziamenti concessi ai sensi della misura in esame. Dunque, il DLB integrato espone risorse pari a **104,7 milioni per il 2017**, a 160,7 nel 2018, a 181,2 nel 2019.
- Fondo rotativo per la crescita sostenibile – **capitolo 7483** che espone uno stanziamento a legislazione vigente pari a 7 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018. La Sezione I, articolo 15 (comma 2), opera un **rifinanziamento** del Fondo in questione, in misura pari a **50 milioni** per ciascun anno del biennio **2017-2018** destinato agli interventi per le **start-up innovative**.

La **Sezione I** del Disegno di legge (articolo 75) **rifinanzia** poi il predetto fondo di **7 milioni** per il **2019**, destinandolo alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.

Dunque, il DLB integrato espone risorse pari a **57 milioni per ciascun anno del biennio 2017- 2018**, e 7 milioni nel 2019.

Infine, si segnala il **capitolo** di nuova istituzione **7490** “*somme da destinare a favore degli interventi per l'autoimprenditorialità*”. Tale capitolo non reca stanziamenti a legislazione vigente, ma è sostanzialmente finalizzato ad accogliere gli effetti contabili del rifinanziamento – operato anch'esso dal già citato articolo 15 (comma 1) della I Sezione del DDL di bilancio in esame - per **70 milioni nel 2017** e **60 milioni nel 2018** per le iniziative relative all'**autoimprenditorialità** di cui al Titolo I, Capo 0I, del D.Lgs. n. 185/2000.

³⁹ Appare opportuno segnalare che il **comma 1 dell'articolo 13 del D.L. n. 193/2016** – in corso di esame alla Camera - dispone l'incremento della dotazione del sopra citato **Fondo di garanzia** per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di **895 milioni** di euro per l'anno **2016**. Il comma prevede, inoltre, che **ulteriori 100 milioni** di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del PON- **Programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2010”**, a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico.

Dunque, gli **effetti finanziari** delle misure per gli investimenti introdotte nella **Sezione I** del Disegno di legge, agli articoli 13 (**Nuova Sabatini**) e 15 (**Autoimprenditorialità** e interventi per *start up* innovative) sono **tutti contabilizzati nel Programma (11.7)**.

La **missione (11)**, oltre agli interventi iscritti sui programmi 11.5 e 11.7, aventi gli importi più rilevanti sopra descritti, contiene altresì i seguenti programmi:

- il **programma (11.10) *Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale***, con circa 50,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, **non modificato dal DDL in esame**, contiene al suo interno, in prevalenza trasferimenti correnti a estero, relativi ai contributi obbligatori annuali che devono essere corrisposti agli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte (OMPI, UPOV) e alla restituzione all'Organizzazione europea dei brevetti di un'aliquota delle tasse pagate dall'utenza sui brevetti europei. La gran parte di tali trasferimenti sono infatti relativi a tale ultima finalità (cap. 2333)
- il **programma (11.11) *Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico***, con limitate risorse, pari a 0,6 milioni di euro circa per ciascun anno del triennio 2017-2019. Le risorse sono per la quasi totalità correnti ed in particolare relative alle spese di personale (0,5 milioni di euro) per le attività di coordinamento gestite dal programma in questione. Tale programma non subisce variazioni dal DDL in esame.

Nella **Missione (16) “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”** si segnala il **programma (16.5) *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy***, il quale espone a **BLV** una dotazione di competenza di **153,7 milioni per il 2017**, di 112 milioni per il 2018 e di 113,2 milioni per il 2019.

La quasi totalità delle risorse del programma è finalizzata a trasferimenti correnti a pubbliche amministrazioni e a contributi agli investimenti. Relativamente alla prima categoria, nel programma sono iscritte le **spese relative all'Agenzia ICE**. A tale riguardo, si segnala che le risorse relative ai trasferimenti all'ICE già iscritte sul cap.2530 (**spese** da assegnare all'Agenzia per il **funzionamento** della stessa) vengono ora **trasportate** (con conseguente soppressione del capitolo 2530 citato) sul **cap. 2532** (il quale nel precedente bilancio conteneva solo spese di **natura obbligatoria** destinate all'ICE principalmente per il pagamento degli stipendi della medesima Agenzia).

Il **DDL di bilancio 2017** incide sul programma in questione, ed in particolare sull'autorizzazione di spesa per il Piano straordinario del *Made*

in Italy di cui all'articolo 1, comma 202, punto *b*), della legge di stabilità 2015 ora iscritta sul **capitolo 7482** concernente il **Fondo per la promozione del Piano Made in Italy** (ma, in precedenza l'autorizzazione in questione era allocata sul capitolo 7481), il quale che a BLV espone 39,0 milioni per il 2017.

La Sezione II dispone, in particolare, un **rifinanziamento di 110 milioni** di euro nel **2017** dell'autorizzazione di spesa sopra citata. Dunque, a DLB integrato, il capitolo 7482 in questione espone uno stanziamento pari a **149 milioni** per il solo anno **2017**.

Infine, nella **Missione (10) "Energia e diversificazione delle fonti energetiche"** il principale programma di spesa in essa contenuto è il **programma (10.7) Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile**, il quale al suo interno vede iscritti stanziamenti per circa il 72,1% della Missione.

In particolare, nell'ambito del Programma (10.7) si segnala il **cap. 7630 contributi all'ENEA**, che a BLV espone uno stanziamento di **143,6 milioni** di euro per il **2017**, a 141,3 per il 2018 e a 142,4 per il 2019.

Con riguardo alla **Missione (12) "Regolazione dei mercati"** – nell'ambito della quale è iscritto il Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità *Antitrust* da destinare ad iniziative a favore dei consumatori ed il Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'AEEGSI da destinare ad iniziative a favore dei consumatori – non subisce variazioni con il Disegno di legge in esame.

Si segnala, infine, la **riduzione** operata allo stanziamento a legislazione vigente relativo alla **Missione (32) "Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche"**, e in particolare, al **programma (32.3) Servizi e affari generali delle amministrazioni di competenza**.

Tale programma, a legislazione vigente, espone complessivamente uno stanziamento pari a 79,0 milioni nel 2017, a 115,3 milioni per il 2018 e a 114,8 milioni nel 2019, che vengono ridotti di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, Prima Sezione del DDL in esame (cfr. capitolo successivo, *Analisi delle modifiche della seconda sezione*).

Analisi delle modifiche della II sezione

Le variazioni determinate dalla II Sezione che hanno inciso sulla legislazione vigente 2017 relativa al MiSE ammontano complessivamente a **+ 135 milioni** per il **2017**, e sono ascrivibili a modifiche da variazioni

(rifiinanziamenti/definanziamenti/rimodulazioni) *ex art.23*, comma 3, lett. *b*) della Legge n. 196/2009).

La II Sezione incide - attraverso rifiinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente. In particolare, l'articolo 23, comma 3, *lettera b*) della legge n. 196/2009, ha previsto che con la II Sezione possano essere **rifiinanziate, definanziate e riprogrammate**, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi. Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a **spostare** nell'ambito della **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le **tabelle C, D ed E della legge di stabilità**⁴⁰.

In **allegato** allo stato di previsione del Ministero è riportata la Tabella "*Rifiinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni a legislazione vigente*", che espone le **autorizzazioni legislative di spesa** del Ministero su cui sono state effettuate **variazioni** ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*), della legge di contabilità (*cfr.* A.C. 4127-*bis*, Volume III, pag. 327).

Sono di seguito illustrate le autorizzazioni di spesa modificate dalla seconda Sezione del disegno di legge di bilancio 2017. L'esposizione è ripartita per Missione/programma.

⁴⁰ Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

Missione (11) “Competitività e sviluppo delle imprese”
Programma (11.5) “Promozione e attuazione politiche di sviluppo”

L. n. 808 del 1985, articolo 3, co. 1, lettera a) – Interventi per la competitività delle industrie nel settore aeronautico				
<i>MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE</i>				
<i>Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo</i>				
<i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ex cap. 7421/pg.21 ora capitolo 7423/pg.10)</i>				
<i>(milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	50	75	100	1090
Riprogrammazione	25			-25
<i>Importi esposti a DLB II Sez.</i>	75	75	100	1065

La Sez. II dispone una riprogrammazione degli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all’articolo 3, lettera a), della **legge n. 808/1985**.

La riprogrammazione consta dell’**anticipo** di un importo pari a **25 milioni** di euro nell’anno **2017** e di una conseguente riduzione di pari importo dello stanziamento previsto per gli anni 2020 e ss.(l’anno terminale è il 2032).

Decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, co. 2 Punto c) - Sviluppo tecnologico dell’industria aeronautica				
<i>MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE</i>				
<i>Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo</i>				
<i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7420/Pg.1)</i>				
<i>(milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	0	0	0	0
Rifinanziamento		10	15	275
<i>Importi esposti a DLB II Sez.</i>		10	15	275

La Sezione II dispone il rifinanziamento di una delle **autorizzazioni di spesa relative a contributi pluriennali** previsti dall’articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996 finalizzati ad assicurare la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale e la realizzazione di taluni programmi della Difesa da definire attraverso apposite convenzioni interministeriali. Il **rifinanziamento** è in misura pari a **10 milioni** per il **2018**, di **15 milioni** per il **2019** e di **275 milioni** per il **periodo 2020 e ss.** (anno terminale 2022).

Legge 244/2007, articolo 2, co. 180 - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico				
<i>MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE</i>				
<i>Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</i>				
<i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7421/Pg.20)</i>				
<i>(milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	997	780	762	1.610
Rifinanziamento				900
<i>Importi esposti a DLB II Sez.</i>	997	780	762	2.510

La Sez. II dispone il **rifinanziamento** delle autorizzazioni pluriennali di spesa per taluni **programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico** di cui al co. 180 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 disponendo un incremento complessivo delle dotazioni finanziarie per il **periodo 2020 e ss.** pari a **900 milioni**.

milioni di euro

L. n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, co. 95, punto 3 – Programma di sviluppo unità navali classe FREMM				
<i>MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE</i>				
<i>Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</i>				
<i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7485/Pg.4)</i>				
<i>(milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	423,1	81,3	89,3	175,0
Riprogrammazione	20	20	18,3	-58,3
Rifinanziamento				1.350
<i>Importi esposti a DLB II Sez.</i>	443,1	101,3	107,6	1.466,7

La Sezione II dispone una **riprogrammazione** ed un **rifinanziamento** di una delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM di cui all'articolo 1, co. 95, punto 3), della legge n. 266 del 2005, ed in particolare:

- un'**anticipazione** di 20 milioni all'anno 2017, di **20 milioni** all'anno 2018 e di **18,3 milioni** di euro all'anno 2019 delle risorse programmate per il 2020 e ss, che dunque subiscono una corrispondente decurtazione di 58,3 milioni.
- un rifinanziamento per complessivi 1.350 milioni delle dotazioni finanziarie per il periodo 2020 e ss.

**Missione (16) “Commercio internazionale ed internazionalizzazione”
Programma (16.5) “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy”**

L. n. 190 del 2014 (stabilità 2015), articolo 1, co. 202, punto b – Piano straordinario per la promozione del made in Italy				
<i>MISSIONE: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE</i>				
<i>Programma: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy</i>				
<i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7482/Pg.1)</i>				
<i>(milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	39,0			
Rifinanziamento	110			
<i>Importi esposti a DLB II Sez.</i>	<i>149,0</i>			

La Sezione II dispone un **rifinanziamento di 110 milioni** di euro nel **2017** dell'autorizzazione di spesa relativa al programma straordinario di promozione del *Made in Italy*, contenuta nell'articolo 1, comma 202, punto b), della legge di stabilità 2015.

Missione (15) “Comunicazione” - Programma (15.8) “Servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali”

L. n. 208 del 2015 (stabilità 2016), articolo 1, co. 162 – Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione				
<i>MISSIONE: COMUNICAZIONE</i>				
<i>Programma: Servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali</i>				
<i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 3125/Pg.1)</i>				
<i>(milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	47,9	46,3	46,3	4.568,9
Rifinanziamento	20	20	20	1.600
<i>Importi esposti a DLB II Sez.</i>	<i>67,9</i>	<i>66,3</i>	<i>66,3</i>	<i>6.168,9</i>

La Sezione II dispone un **rifinanziamento di 20 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2017-2019** e di complessivi 1.600 milioni per il periodo 2020 e ss dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui articolo 1, co. 162 della legge di stabilità 2016.

Missione (32) “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” - Programma (32.3) “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza ”

D.L. n. 66 del 2014, articolo 49, co. 2 – Finanziamento di nuovi programmi di spesa o programmi già esistenti per il pagamento di debiti fuori bilancio				
<i>MISSIONE: SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</i>				
<i>Programma: Servizi e affari generali delle amministrazioni di competenza</i>				
<i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7034/Pg.1)</i>				
<i>(milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	44,2	81,5	81,5	0
Definanziamento	-40	-40	-40	
<i>Importi esposti a DLB II Sez.</i>	<i>4,2</i>	<i>41,5</i>	<i>41,5</i>	

Tale definanziamento – pari a 40 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 – costituisce **contabilizzazione** degli **effetti dell’articolo 61, comma 1** della Sez. I del presente disegno di legge.

Il citato articolo 61, comma 1 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i **Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019**.

L’entità dei **risparmi**, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata per il bilancio dello Stato in generale, è definita nella relazione tecnica, per un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l’entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.

In relazione alla quantificazione della *spending review*, la relazione tecnica riporta nel dettaglio il contributo al miglioramento dei saldi da parte di **ciascun Ministero** e della Presidenza del Consiglio, sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, in una **tabella** riepilogativa. Per il **MISE** si tratta di **risparmi** pari a **40 milioni** per ciascun anno del **triennio 2016-2019**.

Analisi degli effetti della I sezione

La Sez. I disegno di legge di bilancio reca un serie di norme che incidono sugli stanziamenti a legislazione vigente del Ministero.

Sul punto si rinvia, per una disamina dettagliata degli interventi aventi impatto finanziario diretto sullo stato di previsione al Capitolo *Analisi della spesa per Missioni e programmi del MiSE*.

2.2. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione

Interventi di competenza del MEF

La gestione della **Missione (28)** Sviluppo e riequilibrio territoriale, prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2015 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo **programma Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica (28.4)**.

Le risorse del programma sono sostanzialmente tutte iscritte sul **Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000)**, che espone a BLV una dotazione di competenza **per il 2017 di 2.818,0 milioni di euro**, di 3.118,0 milioni di euro per il 2018 e di 3.099,0 milioni di euro per il 2019.

La **II Sezione** del disegno di legge di bilancio interviene operando una **riprogrammazione** e un **rifinanziamento** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6 della Legge n. 147/2013, concernente il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, come risulta dalla Tabella che segue:

L. n. 147 del 2013, articolo 1, co. 6 – Fondo sviluppo e coesione- Risorse ciclo 2014-2020				
<i>MISSIONE: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE</i>				
<i>Programma: Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica</i>				
<i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE (cap. 8000/pg.8)</i>				
<i>(milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	2.818	3.118	2.429	26.646,6
Riprogrammazione	650,0	800,0	1.000	-2.450,0
Rifinanziamento				10.962,0
<i>Importi esposti a DLB II Sez.</i>	<i>3.468,0</i>	<i>3.918,0</i>	<i>3.429,0</i>	<i>35.158,6</i>

L'effetto complessivo di tali riprogrammazioni fa sì che vengano anticipati nel triennio 2017-2019 importi invece iscritti a legislazione vigente per gli anni 2020 e successivi (si tratta di **650 milioni** di euro anticipati al **2017**, di 800 milioni anticipati al 2018 e di 1.000 milioni anticipati al 2019). Contestualmente, si prevede un rifinanziamento per 10.962 milioni per il periodo 2020 e ss.

Il **capitolo 8000**, con le variazioni della II Sezione espone dunque a DLB integrato uno stanziamento di **3.468,0 milioni per il 2017**, di 3.918 milioni per il 2018 e di 3.429 milioni per il 2019 e di 35.158,6 milioni per il periodo 2020 e ss..

Infine, si segnala che le residue risorse del programma afferiscono alle spese dell'Agenzia per la coesione territoriale (cap. 2500).

Inoltre, la **Missione “Competitività e sviluppo delle imprese” (11)** condivisa come già accennato tra MiSE e MEF, vede all'interno dello stato di previsione del Ministro dell'economia, **due programmi**, interamente gestiti dallo stesso MEF. Si tratta del **programma *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)*** e del **programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)***.

Nel programma *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)* si segnala il capitolo 1900 relativo ai Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/2004, art. 1, commi 354 e ss.

Tale capitolo reca a BLV espone una previsione di competenza di 100 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2017 -2018 e di 150 milioni per il 2019. Il DLB in esame non apporta variazioni alle dotazioni a legislazione vigente.

Nell'ambito del **programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)***, si segnala il capitolo di nuova istituzione, **cap. 7787** relativo alle somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai **crediti d'imposta correlati all'adeguamento tecnologico** finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. Il nuovo capitolo viene istituito a bilancio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. n. 193 del 2016, attualmente all'esame della Camera, che riconosce un credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature utilizzate per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Gli effetti finanziari di cui all'articolo 4, comma 2 del citato D. L.n. 193 sono contabilizzati nella Sez. II del DDL in esame (+ **244,5 milioni** di euro per il **2018**).

Sempre nell'ambito del **programma (11.9)**, si segnala il **capitolo 7801** relativo alle somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti al **credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo**.

Tale capitolo espone a BLV una previsione di competenza di 519,7 milioni di euro per il 2017, di 547,0 per ciascun anno del biennio 2018-2019.

La Sezione I, articolo 4, interviene sul credito di imposta in esame, potenziandolo ed estendendo di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo in cui sono effettuati gli investimenti in attività di ricerca

e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del medesimo credito (cfr. relativa *scheda di lettura*).

Dunque, il **DLB integrato** con gli **effetti della manovra**, espone uno stanziamento di 519,7 milioni per il 2017, di 1.274,1 milioni per il 2018 e per il 2019.

Nell'ambito della **Missione “Ricerca e innovazione”**, **programma Ricerca di base e applicata (17.15)**, il **capitolo 7380** è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'**Istituto Italiano di Tecnologia**, ed è dotato a BLV di 98,6 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 (previsioni annuali invariate rispetto all'esercizio 2016).

Nella **Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica” (29)**, **programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)** il **capitolo 3822** è relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli **oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas** per le famiglie svantaggiate (ai sensi del D.L. 185/2008, articolo 3, comma 9). Tale capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame - espone per uno stanziamento di **57,3 milioni** per il **2017**, di 57,4 milioni per il 2018 e di 57,3 milioni per il 2019.

Interventi di competenza del MIUR

Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati nella **Missione “Ricerca e Innovazione” (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22)**. Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti:

- il **capitolo 1678**, "Contributo dello Stato per la ricerca scientifica". Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (**PRORA**), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo - che non viene modificato dal DLB in esame - espone una dotazione di **21,9 milioni** per il 2017, di 21,7 milioni per il 2018 e di 21,9 milioni per il 2019.
- il **capitolo 7236**, relativo al **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca**, la cui dotazione di competenza risulta di 1.679,0 milioni nel 2017, a 1.676,9 milioni per il 2017 e a 1.675,0 milioni per il 2018. Con gli effetti integrati della manovra (Sez. I e Sez. II) il disegno di legge integrato espone una dotazione di **1.677,5 milioni** per il **2017**, di 1.700,3 milioni per il 2018 e di 1.698,5 milioni per 2018.

- il **capitolo 7238** che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'**Agenzia spaziale europea** e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Il capitolo - che non viene modificato dal DLB in esame - espone a BLV 2017-2019 uno stanziamento di **230 milioni** per il **2017**, di 180 milioni per il 208 e di 290 per il 2019.

Interventi di competenza del MIBACT

Come conseguenza dell'emanazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, con la quale, all'articolo 1, comma 2, le competenze in materia di turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, la missione 31 "Turismo" e il collegato programma "Sviluppo e competitività del turismo" sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al predetto Ministero che ha assunto la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La **missione (31) "Turismo"** è rappresentata dall'**unico programma "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1)**. Le dotazioni di spesa del programma non sono variate dalla manovra in esame, e dunque sono pari a **46,3 milioni per il 2017**, di 43,1 milioni per il 2018 e di 43,7 milioni per il 2019.